



# **FONDAZIONE IFEL**

Rassegna Stampa del 18 gennaio 2016

# INDICE

## IFEL - ANCI

18/01/2016 Il Sole 24 Ore	8
<b>Dai contratti agli integrativi, le spine degli statali</b>	
18/01/2016 La Repubblica - Affari Finanza	10
<b>Auto, volata finale a dicembre il mercato proseguirà la risalita</b>	
18/01/2016 La Repubblica - Affari Finanza	12
<b>Dalle partnership alle acquisizioni in atto grandi manovre oltre confine</b>	
18/01/2016 La Stampa - Savona	14
<b>Senza Tasi il Comune perde 4,5 milioni</b>	
18/01/2016 ItaliaOggi Sette	15
<b>Mediazione estesa</b>	
18/01/2016 Il Secolo XIX - Savona	17
<b>La Tasi abolita fa risparmiare 4,5 milioni di euro ai savonesi</b>	
18/01/2016 Gazzetta del Sud - Messina	18
<b>Borghi d ' Italia, richiesta presentata</b>	
18/01/2016 La Nuova Sardegna - Nazionale	19
<b>«No all'accorpamento dei comuni»</b>	
18/01/2016 La Sicilia - Siracusa	20
<b>«Comuni siciliani in fin di vita Governo e Regione facciano qualcosa»</b>	
18/01/2016 Messaggero Veneto - Nazionale	21
<b>Uffici postali salvi, l'Anci soddisfatta: centri fondamentali</b>	
18/01/2016 Corriere Imprese Toscana	22
<b>COMUNI UNITEVI, PERCHÉ IL BONUS RADDOPPIA</b>	
18/01/2016 Eco di Biella	23
<b>Sindaci a " rappor to " all ' Anci sul patto di stabilità</b>	
18/01/2016 Edilizia e Territorio	24
<b>Bandi del gas, gare ricche ma con pochi lavori edili</b>	
18/01/2016 Il Quotidiano del Sud - Calabria - Catanzaro	26
<b>Michele Drosi: «L'Area vasta è un ente che si costruisce con il contributo decisivo di sindaci e amministratori locali»</b>	

## FINANZA LOCALE

18/01/2016 Corriere Economia	28
<b>+ Un successo per la cedolare secca</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	29
<b>Comparti e riforma del «modello» allungano i tempi per i rinnovi</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	30
<b>Sconti Imu e Tasi sugli affitti agevolati: decide l'intesa locale</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	31
<b>Il box è esente solo se di proprietà</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	33
<b>Bonus prima casa salvo anche senza fusione in catasto</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	34
<b>Sindaci, l'indennità tagliata «troppo» può aumentare</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	35
<b>Sui servizi non economici l'opzione dell'azienda speciale</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	36
<b>Dal gas all'idrico e ai rifiuti spinta alle società di capitali</b>	
18/01/2016 La Stampa - Nazionale	37
<b>Regioni: tagli pochi, stipendi massimi</b>	
18/01/2016 La Stampa - Torino	40
<b>Via l'Imu sugli «imbullonati», anche una nostra vittoria</b>	
18/01/2016 Il Messaggero - Nazionale	41
<b>Per i cittadini accesso agli atti in 30 giorni o interviene l'Anac</b>	

## ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

18/01/2016 Corriere della Sera - Nazionale	44
<b>E l'evasore siciliano perde la Rolls Royce</b>	
18/01/2016 Corriere della Sera - Nazionale	46
<b>Berlino non si fida dei Paesi del Sud e vuole il debito pubblico subordinato</b>	
18/01/2016 Corriere della Sera - Nazionale	48
<b>Le mosse del governo sulla flessibilità</b>	

18/01/2016 Corriere della Sera - Nazionale <b>Strade e ferrovie, la partita di Anas e Rfi</b>	49
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Per il bonus al 140% partenza anticipata</b>	51
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Il patto di prova resiste al Jobs act</b>	53
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Pc, seconde case, affitti: le incognite del canone tv</b>	55
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Precompilate, lo sprint per la ricerca dei dati</b>	58
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Stop ai concordati preventivi solo liquidatori</b>	61
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Regole sul fallimento in cerca di restyling</b>	62
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Agevolazione non revocabile in caso di cessione del bene</b>	66
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Nuovi capitali al bivio delle imposte</b>	67
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Le quote qualificate ancora in vantaggio nel modello Unico</b>	69
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Assegnazione dei beni, prelievo variabile sui soci</b>	70
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>L'uso futuro guida la scelta del valore</b>	72
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Investimenti ambientali premiati al lordo dei ricavi</b>	73
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Sanzioni applicate pro quota sui conti esteri non dichiarati</b>	74
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Il recesso illecito non comporta la reintegrazione</b>	75
18/01/2016 Il Sole 24 Ore <b>Anatocismo, resta il nodo della decorrenza</b>	76

18/01/2016 Il Sole 24 Ore	77
<b>Rush finale per 7 miliardi di conti da regolarizzare</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	78
<b>Dalle azioni esecutive i debiti fuori bilancio</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	79
<b>Acquisti, la delega appalti «taglia» le convenzioni</b>	
18/01/2016 Il Sole 24 Ore	80
<b>Ravvedimento lungo, dubbi sui termini</b>	
18/01/2016 La Repubblica - Nazionale	82
<b>"Solo l'accordo tra banche centrali eviterà un crollo come nel 2008"</b>	
18/01/2016 La Repubblica - Affari Finanza	84
<b>Bad bank un accordo sul filo di lana</b>	
18/01/2016 La Repubblica - Affari Finanza	86
<b>Ambiente e sostenibilità pilastri dell'economia non tutto il verde brilla</b>	
18/01/2016 Il Messaggero - Nazionale	88
<b>Madia: «Linea dura con gli assenteisti ma per gli statali resta l'articolo 18»</b>	
18/01/2016 Il Messaggero - Nazionale	89
<b>Meno oneri e più tecnologia cambiano le agenzie fiscali</b>	
18/01/2016 Il Messaggero - Nazionale	91
<b>Nella partita Italia-Ue anche il nodo del debito, rischi dalle privatizzazioni</b>	
18/01/2016 ItaliaOggi Sette	92
<b>Appalti, superpoteri a Cantone</b>	
18/01/2016 ItaliaOggi Sette	93
<b>Le varianti? Solo se è necessario</b>	
18/01/2016 ItaliaOggi Sette	95
<b>Bilanci falsi, inversione di rotta</b>	
18/01/2016 ItaliaOggi Sette	98
<b>La cig proroga l'apprendistato</b>	
18/01/2016 Il Giornale - Nazionale	100
<b>I professionisti sono i nuovi poveri</b>	
18/01/2016 Il Giornale - Nazionale	104
<b>E anche le pensioni finiscono sotto stress</b>	



# **IFEL - ANCI**

**14 articoli**

Pubblica amministrazione Equilibrio difficile L'obbligo di recupero dei soldi «in eccesso» dati in passato fa saltare i conti in molti enti Sul territorio Dove è stato sfiorato il Patto 2015 è impossibile confermare i precari e le risorse decentrate LE PARTITE DEI DIPENDENTI

## **Dai contratti agli integrativi, le spine degli statali**

Nuova incognita tagli per i «premi» - Prove di salva-stipendi nel Milleproroghe  
Gianni Trovati

Stipendi integrativi da rivedere, contratti nazionali da rinnovare, modello contrattuale da riformare e testo unico del pubblico impiego da riscrivere. Sono i quattro anelli che intrecciati fra loro formano la catena delle variabili sulle buste paga dei dipendenti pubblici e che stanno scaldando il clima del dibattito con «il fitto calendario di scioperi regionali» appena annunciato dalla funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil: una grana non da poco, soprattutto all'inizio di un anno elettorale che da Milano a Roma, da Torino a Napoli passando per Bologna, Trieste e Cagliari fino a Morterone, il municipio più piccolo d'Italia in provincia di Lecco, a giugno attende al voto gli elettori in oltre 1.300 Comuni in cui vivono oltre 15 milioni di italiani. Un antipasto sostanzioso di questi problemi si è vissuto con la nuova puntata dello psicodramma sulle buste paga del Comune di Roma andata in scena negli ultimi giorni, che rappresenta però solo un aspetto, plateale ma parziale, dei problemi che in centinaia di enti locali continuano a circondare gli stipendi dei dipendenti comunali e provinciali. Il tema è sempre quello del salario accessorio, cioè delle quote aggiunte allo stipendio-base nazionale dalle intese decentrate che spesso sono uscite dai binari delle regole e sono incappate nelle censure della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. La questione nasce nelle buste paga degli anni scorsi, ma quando si parla di stipendi passato e futuro si tengono per mano, perché i soldi in più ricevuti dai dipendenti devono essere compensati con tagli sul futuro: riducendo i fondi che finanziano i contratti decentrati, quando è possibile, oppure richiedendo indietro le somme direttamente a chi le ha ricevute, come sta succedendo in alcuni casi che stanno generando un ricco contenzioso. Da Firenze a Vicenza, da Siena a Reggio Calabria passando per tanti Comuni più piccoli, di questo si discute da mesi più che dei rinnovi dei contratti nazionali, che per ora promettono invece tempi lunghi ed effetti leggeri. Il problema è esploso due anni fa, con il moltiplicarsi delle visite da parte degli ispettori della Ragioneria generale che hanno bocciato le intese locali e aperto la strada alle contestazioni di danno erariale a carico di chi le ha siglate, ma il primo salvagente, lanciato con il decreto 16 del 2014, non si è rivelato troppo efficace. La norma serviva a recuperare la spesa di troppo tagliando i fondi decentrati attuali, ed evitando quindi il recupero individuale, negli enti che comunque hanno rispettato il Patto di stabilità e i tetti di spesa sul personale. In questi casi, la compensazione della spesa eccessiva deve essere realizzata in un numero di anni pari a quello in cui si sono verificate le violazioni e deve passare da una riduzione degli organici per evitare che la spesa torni a gonfiarsi troppo presto. La manovra appena approvata ha aggiunto qualche altro strumento per finanziare queste compensazioni, ricordando che alla bisogna possono essere utilizzati anche i risparmi che derivano dalla revisione degli uffici dirigenziali per eliminare le duplicazioni, prevista dalla stessa legge di Stabilità, ma si tratta di dettagli. Prima di tutto, queste regole si fermano al 2012, lasciando scoperte le irregolarità degli anni successivi che quindi andrebbero sanate richiedendo le somme direttamente agli interessati. In molte amministrazioni territoriali, poi, i conti continuano a non tornare, perché l'obbligo di recuperare le spese di troppo del passato impone tagli troppo pesanti ai fondi decentrati, con il rischio di alleggerire di nuovo le buste paga e scatenare le agitazioni di dipendenti e sindacati. Per questa ragione amministratori e dipendenti guardano ora alla legge di conversione del Milleproroghe, dove è stato presentato un pacchetto di emendamenti per allargare un po' le maglie della "sanatoria": i correttivi puntano a evitare i recuperi individuali anche per il 2013 e il 2014 e, con un emendamento targato Anci che pare aver incontrato qualche apertura nel Governo, chiedono di finanziare i recuperi anche con i risparmi

prodotti dalle razionalizzazioni degli ultimi cinque anni, anche se non formalizzati in piani ad hoc, e con la «rinuncia temporanea» all'utilizzo degli spazi di turnover concessi dalla manovra. In settimana si comincerà a capire il destino di questi correttivi, ma al Milleproroghe guardano anche le Province e Città metropolitane che, dopo aver sfiorato il Patto 2015 in tre casi su quattro, non potrebbero quest'anno replicare le risorse variabili dei fondi decentrati né rinnovare i contratti dei precari. Senza contare che gli sforamenti del Patto, secondo i calcoli, produrrebbero una sanzione da 1,2 miliardi, in grado di produrre dissesti a catena fra gli enti di area vasta.

### **Le questioni aperte**

**GLI INTEGRATIVI** I fondi decentrati sono quelli che servono a finanziare il salario accessorio dei dipendenti di enti locali e Regioni. Sono divisi in una parte fissa, per pagare le indennità che si ripetono di anno in anno, e una quota variabile, per i «premi» alla produttività. In molti enti, a partire da Roma, sono state violate le regole che vietano la distribuzione «a pioggia» di quest'ultima quota

**I RECUPERI** In molte amministrazioni il finanziamento dei fondi è complicato dall'obbligo di recuperare le somme erogate illegittimamente in passato. Nel Milleproroghe si discute la possibilità di allungare i tempi del recupero (alcuni emendamenti propongono fino a 15 anni) e di finanziarlo anche con la rinuncia temporanea a spazi di turn over

**PROVINCE E CITTÀ** Nelle Province e Città metropolitane che (in larga maggioranza) hanno sfiorato il Patto di stabilità 2015 non c'è la possibilità di replicare la quota variabile dei fondi. Questo determinerebbe un abbassamento delle buste paga rispetto ai livelli di quest'anno. Un'altra sanzione, che impone tagli pari allo sfioramento, colpirebbe questi enti per 1,2 miliardi

**I COMPARTI** Intanto si attende l'avvio del confronto per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Prima, però, occorre ridurre da 12 a 4 i comparti della Pubblica amministrazione. L'ipotesi, che presto sarà oggetto di un nuovo confronto fra Arane sindacati, prevede di articolare la Pa in scuola, sanità, enti territoriali amministrazione statale. La riduzione dei comparti riduce il numero di sindacati rappresentativi

**LE FASCE DI MERITO** Oltre alla riduzione dei comparti, la riforma Brunetta impone, dal primo rinnovo contrattuale, la divisione dei dipendenti dei settori di ogni amministrazione in tre fasce di merito: al 25% dei «migliori» dovrebbe andare il 50% delle risorse per la produttività, l'altro 50% finirebbe alla fascia mediana (50% dei dipendenti) e gli altri non avrebbero nulla

**I LICENZIAMENTI** Accanto al rinnovo dei contratti, si attende il nuovo Testo unico sul pubblico impiego, chiamato fra l'altro a disciplinare il ruolo unico dei dirigenti e l'applicabilità o meno alle pubbliche amministrazioni delle riforme dell'articolo 18. Il premier Renzi ha poi annunciato la scorsa settimana nuove misure sul licenziamento degli assenteisti

Foto: [gianni.trovati@ilsole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilsole24ore.com)

Roma

## **Auto, volata finale a dicembre il mercato proseguirà la risalita**

**IL +18,7% DELLE VENDITE NELL'ULTIMO MESE AIUTA A CHIUDERE IL 2015 A +15,8%. È STATO DECISIVO IL TRAINO DEL CANALE NOLEGGIO STIMOLATO DA EXPO. PER I PROSSIMI 12 MESI PREVISTO UN BUON +5%. "MA BISOGNA INCENTIVARE IL RINNOVO DEI TROPPI VECCHI MEZZI"**  
Vincenzo Borgomeo

Il mercato dell'auto torna a volare: il 2015 si è appena concluso con 1.574.872 auto vendute, quindi con una significativa crescita del 15,8% rispetto alle 1.360.578 dello scorso anno. Tanto per capire il fenomeno, basti dire che nel solo mese di dicembre sono state immatricolate 109.395 autovetture con un incremento del 18,7% rispetto alle 92.199 auto vendute nello stesso periodo dello scorso anno. Molti parlano di "boom" ma più che guardare al passato è forse più interessante capire cosa succederà in questo 2016 appena iniziato. Il primo a rompere gli indugi e a sbilanciarsi in una previsione è stato Filippo Pavan Bernacchi, presidente della Federauto, associazione concessionari: «Mentre l'Eurostat dichiara che l'Italia sta uscendo lentamente dalla crisi dicembre, con il +18,65%, chiude con il botto confermando una crescita, rispetto all'intero 2014, del +15,75%. E noi concessionari prevediamo per il 2016 un ulteriore incremento del +5%». Il giudizio arriva dopo anni di pessimismo ed è ancora più significativo perché «da sempre proprio i concessionari sono stati quelli più attenti a segnalare problemi economici quando altri già parlavano di ripresa». «Abbiamo fiducia - continua Bernacchi - che la più lunga crisi del mercato degli autoveicoli che l'Italia abbia mai visto sia conclusa. La crescita è stata trainata dal canale noleggio e da quello privati. Non dimentichiamo che il noleggio ha beneficiato di eventi straordinari quali l'Expo e il Giubileo mentre i privati, ossia le famiglie, sono stati invogliati da un mix di campagne promozionali molto vantaggiose. È innegabile in ogni caso che per i concessionari si vede la luce alla fine del tunnel della crisi, e confidiamo che questo trend di crescita si consolidi». In realtà, come spiega Massimo Nordio, presidente dell'Unrae, l'Associazione delle Case automobilistiche estere, «nessuno sa quanto questo sforzo economico possa proseguire e questo, oggettivamente, frena l'ottimismo nelle previsioni del 2016. Resta, e questo è certo, il problema irrisolto della vetustà del parco circolante italiano, che ormai si porta dietro più di 16 milioni di vetture Euro 0, 1, 2 e 3, in gran parte realisticamente in possesso di quelle famiglie ancora con ridotta capacità di spesa per la sostituzione della vettura. All'attuale velocità di rinnovo ci impiegheremmo 20 anni per sostituire tutto il parco ante Euro 4 e questo è paradossale». Servono insomma interventi strutturali - che a dire il vero l'Unrae chiede a gran voce da anni - perché solo così si può pensare di rinnovare il parco circolante più anziano. Un tema tornato di grande attualità con i blocchi alla circolazione e con i tanti rottami che fanno parte del nostro parco auto circolante. «Ribadiamo perciò con forza - dice Nordio - il bisogno di interventi non occasionali ma di lungo periodo, auspicando una rapida e concreta attuazione di quanto previsto in tal senso dal recente Piano antismog, sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Anci e Conferenza Stato-Regioni che prevede esplicitamente lo studio di misure volte al rinnovo del parco circolante ed, in proposito, ricordiamo la proposta che Unrae sta indicando da due anni di defiscalizzare le auto acquistate dalle famiglie attraverso la detraibilità di parte dei costi di acquisto di un'auto nuova a fronte dell'alienazione di una vecchia». La partita insomma è aperta. Ma un ulteriore spunto di riflessione arriva dall'analisi della tipologia del mercato: da qui si scopre che sia le auto diesel che quelle a benzina nel 2015 sono andate molto bene, rispettivamente in crescita del 16,6% e del 24,8% che porta il diesel a rappresentare il 55,6% del mercato e la benzina il 31,1%. Sul tetto del mondo anche le ibride che vedono crescere le vendite del 21,5% e le elettriche del 31,5%, mentre fa segnare una flessione il Gpl (-3% in volume ed una quota che scende al 7,6%) e soprattutto per il metano: -13% e una rappresentatività che si ferma al 4%. Insomma, l'auto sembra tornata in gran salute. L'ottimismo è così condiviso anche da Aurelio Nervo, presidente di Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica: «Con il diciannovesimo incremento mensile consecutivo, a dicembre, anche grazie a un giorno lavorativo in più rispetto a dicembre

2014, il mercato cresce a doppia cifra, facendo concludere l'anno in linea con le aspettative. Dopo la svolta del 2014, primo anno di crescita seguito a 6 anni consecutivi in flessione, il 2015 - continua Nervo - può essere archiviato come un importante passo avanti verso la ripresa, ovvero verso volumi di immatricolazioni adeguati alle potenzialità di sviluppo del nostro Paese, un target che si colloca tra 1,8 e 1,9 milioni di immatricolazioni annuali. Per il 2016, possiamo contare su alcuni elementi incoraggianti per un ulteriore avvicinamento a questo obiettivo: non si tratta soltanto dell'andamento positivo degli ordini raccolti negli ultimi mesi e dei segnali di miglioramento dell'economia, ancora disomogenei per i vari settori e, nell'ambito della produzione industriale, trainati proprio dal settore auto». Per questo 2016 appena iniziato, però, si profila all'orizzonte una grande novità: per la prima volta dovrebbero sedersi intorno allo stesso tavolo Unrae, Gruppo FCA, Anfia e Federauto per creare quella condivisione di strategie che sono sempre mancate nel settore e che oggi più che mai sono fondamentali per far sì che la tanto agognata ripresa nel settore automotive venga confermata anche quest'anno. S DI MEO FONTE ANIFIA UNRAE MINISTERO DEI TRASPORTI AL 31 DIC 2015 FIAT PANDA FIAT PUNTO LANCIA YPSILON FIAT 500L VOLKSWAGEN GOLF FIAT 500 RENAULT CLIO FORD FIESTA VOLKSWAGEN POLO FIAT 500X FIAT 500L FIAT 500X VOLSKSWAGEN GOLP RENAULT CLIO NISSAN QASHQAI FIAT PANDA JEEP RENEGADE RENAULT CAPTUR PEUGEOT 2008 FORD FIESTA

Foto: I concessionari sono ottimisti sul consolidamento della ripresa del mercato dell'auto. Giudizio significativo perché da sempre proprio i concessionari sono stati gli operatori più prudenti

Milano

## **Dalle partnership alle acquisizioni in atto grandi manovre oltre confine**

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE È LA NUOVA FRONTIERA DELL'ATTIVITÀ PER LE FIERE ITALIANE ALLE PRESE CON UN MERCATO DOMESTICO MATURO E ANCORA POCO DINAMICO. ECCO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ

Sibilla Di Palma

Partnership, business unit dedicate, acquisizioni. L'internazionalizzazione è la nuova frontiera dell'attività per le fiere italiane alle prese con un mercato domestico maturo e ancora poco dinamico dopo gli ultimi anni di crisi. «La componente internazionale riveste una parte molto importante del nostro business plan da qui al 2018 - racconta Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera - Sono previsti infatti investimenti per rendere più internazionali le fiere in Italia». Oltre alla creazione quest'anno di una business unit dedicata al settore dell'internazionalità «che dovrà curare tutte le potenziali iniziative per sviluppare attività all'estero e per attirare espositori e buyers stranieri nelle fiere italiane». Tra queste, possibili progetti di acquisizione: «Nel 2015 abbiamo rilevato una manifestazione leader nel settore dell'ambiente in Brasile e quest'anno prevediamo una seconda operazione nel settore delle acque». L'intento è inoltre procedere con partnership ad hoc per organizzare delle manifestazioni nei paesi «per noi attualmente più interessanti, come il Sud Est asiatico, la Cina, il Sud Africa e la Russia, con uno sguardo particolare ai settori del turismo e dell'ambiente». Intende rafforzare ulteriormente la propria presenza all'estero come driver di crescita nei settori di punta agroalimentare e delle costruzioni Veronafiere. «In quest'ottica, per il 50° Vinitaly e per il 51° Marmomacc continuerà la collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico e con Ice - Trade Agency che punta a potenziare le eccellenze fieristiche del paese a livello internazionale», sottolinea Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere. L'obiettivo è poi concentrarsi su realtà emergenti come Africa, Medio Oriente e Brasile: «Nel continente africano guardiamo in particolare all'Egitto. Per questo abbiamo deciso di aprire un ufficio di rappresentanza a Il Cairo». Altro mercato promettente per le imprese italiane, aggiunge Mantovani, è l'Etiopia. «Per la prima volta coordineremo una partecipazione collettiva di aziende alla nona edizione di Agrifex - Specialized International Agriculture and Food Exhibition ad Addis Abeba (in programma dal 12 al 16 maggio prossimi)». Un'attenzione all'internazionalità che caratterizza anche Fiera Milano, la cui politica passa in primo luogo attraverso «l'incremento del numero di espositori e di buyer stranieri presenti nelle fiere italiane», spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato della società. In particolare, l'interesse è rivolto verso i paesi dell'Ex Unione Sovietica e l'Iran dove c'è una grande richiesta di prodotti italiani: «Stiamo per questo creando delle reti di agenti e di scouting per intercettare nuovi potenziali compratori in questi mercati». Strategia che passa anche attraverso una fase di sviluppo delle fiere già presenti all'estero, «che stiamo cercando di far crescere in termini di dimensioni», e attraverso una politica di alleanza con grandi player internazionali «per rafforzare la presenza su mercati come il Sud Africa e il Brasile». Punta a far arrivare la componente estera a una quota del 30% del fatturato nell'arco di tre anni (a fronte dell'attuale 20%) Fiera Bologna. «Vogliamo continuare a investire in Russia dove organizziamo due volte all'anno una manifestazione dedicata alla calzatura di qualità italiana in collaborazione con Anci - sottolinea Antonio Bruzzone, direttore generale operativo della società - Da quest'anno, inoltre, la mostra illustratori che teniamo in Giappone nell'ambito della Fiera del Libro per Ragazzi verrà proposta anche in Cina». Sempre a partire dal 2016, inoltre, la fiera professionale per l'industria della bellezza Cosmoprof organizzata a Hong Kong «si sdoppierà in due quartieri della città. Oltre alla location storica, prenderemo infatti in gestione anche un quartiere fieristico vicino all'aeroporto in modo da dare spazio a tutte le aziende interessate a esporre i propri prodotti». Sta lavorando su più fronti in ottica internazionale anche Fiera di Vicenza. L'obiettivo è in particolare migliorare la seconda edizione di VicenzaOro Dubai, prevista dal 14 al 17 aprile prossimi. In quest'ottica, «è partito, a fine novembre, un Road Show di presentazione in 23 paesi e 31 città per coinvolgere nuovi buyer, presentare loro le

opportunità di business e definire accordi con local key player del comparto», spiega Matteo Marzotto, presidente dell'ente. La fiera punta inoltre a cogliere le opportunità offerte anche da altri paesi come gli Stati Uniti, la Cina e l'India tramite l'esportazione ai Trade Show di Las Vegas, Hong Kong e Mumbai dei brand di VicenzaOro: Trendvision Jewellery + Forecasting, osservatorio sulle nuove tendenze del mondo del gioiello, VicenzaOro I Love It, format che permette ai marchi italiani di presidiare i mercati a più alto potenziale, e T-Gold International, vetrina internazionale per macchinari e 'innovazione».. Un trend, quello legato all'internazionalizzazione, che interessa anche le realtà più piccole come Fiera Bolzano. «Stiamo valutando l'esportazione di alcuni prodotti fieristici legati alle tematiche forti dell'Alto Adige - commenta Thomas Mur, direttore Fiera Bolzano - Tra queste, Klimahouse e Interpoma, manifestazione dedicata alla coltivazione, conservazione e commercializzazione della mela». S DI MEO FONTE AEFI

Foto: Nelle foto qui a destra Lorenzo Cagnoni (1) presidente Rimini Fiera; Corrado Peraboni (2) amm. del Fiera Milano; Giovanni Mantovani (3) direttore generale Veronafi; Antonio Bruzzone (4) direttore generale operativo BolognaFiere; Matteo Marzotto (5) presidente Fiera di Vicenza

Foto: Alcune Fiere hanno costituito business unit che si dedicano esclusivamente alle attività oltre confine, diventate un capitolo importante nei bilanci delle società italiane. Anche sul fronte degli investimenti che sono in crescita. Un po' tutte le Fiere stanno spendendo all'estero

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ORA TEMONO CHE VENGANO AUMENTATE LE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

## **Senza Tasi il Comune perde 4,5 milioni**

CRISTINA BENENATI

L'abolizione della tassa sulla prima casa alleggerirà di circa 200 euro il carico fiscale pro-capite sulle spalle dei contribuenti savonesi. In media, se non verranno fuori sorprese o ritocchi su aliquote di altre imposte, un savonese che l'anno scorso ha tirato fuori 760 euro, ne dovrà pagare 560, quindi. L'abolizione della Tasi, come già anticipato nei mesi scorsi dall'assessore al Bilancio, Luca Martino, farà entrare circa 4 milioni e mezzo di euro in meno nelle casse di Palazzo Sisto Sisto.

Seppur lieve, il calo di tasse è ritenuto fondamentale dall'Anci, non tanto per l'entità delle tasse in meno, ma perché l'abolizione avrà il merito di ristabilire un po' di fiducia fra la politica e i cittadini, persa sotto il peso di imposte sempre più salate. Il timore a questo punto, da parte delle associazioni di categoria, è per eventuali aumenti su altre aliquote. Sorprese spiacevoli, ad esempio, sulla tassa rifiuti, che dipende unicamente dal contratto che il Comune stipula per la raccolta. In pratica, più la società di servizi presenta un conto elevato e più i cittadini sono costretti a sobbarcarsi una tassa rifiuti elevata. E Savona non fa sconti, malgrado le crescenti percentuali di raccolta differenziata con la riduzione dei rifiuti in discarica, il servizio costa sempre più caro.

L'annuncio del governo Renzi sulla cancellazione della Tasi non riguarda però le seconde case: dei 5,7 milioni che sarebbero dovuto entrare in Comune per i servizi indivisibili, ne entreranno circa 1,2. A questi, si devono sommare le altre due voci più consistenti dell'Imu e della Tari, la tassa sui rifiuti, per un totale di circa 40 milioni di euro. A dover ancora entrare a Palazzo sono le tasse «evase» nel 2014 e nel 2013. Il meccanismo del recupero si conferma infatti piuttosto lento. Nelle case e nei negozi dei savonesi in questi mesi sono arrivate circa 7500 lettere di accertamenti e solleciti per le tasse sui rifiuti non ancora pagate. Un totale di 3,1 milioni di euro che sono stati «evasi» e che il Comune attraverso la ditta Ica, incaricata di sbrigare le pratiche di riscossione, sta tentando di far rientrare nelle casse di Palazzo Sisto.

Il «buco» del 2013, quando la tassa si chiamava ancora Tares, a fine estate era di 1,4 milioni di euro (su 12 circa previsti) e chi ha ricevuto l'avviso di accertamento dovrà pagare anche una sanzione pari al 30 per cento del dovuto. Nessuna multa, invece ai contribuenti che non hanno pagato la Tari nel 2014 (devono ancora essere incassati 1,7 milioni). BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il commento dell'Ifel: non servono regolamenti ad hoc

## Mediazione estesa

Soggette le cause su tributi locali  
SERGIO TROVATO

Per reclamo e mediazione che dal 1° gennaio scorso si applicano anche alle controversie riguardanti i tributi locali non serve che gli enti adottino un regolamento ad hoc. Spetta al funzionario responsabile la decisione finale sull'adozione dei provvedimenti di riesame o sulla definizione delle questioni tramite mediazione. Le sentenze potranno essere sospese anche in appello e in Cassazione, e in quest'ultimo caso senza dover dimostrare la fondatezza della pretesa che si fa valere in giudizio. La compensazione delle spese processuali potrà essere disposta dal giudice solo in casi eccezionali, osservando dei criteri rigidi e con un'adeguata motivazione. Sono alcune delle novità importanti introdotte con la riforma del processo tributario che l'Istituto di finanza degli enti locali (Ifel) ha commentato in una nota di approfondimento diffusa il 18 dicembre scorso, fornendo delle indicazioni ai comuni sull'interpretazione delle nuove norme processuali. Reclamo e mediazione. In primo luogo, la nota Ifel pone in risalto che in seguito alle modifiche apportate alla disciplina del processo, il reclamo e la mediazione non saranno più un'esclusiva delle controversie relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Anche le cause sui tributi locali, il cui valore non sia superiore a ventimila euro, saranno soggette alla presentazione di un ricorso che in via preventiva vale come reclamo. Il reclamo può contenere una proposta di mediazione, in via amministrativa, finalizzata a ottenere una rideterminazione del tributo dovuto, prima che la causa passi in caso di esito negativo al vaglio giudiziale. È fissato un termine minimo di 90 giorni, per consentire alle parti di poter definire la controversia tramite la mediazione, prima di costituirsi in giudizio e adire la Commissione tributaria. Tra l'altro l'amministrazione, qualora non intenda accogliere il reclamo o la proposta di mediazione, a sua volta può formulare una propria proposta tenuto conto dell'incertezza delle questioni trattate, del grado di sostenibilità della pretesa tributaria e del principio di economicità dell'azione amministrativa. Il ricorso può essere depositato in commissione solo dopo che sia trascorso il tempo utile (90 giorni) a esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Nella nota viene precisato, inoltre, che «il nuovo istituto non necessita di essere recepito in un regolamento comunale, operando ex lege», e che la decisione finale, «indipendentemente dall'individuazione di apposita struttura deputata all'esame del reclamo, non può che restare in capo al funzionario responsabile d'imposta». Sospensiva sentenze. Si estende, dunque, la tutela cautelare nel processo tributario anche alle sentenze, prima riservata solo agli atti impositivi. Nei vari gradi di giudizio i contribuenti possono chiedere la sospensione delle pronunce di primo grado, d'appello e, prima ancora, delle pretese tributarie, se sussistono gravi e fondati motivi o nelle more del processo possono subire danni gravi e irreparabili. In caso di proposizione del ricorso per Cassazione, sottolinea la nota della fondazione Anci, «non è ovviamente richiesta la dimostrazione del fumus boni iuris, dato che il giudice d'appello sospende una propria sentenza». Condanna alle spese. La legge di riforma, infine, limita il potere del giudice di compensare le spese processuali. Nella nota si pone in rilievo che il nuovo articolo 15 del decreto legislativo 546/1992, quasi interamente riscritto, «impone criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza». Le spese processuali, infatti, potranno essere compensate solo per gravi ed eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca, ed è imposto al giudice di indicare le motivazioni nella pronuncia. La regola è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla controparte. Quindi, chi dà luogo a una controversia che potrebbe essere evitata usando l'ordinaria diligenza deve sopportare i costi del processo. Per esempio, è giustificata la compensazione solo se la causa riguarda una questione nuova o complessa oppure si verifica un cambiamento di orientamento della giurisprudenza sull'argomento che forma oggetto del contendere.

**Cosa cambia** Reclamo e mediazione Reclamo e mediazione sono imposti anche per le controversie riguardanti i tributi locali se il loro valore non è superiore a 20 mila euro Non sono soggette a reclamo le controversie di valore indeterminabile Le parti hanno 90 giorni di tempo per poter rideterminare il quantum preteso dall'amministrazione in seguito alla proposta di mediazione, prima di costituirsi in giudizio Il ricorso, che in primo luogo vale come reclamo in via amministrativa, si può depositare in commissione solo dopo 90 giorni dalla notifica all'ente impositore È competente il funzionario responsabile dell'ente a decidere sul reclamo e la mediazione Non serve che l'ente locale emani un regolamento per recepire le disposizioni di legge

NEL 2016 PREVISTO UN ALLENTAMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE TASSE EVASE

## La Tasi abolita fa risparmiare 4,5 milioni di euro ai savonesi

La misura, decisa dal Governo, riguarda solo la prima casa Rifiuti: i ritardi sulla differenziata rischiano di costare cari Il Comune deve recuperare oltre tre milioni di euro relativi al 2013 e 2014

CRISTINA BENENATI

SAVONA. L'abolizione della tassa sulla prima casa alleggerirà di circa 200 euro il carico fiscale pro-capite sulle spalle dei contribuenti savonesi. In media, se non verranno fuori sorprese o ritocchi su aliquote di altre imposte, un savonese che l'anno scorso ha tirato fuori 760 euro, ne dovrà tirare fuori 560, quindi. L'abolizione della Tasi, come già anticipato nei mesi scorsi dall'assessore al Bilancio, Luca Martino, farà entrare circa 4 milioni e mezzo di euro in meno nelle casse di Palazzo Sisto Sisto. Seppur lieve, il calo di tasse è ritenuto fondamentale dall'Anci, non tanto per l'entità delle tasse in meno, ma perché l'abolizione avrà il merito di ristabilire un po' di fiducia fra la politica e i cittadini, persa sotto il peso di imposte sempre più salate. Il timore a questo punto, da parte delle associazioni di categoria, è per eventuali aumenti su altre aliquote. Sorprese spiacevoli, ad esempio, sulla tassa rifiuti, che dipende unicamente dal contratto che il Comune stipula per la raccolta. In pratica, più la società di servizi presenta un conto elevato e più i cittadini sono costretti a sobbarcarsi una tassa rifiuti elevata. E Savona non fa sconti, malgrado le crescenti percentuali di raccolta differenziata con la riduzione dei rifiuti in discarica, il servizio costa sempre più caro. L'annuncio del governo Renzi sulla cancellazione della Tasi non riguarda però le seconde case: dei 5,7 milioni che sarebbero dovuti entrare in Comune per i servizi indivisibili, ne entreranno circa 1,2. A questi, si devono sommare le altre due voci più consistenti dell'Imu e della Tari, la tassa sui rifiuti, per un totale di circa 40 milioni di euro. A dover ancora entrare a Palazzo sono le tasse «evase» nel 2014 e nel 2013. Il meccanismo del recupero si conferma infatti piuttosto lento. Nelle case e nei negozi dei savonesi in questi mesi sono arrivate circa 7500 lettere di accertamenti e solleciti per le tasse sui rifiuti non ancora pagate. Un totale di 3,1 milioni di euro che sono stati «evasi» e che il Comune attraverso la ditta Ica, incaricata di sbrigare le pratiche di riscossione, sta tentando di far rientrare nelle casse di Palazzo Sisto. Il «buco» del 2013, quando la tassa si chiamava ancora Tares, a fine estate era di 1,4 milioni di euro (su 12 circa previsti) e chi ha ricevuto l'avviso di accertamento dovrà pagare anche una sanzione pari al 30 per cento del dovuto.

Foto: Un'immagine dall'alto del centro ottocentesco di Savona

Milazzo, incontro tra l' assessore Trimboli e il vicepresidente nazionale Simone

## **Borghi d ' Italia, richiesta presentata**

3 (l.f.) La città del Capo spera a questo punto di ottenere il via libera MILAZZO L ' inserimento di Milazzo all ' in terno dei " Borghi più belli d ' Ita lia " attraverso il riconoscimento onorario. L ' ha chiesto l ' asses sore al Turismo Piera Trimboli al vicepresidente dell' associazione nazionale " Borghi più belli d ' Italia " , Giuseppe Simone, nel corso di un incontro in cui si è discusso delle prospettive di crescita della città del Capo. Attualmente sono 242 i borghi italiani che hanno ottenuto la speciale certificazione e vengono descritti dalla guida specializzata che l ' associazione, nata su impulso della Consulta del turismo dell ' Anci, ogni anno pubblica e distribuisce in miSarebbe però solo un riconoscimento onorario in quanto interessa i Comuni con 15.000 abitanti gliaia di copie. In Sicilia attualmente sono 17 i comuni che hanno ricevuto questo importante riconoscimento. «Abbiamo chiesto un riconoscimento onorario - ha spiegato l ' esponente della giunta Formica - perché l ' iscrizione è consentita solo ai Comuni che hanno un numero massimo di 15.000 abitanti, secondo le previsioni del loro statuto. Milazzo però, come già avvenuto per Erice presente nella guida - ha tutti i requisiti richiesti e cioè l ' inte grità del tessuto urbano, l ' ar monia architettonica, la vivibiProposta. Trimboli e Simone a conclusione dell ' incontro lità del borgo, la qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato e i servizi al cittadino. Mi auguro, dunque, che la richiesta venga accolta per poter usufruire di tutte le opportunità, la visibilità, i progetti promozionali a livello internazionale ed anche delle opportunità delle produzioni locali. Una scommessa, insomma, che se vinta sarebbe per la nostra città di richiamo nazionale e non solo». La proposta adesso dovrà essere vagliata dall ' associazione. Del resto per entrare a far parte della lista, anche come semplici " testimonial " , occorre rispettare prescrizioni precise e rigidissime legate non solo al numero di abitanti ma anche al patrimonio storico e artistico, al paesaggio e al rispetto del territorio e delle sue tradizioni. «Occorre rispettare i dettami dello statuto e della nostra " Carta di qualità " - dice Simone - e proseguire il percorso comune volto a promuovere i borghi ma anche a proteggerli. Ogni piccolo Comune che ha caratteristiche adatte può chiedere di essere valutato dall ' associazio ne, sulla base di una istanza del consiglio comunale. Le verifiche sono molto precise».

«No all'accorpamento dei comuni» Una proposta di legge nazionale cancellerebbe 314 centri su 377  
**«No all'accorpamento dei comuni»**

«No all'accorpamento dei comuni»

Una proposta di legge nazionale cancellerebbe 314 centri su 377

CAGLIARI I Comuni sotto i 5mila abitanti dovranno fondersi in un unico municipio. A presentare la proposta choc è stata una pattuglia di 20 deputati Pd, guidata dal marchigiano Emanuele Lodolini. Se passasse - è all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera - 314 Comuni sardi su 377, l'84 per cento, sarebbero spazzati via. Il primo a tirar su le barricate è Antonio Satta, segretario dell'Upc e sindaco di Padru: «Vogliamo certificare la morte - scrive - delle autonomie locali in Italia, dove il 70 per cento dei Comuni ha meno di 5mila abitanti. Con l'annunciato accorpamento, o con la soppressione, verrebbero cancellati secoli di storia e di crescita sociale» Per Satta «siamo di fronte a un attentato alla democrazia che, oltre a violare la Carta Costituzionale, non tiene conto delle esigenze dei singoli Comuni». È proprio l'Upc a sostenere che non è questa la strade per fermare lo spopolamento: «Con la continua chiusura di tanti uffici pubblici, Poste, scuole e caserme, i piccoli municipi vanno difesi non certo cancellati». La conclusione del segretario dell'Upc e consigliere nazionale dell'Anci è perentoria: «Sugli accorpamenti, la Costituzione prevede il referendum e non sono ammesse le scorciatoie».

## «Comuni siciliani in fin di vita Governo e Regione fanno qualcosa»

Tagli e penalizzazioni Il sindaco di Canicattini, Paolo Amenta: «Renzi e Crocetta ci ascoltino»

C ANICATTINI . «Se qualcuno voleva portare alla morte i Comuni siciliani ci sta riuscendo tra il silenzio della politica regionale e nazionale. Quanto tempo ci vorrà ancora affinché Renzi e Crocetta si rendano conto che la situazione dei Comuni siciliani è diversa dal resto d'Italia? ». A ribadirlo è il vice presidente dell'Anci Sicilia e sindaco di Canicattini Paolo Amenta il quale ha evidenziato che il 2016, per i Comuni siciliani, si è aperto senza prospettive. Aspettano ancora dalla Regione i finanziamenti del 2015, mentre già si annunciano nuovi tagli e penalizzazioni con sanzioni per la differenziata e il pignoramento di Riscossione Sicilia. La Regione deve ai Comuni oltre 500 milioni di euro per il 2015 e già nella nuova Finanziaria si annunciano ulteriori tagli dopo quelli subiti in questi anni che hanno visto ridursi dal 2011 a oggi i fondi destinati ai Comuni da 960 milioni a 300 milioni di euro. «Un quadro finanziario e complessivo - dice Amenta ancora più drammatico di quello dello scorso anno, che penalizzerà ulteriormente i Comuni. E qualora non bastasse, anziché mettere i Comuni in condizioni di vivere, se ne decreta la sicura morte, minacciandoli di sanzioni come fa l'assessorato regionale all'Energia con l'addizionale del 20% sul tributo di conferimento in discarica, se non si raggiungono i livelli minimi di raccolta differenziata, o di pignoramento di oltre 60 milioni di euro come fa Riscossione Sicilia per crediti vantati». E qui, come rileva Amenta, si è al paradosso perché si tende a dimenticare e a scaricare sui Comuni tutte le lacune e le responsabilità della Regione che, a cominciare dalla differenziata, è ancora all'anno zero, senza impianti di compostaggio, piattaforme sovracomunali per i conferimenti, senza un piano regionale dei rifiuti, e con la proposta di trasferire i rifiuti all'estero che aggraverebbe di un ulteriore 30% sui costi di conferimento che come si sa sono a carico dei cittadini. Così per le riscossione dei crediti: da un lato la Regione non trasferisce quanto dovuti ai Comuni costretti a fare sempre più debiti con le banche-tesorerie per continuare a garantire stipendi e servizi, e da oggi neanche più quello, visto che le banche hanno chiuso le porte, e dall'altra mette in moto Riscossione Sicilia per pignorare i fondi, che però non ce ne sono che le casse comunali da tempo sono vuote, per crediti vantati. A ciò si aggiunga il fallimento decretato per il Terzo Settore che con molti sacrifici sinora ha garantito ai cittadini e ai Comuni tutta una serie di servizi sociali (anziani, disabili, famiglie disagiate, assistenza domiciliare, comunità alloggio, e così via) che di certo non potranno più essere garantiti non avendo più crediti dalle banche e non ricevendo i pagamenti che gli sono dovuti, mentre i dipendenti da mesi, e forse da anni, attendono gli stipendi. E poi bisogna considerare il fallimento decretato per il terzo settore che con molti sacrifici sinora ha garantito ai cittadini e ai Comuni tutta una serie di servizi sociali (anziani, disabili, famiglie disagiate, assistenza domiciliare, comunità alloggio, e così via) che di certo non potranno più essere garantiti non avendo più crediti dalle banche e non ricevendo i pagamenti che gli sono dovuti, mentre i dipendenti da mesi, e forse da anni, attendono gli stipendi. «E allora - conclude il vicepresidente di Anci Sicilia - con un quadro del genere che prevede ancora tagli e penalizzazioni, in totale assenza di interlocutori, i Comuni come possono stare tranquilli in questo 2016, se vedono ridotti o cancellati i servizi, non hanno più crediti dalle banche-tesorerie, e non hanno nessuna certezza per la stabilizzazione dei precari. Ci chiediamo quanto tempo ci vorrà ancora affinché Renzi e Crocetta si rendano conto che la situazione dei Comuni siciliani è diversa dal resto d'Italia? Per questo, al di là delle appartenenze, chiediamo all'Ars e al governo regionale se questa situazione disastrosa può rappresentare il futuro. Per cui, ci invitino, come promesso dal presidente del Consiglio, a un confronto su questi temi tra Presidenza del Consiglio, Presidenza della Regione e vertici di Anci Sicilia». PAOLO MANGIAFICO

Uffici postali salvi, l'Anci soddisfatta: centri fondamentali

## Uffici postali salvi, l'Anci soddisfatta: centri fondamentali

Uffici postali salvi,  
l'Anci soddisfatta:  
centri fondamentali

Arriva anche dall'Anci Friuli Venezia Giulia un plauso alla decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio di sospendere il provvedimento di chiusura degli uffici postali nei comuni che, anche nella nostra regione, rischiavano di perderli. Da sempre in prima linea a fianco delle amministrazioni comunali, era stato proprio l'Anci a riunire in un fronte comune e sostenere finanziariamente il ricorso legale dei 12 sindaci che si sono rivolti al Tar contro il provvedimento di Poste: Coseano, Dignano, Fagagna, Gemona del Friuli, Maniago, Pavia di Udine, Premariacco, Rive d'Arcano, Ruda, Sequals, Sesto al Reghena, Tolmezzo. Da qui, la «grande soddisfazione perché la battaglia intrapresa ha dato un primo importante risultato». Già nei mesi scorsi, l'Anci aveva evidenziato come la conferma di procedere alla chiusura rappresentasse «una decisione unilaterale di Poste, che non aveva rispettato l'impegno di convocare un tavolo di confronto concordato proprio tra Poste e Regione e in cui Anci - continua la stessa associazione - avrebbe dovuto esporre le ragioni e le proposte dei territori coinvolti». Secondo il presidente dell'Anci, Mario Pezzetta, la sostenibilità dei servizi è un cardine fondamentale per la vita dei territori. «Anci si è subito schierata a fianco dei comuni interessati dalle chiusure - ha detto -. Gli uffici postali dei piccoli centri dovrebbero diventare centri multiservizi fondamentali per le comunità, punto di riferimento per tutti i cittadini, in particolare gli anziani che hanno difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali. Anche se bisognerà aspettare giugno per il giudizio definitivo - ha concluso -, questa sentenza evita un procedimento che contribuirebbe a lasciare sempre più soli i piccoli centri».

FUSIONI SOCIALE

## COMUNI UNITEVI, PERCHÉ IL BONUS RADDOPPIA

R.P.

Adicembre la commissione bilancio della Camera ha deliberato il raddoppio degli incentivi economici per i processi di fusione tra Comuni, che passano così dal 20 al 40 per cento dei trasferimenti erariali ricevuti da ciascun ente nel 2010. Secondo i dati di Anci Toscana dalle fusioni sono già nati 8 nuovi Comuni, mentre in 59 municipi si sta discutendo per dare vita a 29 nuovi Comuni unici. Sono 17 le ipotesi di fusione già sottoposte al referendum: in otto casi la popolazione si è espressa favorevolmente, in altri otto ha detto no, mentre per Abetone e Cutigliano il referendum si è concluso con un pareggio e adesso sta alla Regione decidere il da farsi. A breve andranno alle urne i cittadini di Castellina Marittima e Riparbella, Capolona e Castiglion Fibocchi. Sono molti i Comuni in cui la discussione si è fermata al livello politico, senza mai approdare al passaggio referendario (Gaiole in Chianti e Radda in Chianti; Cantagallo, Vaiano e Vernio; Arcidosso e Castel del Piano; Gambassi Terme e Montaione; Montagna Pistoiese). Altri stanno valutando la possibilità di unirsi e vedremo se arriveranno al referendum (Montalcino e San Giovanni d'Asso; Castel Focognano e Talla; Piazza al Serchio e San Romano in Garfagnana; Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo). Secondo l'Irpet, gli incentivi statali «sono di tutto rilievo per piccole realtà: un Comune nato da una micro fusione, come Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca (800 abitanti dopo la fusione), riceve un contributo annuo pari 110 mila euro, mentre un Comune medio come Figline e Incisa (23 mila abitanti) circa un milione di euro per anno. Il contributo è previsto per i dieci anni successivi alla fusione». Una bella spinta a fare massa critica.

Foto: ROMA

Foto: 59

Foto: I Comuni toscani sulla via della fusione per dar vita a 29 nuovi municipi

CONTI PUBBLICI E NOVITÀ

## **Sindaci a " rapporto " all ' Anci sul patto di stabilità**

Oltre 220 amministratori locali, tra sindaci, consiglieri e dirigenti di circa 150 tra Comuni e Aree Vaste del Piemonte hanno partecipato sabato all'incontro sulla legge di stabilità 2016, organizzato da Anci nazionale, Anci Piemonte e Fondazione iFel. Sul tappeto luci e ombre di una rivoluzione normativa che segna l'avvio di un cambio di rotta storico per il sistema dei Comuni. Molte le domande che sindaci e amministratori del territorio hanno potuto rivolgere direttamente ai relatori, allo scopo di chiarire dubbi e i nodi irrisolti della legge di stabilità, soprattutto in materia di vincoli di spesa e, tra le novità normative, di blocco delle aliquote comunali per il 2016. «In vista di scadenze importanti come la chiusura dei bilanci comunali, prevista per il mese di marzo ha ricordato il sindaco di Novara Ballarè nel suo discorso - abbiamo sentito l'esigenza di dedicare ai sindaci e agli amministratori piemontesi un incontro di approfondimento con interlocutori esperti e qualificati».

INCHIESTA / Le maxiconcessioni (della durata di 12 anni) riguardano solo la distribuzione ma all'interno dei servizi è prevista una quota di opere che saranno assegnate in seguito dai nuovi aggiudicatari

## **Bandi del gas, gare ricche ma con pochi lavori edili**

Milano (gara da 1,3 miliardi) porta il metano al centro, Torino (investimenti per 29 milioni) rinnova le reti - Ma per l'Ance le procedure rischiano di finire in tribunale  
ALESSANDRO LERBINI

Le concessioni di servizi, e in particolare i bandi per la distribuzione del gas, hanno dato a fine 2015 una scossa al mercato degli appalti, ma per le imprese di costruzioni le opportunità non sono così numerose e "ricche" nonostante i maxi-valori dei bandi, riconducibili unicamente al servizio e non ai lavori. Il bando più rilevante, da 1,369 miliardi distribuiti in 12 anni, lo ha promosso il Comune di Milano (che fa da capofila a sette comuni limitrofi). L'importo è formato dalla somma dei valori contrattuali per singoli comuni dell'ambito. Il documento guida specifica quali saranno i lavori che interesseranno il territorio, ma l'entità non è stabilita anche perché la voce "opere" fa parte dell'offerta che dovrà essere formulata dai nuovi gestori. «Nell'ambito di Milano - spiega Luigi Vigani, direttore del settore politiche ambientali ed energetiche del Comune e responsabile del procedimento - i gestori uscenti sono A2A, 2I Rete gas e Italgas. Qui al Comune non abbiamo il quadro completo delle opere che verranno realizzate perché dipendono direttamente dai gestori del servizio di distribuzione. Il centro di Milano, però, dovrà passare dal gasolio al metano e questo avverrà attraverso l'adeguamento della rete». Gli interventi di estensione delle reti costituiscono la parte più dettagliata degli elementi programmatici di sviluppo e tengono conto dello sviluppo urbanistico previsto dai Comuni, delle previsioni di sviluppo demografico dell'area in esame, dei piani urbanistici già approvati dai comuni e della conseguente necessità di ampliamento e potenziamento degli impianti e delle reti, della necessità di metanizzare insediamenti esistenti alimentati a gasolio o gas liquido. Il territorio dell'ambito di Milano 1 è caratterizzato da una metanizzazione diffusa capillarmente nata prima degli anni '50 con l'avvio delle attività del gruppo Eni. Non sono previste pertanto nuove metanizzazioni, ma esclusivamente interventi di completamento del sistema distributivo al servizio di insediamenti relativi a nuovi comparti di ampliamento o di trasformazione urbanistica. Si procederà con una graduale sostituzione degli impianti a gasolio con impianti a metano, allo scopo di ridurre costi economici ed ambientali, con particolare riferimento al contenimento delle polveri sottili. Questa tipologia d'interventi si rende necessaria in tutti i comuni e in particolare nel centro di Milano, dove sussiste tuttora un notevole numero di fabbricati alimentati a gasolio. Allo scopo di favorire la trasformazione degli impianti di riscaldamento di questi fabbricati il piano dovrà prevedere di poter alimentarne in prospettiva il maggior numero possibile eventualmente potenziando l'attuale rete con linee di distribuzione integrative che raggiungano il centro urbano. A Torino una stima generica di lavori è stata quantificata, ma il valore delle opere non è legato in alcun modo all'importo del bando (333 milioni per la distribuzione) promosso dal Comune. «Nel documento guida - ha detto Laura Alesiani, del servizio amministrazione e controllo dell'area risorse idriche e qualità dell'aria del Comune e responsabile del procedimento - è riportata una stima degli investimenti in reti e nuovi allacci che ammonta a 29,1 milioni. In questo ambito sono racchiusi 48 comuni». Considerando anche gli interventi sui contatori, per un costo presunto di 13 milioni, il 58% dei nuovi investimenti a Torino e provincia riguarderà le reti, il 31% i contatori e l'11% gli allacci. Tra gli interventi minimi più significativi previsti dal documento guida c'è l'estensione della rete a Trana (2,2 milioni) e le sostituzioni delle reti in ghisa a Collegno (3,1 milioni). Anche il bando promosso dal Comune di Massa riguardante l'ambito di Massa Carrara prevede la sola distribuzione del gas. L'importo è di 176 milioni. «Di lavori - dichiara il responsabile del procedimento, Fabio Mercadante - ce ne saranno pochissimi. I gestori uscenti sono Italgas e 2I Reti gas. L'importo del bando è dato dall'utile del gestore sul fatturato per il periodo di 12 anni. Le reti hanno un valore di 22 milioni a Massa, 24 milioni a Carrara e 80 milioni in Lunigiana. Purtroppo con queste gare ci andremo a perdere: attualmente il canone in nostro favore è di 850mila euro più Iva all'anno, con i

nuovi gestori scenderà a 150mila euro all'anno». Tra i gestori, Italgas a fine 2014 era concessionaria del servizio di distribuzione in 1.308 comuni. Gli investimenti tecnici sono stati di 310 milioni, in calo di 8 milioni (-2,5%) rispetto al 2013. Gli investimenti della rete (203 milioni), in riduzione di 12 milioni, hanno riguardato principalmente iniziative di sviluppo (estensioni e nuove reti) e il rinnovo delle tratte di tubazione obsolete, anche attraverso la sostituzione di tubazioni in ghisa. La riforma del servizio nazionale di distribuzione del gas naturale è stata oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi legislativi, l'ultimo dei quali, contenuto nell'art. 47bis del DL 159/2007 e nei successivi decreti ministeriali, ha portato alla definizione di 177 Ambiti territoriali minimi (Atem) attraverso cui obbligatoriamente svolgere l'attività di distribuzione del gas naturale. Lo scopo di tale intervento normativo è stato di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, prevedendo di conseguenza che i singoli enti locali appartenenti a ciascun Atem affidino tale servizio tramite gara unica a un unico operatore. La pubblicazione dei bandi per il gas ha però provocato la reazione dell'Anici. «Ci aspettiamo un gesto riparatore da parte del Parlamento rispetto all'inerzia del Governo riguardante la richiesta - pacificamente acquisita da tutte le parti politiche - di rinviare i termini per bandire le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte dei Comuni, o eliminare le sanzioni per le amministrazioni che non hanno rispettato il termine». Lo ha affermato il delegato Anici alla Finanza locale, Guido Castelli, che ripercorre la vicenda della riforma delle gare di distribuzione del gas. «Avevamo chiesto con forza, insieme alle Regioni, di inserire il rinvio del termine del 31 dicembre scorso e l'eliminazione delle sanzioni già nel decreto Milleproroghe, alla luce della generale confusione indotta dalle nuove disposizioni e della fattiva impossibilità da parte dei Comuni di adempiere alle scadenze indicate. E infatti, su 100 Comuni interessati, solo una decina sono riusciti a indire la gara. Il Governo però non ha battuto colpo, e questo ci ha lasciati abbastanza disorientati». «Se il Parlamento non provvederà a sanare questa situazione nel corso della definitiva approvazione del Milleproroghe - conclude Castelli - il rischio è che le gare si svolgano tutte in tribunale, visto l'elevatissimo rischio di contenziosi che deriverebbe dall'applicazione delle attuali disposizioni».

**CONCESSIONI DI SERVIZI: I VALORI NON SI TRAMUTANO IN** Valori assoluti

**MERCATO LAVORI PUBBLICI: IL PESO DEI BANDI IN BASE** Focus puntato sulle concessioni di servizi: i 6,4 miliardi rilevati dal Cresme nel 2015 fanno riferimento all'investimento complessivo dei bandi ma non alla quota lavori che risulta non quantificabile (ma in ogni caso minoritaria). Il 74% dei bandi riguarda la sola esecuzione (l'incidenza dei lavori è del 42%)

**OPERE EDILI** Numero e importo dei bandi per tipologia d'intervento

**ALLE PROCEDURE** Numero e importo dei bandi

L DIBATTITO |

## **Michele Drosi: «L'Area vasta è un ente che si costruisce con il contributo decisivo di sindaci e amministratori locali»**

Mazzei: « Il capoluogo si faccia sentire. Non è più possibile dilazionare questi argomenti»

Michele Drosi «FRA UN ANNO scade il termine di approvazione di tutti i piani Strutturali della Calabria, dopo le proroghe degli ultimi tre anni, la nuova Legge Urbanistica non prevede nuovi ritardi per l'approvazione dei Piani Strutturali Comunali, diversamente si procederà alla nomina del Commissario ad Acta, come rappresentato dall'importante convegno degli amministratori -tecnici e Giunta Regionale del 15 gennaio scorso al Centro Agroalimentare di Lamezia Terme, conclusa dal presidente Oliverio». A ricordarlo è Attilio Mazzei, consigliere nazionale Anci. «Della città di Catanzaro, dei suoi servizi, del suo centro storico, della sua funzione, dell'area Catanzaro-Lamezia, della polarità di Germaneto, del suo hinterland, della riforma "Delrio" sulle province, dell'area Vasta CatanzaroLamezia, dei comuni confinanti, degli ambiti turistici e di Giovinò, - si chiede Mazzei chi ne discute? «Se l'amministrazione della città capoluogo, esiste, - conclude Mazzei -si faccia sentire. Non è più possibile dilazionare questi argomenti». Secondo Michele Drosi vice segretario provinciale Pd e Presidente Anci Calabria dei Piccoli Comuni: «In un contesto di complessa riorganizzazione e ristrutturazione del sistema delle autonomie locali, la Provincia di Catanzaro, pur tra tante difficoltà, è riuscita a mantenere una discreta qualità dei servizi, senza mettere in mobilità nessun dipendente, garantendo agli stessi tutti gli emolumenti dovuti, sottoscrivendo il contratto decentrato e disegnando una nuova macrostruttura a supporto di un Ente snello ed efficiente». «Dal punto di vista giuridico, l'articolo 1 comma 3 della legge 56/2014 - spiega Drosi definisce espressamente la Provincia come "Ente territoriale di Area Vasta" e, al comma 87, ribadisce che le funzioni fondamentali sono esercitate dalla Provincia "quali enti con funzioni di Area Vasta". Al contempo, però, - prosegue Drosi - lo stesso articolo 1, al comma 57, prevede che gli Statuti possano prevedere "zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali"». «A quanti, in questi ultimi giorni, si sono esercitati, non sempre a proposito e anzi divagando oltremodo, sull'argomento in questione, - osserva Drosi - ed in particolare sulla futura strutturazione dell'Ente intermedio, è opportuno ricordare che nella legge di riforma è ben presente la consapevolezza che la dimensione di "Area Vasta", che è quella propria e tipica per l'esercizio delle funzioni fondamentali, non esclude, ma piuttosto si integra, con la previsione di "zone omogenee" di interesse per funzioni specifiche». «Della Provincia di Catanzaro come "ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione", quindi, - aggiunge Drosi - parla l'articolo 1 del nuovo Statuto, approvato all'unanimità dall'assemblea dei sindaci degli 80 Comuni della Provincia».

# FINANZA LOCALE

11 articoli

## + Un successo per la cedolare secca

G. PA.

La domanda di abitazioni compressa negli ultimi anni si sta riversando sulla locazione e i canoni tornano a crescere. Le famiglie in cerca di un'abitazione principale che per il 2015 hanno scelto la locazione sfiorano addirittura il 60%, secondo il rapporto annuale del network Soloaffitti, redatto in collaborazione con Nomisma. Il dato più rilevante messo in luce dal rapporto è che dopo un quinquennio di contrazione i canoni sono tornati a crescere, in media dell'1,7%. A Milano l'aumento sta riguardando le case di maggiore dimensione, con i quadrilocali che fanno segnare +8,5%. Si tratta spesso di case di buon livello, difficili da vendere a un prezzo giudicato soddisfacente e che, quindi, si preferisce mettere in locazione. Si sta quindi invertendo una tendenza che ha visto un calo medio dei canoni del 12,5% dal 2010. La cedolare secca viene preferita nell'87% dei casi: praticamente la si sceglie sempre quando è applicabile ovvero quando l'inquilino è una persona fisica. Il rinnovo degli accordi territoriali e l'introduzione di facilitazioni fiscali molto interessanti (cedolare al 10% anziché del 21%, lo sconto del 25% sull'Imu a partire dal 2016) stanno dando slancio ai contratti stipulati sulla base dei canoni concordati. Ora sono i più utilizzati: nel 2015 hanno rappresentato il 43,1% dei nuovi affitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MAPPA I canoni mensili medi delle abitazioni a Milano TIPOLOGIA Canone Var. annua 558 717 1.019 1.368 916 -3,1% -7,7% 5,9% 8,5% 2,4% Monolocale Bilocale Trilocale Quadrilocale MEDIA Fonte: Soloaffitti-Nomisma s.F.

Le regole. Gli ostacoli al superamento del blocco introdotto nel 2010

## **Comparti e riforma del «modello» allungano i tempi per i rinnovi**

G.Tr.

Si possono rinnovare i contratti degli statali prima di riformare il modello contrattuale, sul quale i sindacati hanno appena elaborato una proposta che aggiunge un capitolo ad hoc proprio sul pubblico impiego? Pare difficile, come non sembra semplice farlo prima di aver riscritto il testo unico del pubblico impiego, in una tappa dell'attuazione della riforma Madia attesa «entro l'estate» secondo il calendario governativo, dicendo l'ultima parola sull'applicabilità o meno negli uffici pubblici dell'articolo 18 riscritto dalla legge Fornero prima e dal Jobs Act poi. Invece di dare certezze, insomma, il passare delle settimane sembra aggiungere variabili sul superamento di un blocco contrattuale che, durato sei anni, ha moltiplicato le attese di dipendenti e sindacati: alle prese ora con un finanziamento da 300 milioni per i rinnovi che ha scatenato le polemiche. Qualche schiarita sembra arrivare sulla questione dei comparti, che la riforma Brunetta chiede di ridurre da 12 a quattro, ma per passare dalla teoria alla pratica serve un nuovo confronto fra Aran e sindacati, atteso a breve. In pratica, abbandonata l'idea di scendere addirittura a tre comparti, si profila una divisione fra enti territoriali, scuola, sanità e resto del mondo pubblico, e proprio le sorti di quest'ultimo compartone statale rappresentano l'aspetto più delicato. Nel compartone dovranno sedere fianco a fianco i ministeri, le agenzie fiscali, che nei mesi scorsi hanno fatto sapere in modo esplicito di non gradire l'ipotesi, gli enti pubblici non economici (Istat, Inps, Aci eccetera), che hanno livelli retributivi medi più alti, e la presidenza del Consiglio, chiamata ad abbandonare lo splendido isolamento che l'ha caratterizzata finora. Per oliare il meccanismo, l'idea è quella di articolare il compartone in sezioni e di avviare l'integrazione in un primo tempo solo sulle regole base del rapporto di lavoro, avviando un percorso progressivo che sembra destinato a durare a lungo.

**Le buste paga** Sanità sul 2013 sul 2009 Polizia Scuola sul 2013 sul 2009 Università Ministeri TOTALE PA Magistratura Enti di ricerca (\*) Euro lordi all'anno Forze armate Agenzie fiscali Vigili del Fuoco Differenza % Carriera prefettizia Enti non economici Carriera diplomatica Autorità indipendenti Carriera penitenziaria Presidenza del Consiglio 142.554 0 9,1 91.922 0,8 5,3 78.021 -1,9 1,4 38.753 -0,3 1,2 87.925 -0,6 -6,2 83.984 1,5 14,2 57.240 -0,8 18,6 42.917 -0,7 -3,7 41.122 -1,2 -3,3 40.039 -2,0 -4,8 Retribuzione 2014\* 37.930 -0,4 2,4 37.817 1,3 2,9 31.703 0,3 -1,1 29.299 -2,0 1,9 38.236 -1,5 -0,2 35.435 0,3 4,0 29.130 -1,1 -4,7 29.109 -1,5 -1,5 35.496 -1,5 12,0 34.348 -0,5 -0,5 Alta formazione musicale Regioni a Statuto speciale Regioni e autonomie locali Retribuzione 2014\* Differenza % Fonte: Ragioneria generale - Conto annuale del personale La dinamica delle retribuzioni medie lorde dei dipendenti a confronto con il 2013 e con il 2009 (ultimo anno prima del blocco dei rinnovi contrattuali)

ULTIMO COMMA

## **Sconti Imu e Tasi sugli affitti agevolati: decide l'intesa locale**

Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

**FISCO & DIRITTI** L'esperto risponde **FISCO&DIRITTI RISPARMIO&FAMIGLIA E BOOK** in allegato Imu-Tasi: meno sanzioni ai ritardatari • La legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015) oltre a esentare dalla Tasi le abitazioni principali a esclusione di quelle di lusso, ha introdotto altre importanti novità in materia, a partire dalla riduzione al 75% dell'Imu e della Tasi dovuta sugli immobili locati a canone concordato (commi 53 e 54). Le modifiche introdotte rispettivamente all'articolo 13 del DI 201/2011 (Imu) e all'articolo 1 della legge 147/2013 (Tasi) comportano che, dal 2016, i proprietari di immobili che stipulano un contratto a canone concordato secondo quanto previsto dalla legge 431/1998, godranno di uno sconto pari al 25% sugli importi di Imu e Tasi determinati applicando l'aliquota stabilita dal Comune. Si tratta di contratti stipulati per l'affitto delle abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli individuati nelle delibere del Cipe, secondo quanto previsto dagli accordi locali tra le sigle della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, caratterizzati - in generale - da queste caratteristiche: e un corrispettivo per la locazione variabile all'interno dei limiti minimi e massimi individuati nell'accordo in funzione di parametri oggettivi (ad esempio le caratteristiche dell'immobile); r una durata non inferiore a tre anni. Si pongono dunque alcune questioni, in particolare su quali contratti saranno agevolati. Seguendo la lettera della legge, tutti i contratti a canone concordato stipulati in base alla legge 431- che a sua volta rimanda agli accordi locali - hanno diritto allo sconto d'imposta: in alcune città, anche le locazioni transitorie e a studenti universitari possono essere stipulate secondo lo schema a canone concordato e dovrebbero avere lo sconto. Peraltro, il DI 47/2014, articolo 9, comma 2-bis, consente di stipulare anche i contratti a canone concordato nei Comuni colpiti da calamità naturali, a particolari condizioni: anche questi contratti, se rientranti nello schema della legge 431, dovrebbero avere lo sconto. Oltre all'aliquota agevolata, i proprietari di questi immobili continueranno a beneficiare della riduzione del 30%, per la determinazione della quota di canone imponibile ai fini Irpefo della cedolare secca al 10% fino al termine del 2017 (poi l'aliquota tornerà al 15%). Resta inteso che - anno per anno - si dovrà verificare la sussistenza dei requisiti tenendo conto che ciascun Comune può prevederne altri in aggiunta a quelli di carattere generale. Anche il conduttore "concordatario" trae benefici dall'introduzione delle nuove norme. Questo perché, oltre a godere della riduzione del 25% della Tasi di sua competenza sull'immobile locato - che può oscillare tra il 10% ed 30% dell'imposta complessiva - potrà esserne addirittura esentato se questa rappresenta la sua abitazione principale, come previsto dal comma 14 dell'articolo unico della legge 208/2015. La legge di Stabilità ha escluso dal presupposto oggettivo della tassa le abitazioni principali (ex articolo 13, comma 2 del DI 201/2011) a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (esenzione valevole per qualsiasi tipologia di locazione, quindi, sia ordinaria, sia agevolata), e ha previsto in capo al solo possessore il presupposto soggettivo limitatamente alla quota di sua competenza.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tributi locali. La Ctp di Milano stabilisce un principio relativo all'Ici in linea con la Cassazione che resta valido anche nel campo Imu

## **Il box è esente solo se di proprietà**

Per l'imposta sugli immobili la pertinenza deve avere la stessa titolarità del bene principale IL CASO I giudici hanno dato ragione al Comune, negando ai garage di una coop edilizia l'agevolazione prevista per l'abitazione

Luigi Lovecchio

La nozione di pertinenza ai fini Ici richiede che il proprietario della casa di abitazione coincida con il proprietario del bene pertinenziale. Questo perché l'articolo 817 del Codice civile richiede che la destinazione del bene accessorio a servizio o a ornamento del bene principale sia decisa da chi vanta la proprietà o un diritto reale di godimento su quest'ultimo. Ne consegue che non è esente dall'Ici il box di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa relativo alle case di abitazione in proprietà dei soci. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Ctp di Milano (presidente D'Orsi, relatore Chiametti) nella sentenza 9824/1/15 depositata il 2 dicembre scorso, che appare interessante anche in relazione all'Imu. Una cooperativa edilizia a proprietà indivisa aveva realizzato alcuni box destinati a servizio delle abitazioni possedute dai soci. Il Comune aveva notificato degli avvisi di accertamento ai fini Ici, disconoscendo a questi immobili l'esenzione valida per l'abitazione principale. La cooperativa ha presentato ricorso, evidenziando che le unità in questione dovessero ritenersi pertinenze delle abitazioni principali dei soci. Il comune ha replicato che questa qualifica non poteva essere attribuita ai box, dato che questi restano in proprietà della cooperativa edilizia, mentre le case di abitazione sono in proprietà di altri soggetti (i soci). La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dato ragione al Comune, rigettando in toto il ricorso del contribuente. La questione riguarda, evidentemente, la disciplina civilistica della pertinenza. La normativa Ici, infatti, recepisce a monte questa nozione, lasciando ai singoli comuni il potere di regolamentare, anche in modo parzialmente difforme da questa, la qualifica pertinenziale. La situazione, per quanto qui di interesse, non è molto cambiata nell'Imu. Nel contesto della nuova imposta sugli immobili, da un lato è stato soppresso qualunque potere regolamentare locale, dall'altro, è stata data una definizione di pertinenza attraverso il combinato disposto delle norme del Codice civile e delle limitazioni tipologiche e quantitative della legge di riferimento (articolo 13, DL 201/2011). È bene ricordare che al massimo si possono avere tre unità pertinenziali, purché ciascuna con una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7, conteggiando anche le unità iscritte in catasto insieme all'unità immobiliare abitativa. Il problema affrontato dalla Ctp di Milano, come detto, conserva dunque interamente interesse anche nel campo dell'Imu. La soluzione data appare conforme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, anche se non trova concorde la dottrina. Il punto di partenza è per l'appunto l'articolo 817 del Codice civile, che presuppone che sia il titolare del bene principale ad asservire la pertinenza. Le cose si complicano però se si ipotizzano delle variazioni, piuttosto comuni. Si pensi ad esempio alla casa di abitazione di entrambi i coniugi, con un box di proprietà solo di uno dei due. In base all'articolo 817 del Codice non è richiesto che la quota di proprietà del bene principale coincida con quella del bene accessorio, cosicché potrebbe ben accadere che il comproprietario del primo, in questa veste, possa disporre il vincolo sul secondo. E gli esempi potrebbero continuare a lungo. Sinora, l'interpretazione prevalsa nelle prassi dei Comuni è quella di pretendere la coincidenza della titolarità sui due beni, anche per ragioni di semplicità di controllo. **IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI** Le sentenze commentate in pagina [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com)

### **LA PAROLA CHIAVE**

**Pertinenza 7** In generale, sono pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa» (articolo 817 del Codice civile). A fini Imu, sono considerate pertinenze dell'abitazione principale solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto con l'unità a uso abitativo.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Imposte indirette. Acquisto e accorpamento

## **Bonus prima casa salvo anche senza fusione in catasto**

Angelo Busani

L'acquisto di un'abitazione con l'agevolazione prima casa, per accorparla a un'altra abitazione, già di proprietà del contribuente, non deve necessariamente essere seguito da una fusione delle due unità immobiliari sotto il profilo catastale, essendo sufficiente il loro accorpamento "materiale". Di conseguenza, non esiste un obbligo del contribuente di effettuare l'accorpamento catastale entro un triennio dal giorno in cui ha effettuato l'acquisto agevolato della unità immobiliare finalizzato ad aumentare la superficie dell'abitazione precedentemente posseduta. È quanto deciso dalla Ctr Lombardia (sezione di Brescia) nella sentenza 5072/67 del 23 novembre 2015 (presidente Palestra, relatore Zangrossi). Nello stesso senso già si era espressa la Ctp di Massa Carrara, nella sentenza 249 del 30 luglio 2009, secondo la quale, nel caso di acquisto di due diversi immobili allo scopo di unirli per farne una sola abitazione, l'agevolazione «prima casa» può trovare applicazione anche se il contribuente non provvede a modificare le risultanze catastali (cosicché continui a risultare ancora l'esistenza di due immobili separati), purché effettivamente abbia operato la ristrutturazione in modo da costituire una sola abitazione. Infatti, secondo la Ctp, dovrebbe farsi riferimento alla destinazione effettiva del bene ceduto e non alle risultanze catastali. Viceversa, in una risoluzione della Direzione regionale della Toscana dell'agenzia delle Entrate (2005/111098/C2 del 6 maggio 2005), con riferimento all'acquisto di due appartamenti facenti parte dello stesso fabbricato e posti su due piani diversi, strutturalmente collegabili per ottenere un'unica entità abitativa, è stato ritenuto che potesse essere applicata l'agevolazione prima casa sempre che l'alloggio risultante dall'unione dei due appartamenti non presentasse caratteristiche di lusso (in quell'epoca, l'agevolazione prima casa non poteva appunto essere concessa in caso di abitazioni di lusso). Pertanto, «l'Ufficio impositore non potrà, almeno in via definitiva, applicare l'agevolazione in parola qualora non si proceda all'unione delle unità immobiliari oggetto dell'acquisto oppure qualora l'unità immobiliare risultante dalla fusione possa essere qualificata come abitazione di lusso». Sulla questione esaminata dalla Ctr Lombardia potrebbe avere peso anche l'osservazione (di cui però la sentenza non dà conto) secondo la quale, in base all'articolo 20, comma 1, del Rdl 652 del 13 aprile 1939 (è obbligatorio denunciare al Catasto «le variazioni nello stato e nel possesso» degli immobili, «le quali comunque implicano mutazioni» nel classamento catastale, e cioè, in base all'articolo 17 del Rdl 652/1939, le «mutazioni che avvengono ... nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe»), il termine per denunciare le «mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite» è stabilito «entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate» (articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del Dl 4/2006, convertito dalla legge 80/2006).

QUOTIDIANO ENTI LOCALI

## **Sindaci, l'indennità tagliata «troppo» può aumentare**

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi: - Un articolo di Amedeo Di Filippo sulle possibilità di aumento per l'indennità degli amministratori - Un articolo di Stefano Usai sull'impossibilità di ricalcolare la soglia di anomalia dopo l'aggiudicazione dell'appalto - Un approfondimento di Tiziano Tessaro sulle elusioni del principio di separazione tra indirizzo e gestione - Un articolo di Pasquale Mirto sulle incognite per i rimborsi ai Comuni degli sconti Imu-Tasi sui canoni concordati - Un approfondimento di Michele Nico, Patrizia Ruffini e Roberto Camporesi sulla possibilità di modificare il piano di razionalizzazione delle partecipate

Foto: [www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com](http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com)

RIFORMA PA /1

## **Sui servizi non economici l'opzione dell'azienda speciale**

I PREGI Il modello permette di sposare l'esigenza di controllo pubblico con la necessità di agilità gestionale  
Davide Di Russo

Prima la diffusione delle società partecipate, e oggi il tentativo di ridurle, sono stati accompagnati dall'elaborazione di un'area normativa che ha visto integrare e talvolta derogare la disciplina societaria di diritto comune. I diversi interventi legislativi di questi ultimi anni rafforzano il dubbio che l'utilizzo di forme di diritto privato non sia così idoneo alla realizzazione o al perseguimento di uno «specifico interesse pubblico», considerato che le società di capitali sono caratterizzate dallo scopo di lucro, quindi dalla finalizzazione dell'attività d'impresa al perseguimento di un utile: declinare il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico attraverso l'utilizzo di istituti che hanno derivazione privatistica non sempre ha prodotto i risultati attesi. Queste perplessità sono ancora più intense per i servizi pubblici privi di rilevanza economica. Torna quindi attuale l'opportunità di un intervento legislativo per stimolare (se non imporre) la trasformazione delle società di capitali costituite per la gestione di servizi pubblici, o quantomeno di quelle aventi a oggetto la gestione di servizi privi di rilevanza economica, in aziende speciali: in base alla definizione dell'articolo 114 del Tuel, questo modulo organizzativo è senz'altro in grado di contemperare la necessità di un diretto controllo dell'ente locale con l'esigenza di agilità gestionale. Si potrebbe ipotizzare, dunque, per le società che non rispettano, per un numero predeterminato di esercizi, criteri di economicità ed efficienza, denunciando così la natura non economica del servizio gestito, una trasformazione in azienda speciale oppure lo scioglimento. Nulla osta, in tal senso, alla luce dell'attuale contesto normativo. Non va infatti dimenticato che l'articolo 35, comma 8 della legge 448/2001, innovando l'articolo 113 del Tuel, ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di gestione a mezzo di società di capitali unicamente nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica (in allora "industriali") e non anche per quelli privi di tale rilevanza. Il ritorno all'azienda speciale per l'area a rilevanza economica, invece, non può prescindere dalla rimozione dell'obbligo sancito ex articolo 35, comma 8 della legge 448/2001 (che, pure, la sezione Autonomie della Corte di conti, con delibera 2/2014, ha ritenuto tacitamente abrogato), e dall'introduzione di una norma ad hoc che legittimi la trasformazione eterogenea da società di capitali ad azienda speciale. Quanto alla verifica in merito alla sana gestione del servizio il riferimento è già offerto dall'articolo 1, comma 553 della legge 147/2013 che individua per la gestione dei servizi pubblici i parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 196/2009. La realizzazione di una netta bipartizione dei servizi pubblici anche sotto il profilo del modello gestionale avrebbe il merito di neutralizzare la diatriba, sorta in anni recenti, sulla fallibilità meno delle società a partecipazione pubblica: venendo queste a gestire unicamente servizi pubblici a rilevanza economica (coerentemente allo scopo di lucro cui sono ontologicamente preordinate) ne consegue logicamente l'assoggettamento alle procedure concorsuali; mentre il dubbio (che aveva ragione di porsi) in relazione alle società aventi a oggetto servizi privi di rilevanza economica, viene meno prevedendo l'esclusiva gestione di tale settore a mezzo di azienda speciale (estranea al perimetro tracciato dall'articolo 1 della legge fallimentare). Infine, si otterrebbe di responsabilizzare l'ente locale, al quale verrebbe attribuita autonomia decisionale circa le modalità di erogazione del servizio (a rilevanza economica o meno) sin dalla scelta del modulo per la relativa gestione.

RIFORMA PA /2

## **Dal gas all'idrico e ai rifiuti spinta alle società di capitali**

**LA TRANSIZIONE** Nelle attività a rete occorre prevedere tempi e modalità certe per l'adeguamento alle nuove regole

Stefano Pozzoli

Tra le novità proposte dal Testo unico sulle partecipate vi è un parziale ma positivo ritorno al passato. Il vecchio articolo 113 del Tuel prevedeva, al comma 5, che i servizi pubblici economici potessero essere affidati solo a determinate figure giuridiche, e cioè solo a società di capitali. Il riferimento è alle cosiddette «forme obbligatorie di gestione», consistenti alternativamente, nella società di capitali che avesse ottenuto l'affidamento grazie alla aggiudicazione in una procedura competitiva, nella società mista il cui soggetto privato fosse stato individuato con gara o nella società interamente pubblica che avesse adottato l'in house providing. Tutto ciò venne però superato con l'abrogazione dell'articolo 113, comma 5, operato con l'articolo 12, comma 1 del Dpr 168/2010, ovvero del Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica emanato nel rispetto dell'articolo 23-bis, comma 10 del Dl 112/2008. Norma, si ricorderà, poi abrogata con referendum popolare ma che comunque non poteva comportare una reviviscenza del "vecchio" comma 5. In sostanza, una delle conseguenze del vortice delle "riforme" e delle loro abrogazioni che si sono susseguite in questi anni, è stata proprio il venir meno dell'idea che dovesse essere la società di capitali il modello necessario per la gestione dei servizi a rilevanza economica. Da qui, come si ricorderà, la diffusione dell'idea di costituire delle aziende speciali anziché delle società, soprattutto per la gestione dei servizi idrici, la qual cosa ha avuto un momento di grazia nel recente passato, come rafforzativo della idea di «acqua pubblica». Il primo esempio, nel 2011, fu quello di Napoli, con la trasformazione di Arin Spa in Abc Napoli (Acqua Bene Comune). Ovviamente queste trasformazioni hanno seguito una logica più politica che gestionale, anche perché di fatto comportavano solo rischi patrimoniali aggiuntivi rispetto a una società in house non assicuravano di per sé una gestione più vicina agli interessi dei cittadini. Oggi, però, le bozze prevedono un ritorno al modello previsto dall'articolo 113, comma 5 del Tuel, stabilendo che le modalità di gestione del servizio possano essere scelte solo tra affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, affidamento in house nei limiti fissati dal diritto Ue e, solo per i servizi diversi da quella rete, la gestione in economia o mediante azienda speciale. In realtà, il riferimento per l'in house ai limiti comunitari non è irrilevante, perché mentre la giurisprudenza italiana ha sempre visto come neutrale la scelta tra una opzione o l'altra quella comunitaria vede con maggior sfavore l'in house providing. Per questo, del resto, il legislatore si era già mosso, introducendo la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20 del Dl 179/2012, che nell'articolo 8, al comma 3, si ripropone «la scelta della gestione diretta o l'affidamento del servizio sono effettuati con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto Ue per la forma di gestione prescelta». Sugli effetti di questo orientamento occorrerà riflettere e vedere cosa comporterà in concreto. La certezza, per ora, è che le società di capitali tornano a essere il modello giuridico privilegiato nei servizi pubblici a rilevanza economica, e addirittura l'unico a cui si può ricorrere nel caso dei servizi a rete. Il punto, però, è che oggi le aziende speciali, anche nei servizi a rete, sono una realtà, e andrebbero prospettati tempi e modalità per arrivare in breve alla loro trasformazione, senza costringere i Comuni a sopportare oneri eccessivi ma al tempo stesso obbligandoli però a rispettare la nuova normativa.

LA STORIA

## Regioni: tagli pochi, stipendi massimi

PAOLO BARONI

Cinquemila euro «basta e avanzano», aveva proclamato l'anno passato il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Stefano Bonacini. La sua mossa sembrava il preludio di una nuova importante sforbiciata generale ai costi della politica locale. In realtà sono stati in pochi a seguirlo. Solo la Regione Piemonte, la scorsa settimana, è scesa a quota 5mila (più indennità e rimborsi, si intende). In tutte le altre regioni, invece, dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Campania, presidenti, vicepresidenti, assessori e consiglieri vari intascano molto di più. Anche 3mila euro al mese, visto che una larga maggioranza di loro sfrutta in pieno il tetto massimo di 13.800 euro lordi fissato da una legge di fine 2012. Anche il compenso del governatore emiliano è un poco più alto: ai 5mila euro di indennità di carica vanno infatti aggiunti 2.500 euro di indennità di funzione e 2.258 di rimborsi. ROMA PAGINA Il totale fa comunque meno di 10mila euro, 9.758 per la precisione. I piemontesi, con la manovra che ha appena tagliato altri 11 milioni di euro di costi della politica, adesso li hanno raggiunti. Al presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino ed al presidente del Consiglio regionale Mauro Laus sono stati assegnati in tutto 10.200 euro lordi al mese: 5mila sotto forma di indennità di carica, anziché 5.940, 1.700 come indennità di funzione e 3.500 come rimborso spese, anziché 4.050. Ai consiglieri senza incarichi spettano invece 8.500 euro, 9.750 agli assessori. Subito alle loro spalle, in base ad una ricognizione fatta dagli uffici del Consiglio regionale del Piemonte chiesta dal gruppo Pd, si piazzano le Marche, che attribuiscono ai presidenti di Giunta e Consiglio in tutto 11.600 euro (9.100 ai consiglieri). Governatori al massimo E tutte le altre Regioni? Costano molto ma molto di più. Ben 9 su 20 applicano il tetto massimo deciso a fine 2012 dalla Conferenza delle Regioni: 13.800 euro lordi onnicomprensivi per i presidenti di Regione e di Assemblea e 11.100 euro per i consiglieri. Zaia in Veneto, Zingaretti nel Lazio, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Crocetta in Sicilia, Oliverio in Calabria e Pittella in Basilicata, dunque, graduando in maniera differente le tre voci di stipendio, intascano il massimo. E lo stesso fanno i loro consiglieri. Lombardia, Liguria e Trentino si fermano un pelo sotto, ma la sostanza non cambia: a Bobo Maroni vanno 13.155 euro, a Toti 13.720 euro, 13.755 a Rossi. Anche gli stipendi base (indennità di carica e indennità di funzione) in Friuli, Umbria e Abruzzo sono un poco più contenuti: i presidenti ricevono rispettivamente 10.080, 11.600 e 9.300 euro. In più occorre però conteggiare i rimborsi spesa. La Babele dei rimborsi E qui si entra in una vera e propria Babele. In Friuli il rimborso è stabilito in questo modo: 2.500 euro ai consiglieri di Trieste e Gorizia, 3.500 per quelli di Udine, Tolmezzo e Pordenone. Al presidente della Regione e del Consiglio e agli assessori vanno invece 2.450 euro, a meno che non rinuncino all'auto di servizio, in questo caso spettano loro 3.500 euro. In Abruzzo chi risiede nel capoluogo riceve 4.100 euro, di chi invece abita ad oltre 100 chilometri di distanza arriva a 4.500. Nelle Marche è invece prevista una quota fissa di 2.700 euro, più una variabile (massimo 1.500 euro) in base a presenze e km percorsi. In Sardegna al rimborso base di 3.850 euro vanno aggiunti altri 650- 1.200 euro (assessori). In Liguria, dove è stata tolta l'indennità di funzione e aumentati i rimborsi (che sono esentasse), addirittura sono previste 4 fasce di rimborso chilometrico (oltre 80 km, da 51 a 80, da 26 a 50 e da 0 a 25 km dalla sede), con gli importi che vanno da un minimo di 2.775 euro ad un massimo di 4.884 euro (vicepresidenti a assessori). Quattro fasce anche in Umbria: rimborso «massimo» 4.100 euro, «medio » 3.800, «minimo» 3.500, mentre un «residente a Perugia » ne percepisce «appena» 3.300. Insomma un bel guazzabuglio: la trasparenza invece è un'altra cosa. Twitter @paoloxbaroni c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

**Renzi bloccato a 9600** Il premier L'indennità lorda mensile del presidente del Consiglio Matteo Renzi è fissata in 9566,39 euro lordi al mese. E non a caso nei mesi scorsi il premier si è lamentato pubblicamente del fatto che molti governatori guadagnassero molto più di lui (non avendo, ben inteso, le stesse

responsabilità)

**Sono due i tetti ai compensi** Presidenti In base ad una legge di fine 2012 per i governatori e i presidenti delle assemblee regionali è stato fissato uno compenso massimo di 13.800 euro Consiglieri Per i semplici consiglieri regionali senza incarichi il tetto massimo, tra indennità di carica e rimborsi, è pari a 11.100 euro lordi al mese

**Al vertice Zaia in Veneto, Zingaretti in Lazio, De Luca in Campania e Crocetta in Sicilia sono tra i governatori che guadagnano di più**

**Note spese Dalla Liguria all'Abruzzo fino alla Sardegna è una vera Babele I rimborsi possono arrivare a 5 mila euro**

### ICONTI IN TASCA

**Calabria 5.100 2.700 6.000 5.100 1.500 6.000 5.100 - 6.000**

**Campania 6.660 2.700 4.440 6.660 1.755 4.440 6.660 - 4.440**

**LE RETRIBUZIONI (in euro) Piemonte 5.000 1.700 3.500 5.000 1.250 3.500 5.000 - 3.500**

**Abruzzo 6.600 2.700 \* 6.600 2.300 \* 6.600 - \***

**Emilia Romagna 5.000 2.500 2.258,65 5.000 1.650 2.258,65 5.000 - 2.258,65**

**Liguria 8.880 - 4.884 8.880 - \*\*\* 8.880 - 2.220**

**Lombardia 6.327 2.700 4.218 6.327 2.160 4.218 6.327 - 4.218**

**Friuli Venezia Giulia 6.300 3.780 \*\* 6.300 2.646 \*\* 6.300 - \*\***

*Basilicata 6.600 2.700 4.500 6.600 1.350 4.500 6.600 - 4.500*

*Lazio 7.600 2.700 3.500 7.600 - 3.500 7.600 - 3.500* Abruzzo: l'importo varia da € 4.500,00 per i Consiglieri regionali con residenza superiore ai 100 km dal Capoluogo di Regione ai € 4.100,00 per coloro che sono residenti nel Capoluogo. Per gli altri l'importo è proporzionato alla effettiva distanza della propria residenza rispetto al Capoluogo sede istituzionale del Consiglio Friuli Venezia Giulia: L.R. 10/2013 art. 18 - Il rimborso spese è determinato in € 2.500,00 per i Consiglieri appartenenti alle circoscrizioni di elezioni di Trieste e Gorizia, e in € 3.500,00 per i Consiglieri appartenenti alle circoscrizioni di Udine, Tolmezzo e Pordenone. Per i Presidenti della Regione e del Consiglio e per gli Assessori nominati spetta un rimborso spese di € 2.450,00 a meno che non rinuncino all'auto di servizio, nel qual caso il rimborso sarebbe di € 3.500,00. (D.u.P. n. 37 del 9/9/2013) Liguria: Rimborso spese: Vice Presidenti Giunta e Consiglio e Assessori - oltre 80 km € 4.884,00 da 51 a 80 km € 4.329,00 da 26 a 50 km € 3.774,00 da 0 a 25 km € 3.219,00 Consiglieri con incarico: oltre 80 km € 4.329,00 da 51 a 80 km € 3.774,00 da 26 a 50 km € 3.219,00 da 0 a 25 km € 2.775,00 \*\*\* \*\* \*

### PRESIDENTE GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE

**Marche**

**Molise**

**Sicilia**

**Puglia 7.000 2.700 4.100 7.000 1.500 4.100 7.000 - 4.100**

**Sardegna 6.600 2.500 3.850 6.600 1.200 3.850 6.600 - 3.850**

**Umbria**

**Veneto**

**Valle d'Aosta 5.185 5.730**

**Trentino Alto Adige 9.800 3.255 700 9.800 2.100 700 9.800 - 700**

*Toscana 7.334,13 2.820,82 2.845,05 7.334,13 1.692,49 2.523 7.334,13 - 1.925* REGIONE DEL VENETO

Presidente Giunta 5.730+520

- LA STAMPA 6.400 2.500 2.700 6.400 1.500 2.700 6.400 - 2.700 6.000 3.000 4.500 6.000 1.500 4.500

6.000 - 4.500 6.600 1.800 \*\*\*\* 6.600 1.500 \*\*\*\* 6.600 - \*\*\*\* 2.686 5.185 4.011 2.686 5.185 - 2.686 6.600

2.700 4.500 6.600 - 4.500 6.600 - 4.500 6.600 2.700 4.500 6.600 2.400 4.500 6.600 - 4.500 ASSESSORI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

REGIONALI CONSIGLIERI SENZA CARICHE INDENNITÀ DI CARICA La retribuzione complessiva è la somma di queste tre voci INDENNITÀ DI FUNZIONE RIMBORSO SPESE Fonte: Ricognizione sulle indennità dei consiglieri elaborata dagli uffici del Consiglio regionale del Piemonte Umbria: Rimborso spese esercizio mandato - Massimo € 4.100,00 - Medio € 3.800,00 - Minimo € 3.500,00 e Residente a Perugia € 3.300,00 \*\*\*\*

## Via l'Imu sugli «imbullonati», anche una nostra vittoria

### Presentazione Adozione culturale

Il 23 gennaio alle 11 verrà presentata, con il coinvolgimento della circoscrizione e delle scuole del quartiere, l'operazione di adozione culturale che Max Camerette ha realizzato ospitando, nel corso di questi mesi, nella sede aziendale in via Sansovino 60/d, la riproduzione a grandezza naturale della stanza di Vincent Van Gogh, come nel quadro «La stanza di Van Gogh ad Arles» del 1889, realizzata dal Consorzio San Luca di Torino nel pieno rispetto di tutti i crismi costruttivi dell'epoca. L'attenzione di Max Camerette, primo in Italia a seguire il metodo Montessori che assegna uno spazio domestico specifico ai bambini, riguarda anche altri elementi di tutela rivolti ai ragazzi: il «Web Watch» per evitare brutti incontri in rete, "La schiena va a scuola" per sottrarsi a posture errate e nocive, e - per le neo mamme - un «Baby pit stop», uno spazio specifico, in negozio, attrezzato per fare il cambio «di pannolino e il pieno di latte». Sensibilità e impegno coniugati all'amore per l'arte. Evento Gruppo Giovani

Il Gruppo Giovani imprenditori di Torino organizza l'Evento d'Auguri 2016, ad inviti, che si terrà questa sera alle 21 presso il Centro Congressi del Santo Volto di Torino, in via Borgaro 1. Lo spettacolo all'insegna del racconto d'impresa, della musica e della condivisione di idee, vedrà al centro della scena l'imprenditore e il suo ruolo sociale ed economico, protagonista di una risposta alla crisi in chiave di crescita e di sviluppo di cultura imprenditoriale innovativa. Convegno Comunicazione finanziaria

Martedì 26 gennaio alle 17 il convegno «No News? Bad News! La comunicazione finanziaria delle Pmi per un migliore accesso ai mercati». Obiettivo dell'incontro, introdotto dal saluto della presidente Mattioli e da Luigi Rossi di Montelera, presidente della Banca Regionale Europea, è quello di approfondire il ruolo della comunicazione finanziaria per assicurare un miglior accesso ai mercati e al credito come leva di sviluppo. Sarà presentato il Rapporto Pmi Piemonte 2016 di Cerved, che fornirà la fotografia sullo stato di salute e sulle prospettive dell'industria piemontese. Per info: Cdaf, tel. 0115718322; cdaf@ui.torino.it. Bando Proprietà industriale

Sono stati destinati dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale 4,7 milioni per il bando «Disegni+ 3» per la produzione e la commercializzazione di prodotti correlati ad un disegno o modello registrato e altri 2,8 milioni per «Marchi+2» mirato all'internazionalizzazione dei marchi. Le domande di partecipazione possono essere consegnate a partire dal 1° febbraio 2016. Sui siti web [www.marchipiu2.it](http://www.marchipiu2.it) e [www.disegnipiu3.it](http://www.disegnipiu3.it) è possibile scaricare la modulistica.

TRASPARENZA

## **Per i cittadini accesso agli atti in 30 giorni o interviene l'Anac**

Francesco Bisozzi

Tutti pubblici gli atti della Pubblica amministrazione. Il Freedom of Information Act (Foia), uno dei dieci decreti attuativi del pacchetto Madia che mercoledì approderanno in Consiglio dei ministri, obbliga le amministrazioni pubbliche a una completa trasparenza nei confronti dei cittadini. Grazie al Freedom of Information Act il signor Rossi di Roma potrà chiedere per esempio di accedere ai contratti stipulati dal Comune con la cooperativa 29 Giugno di Salvatore Buzzi senza bisogno di una motivazione: se entro trenta giorni il Campidoglio non adempirà alla richiesta del cittadino allora spetterà all'Anac stabilire se il documento richiesto non può essere reso pubblico o se sanzionare l'ente. LA LEGGE DEL 1990 Oggi in Italia l'accesso dei cittadini ai documenti della Pubblica amministrazione è limitato. La legge 241 del 1990 prevede innanzitutto l'obbligo della motivazione. Per giunta i tempi di risposta lasciano molto a desiderare. La nuova legge si pone come obiettivo quello di portare l'Italia in cima alle classifiche dei Paesi sulla trasparenza del sistema pubblico. Tuttavia, ancora prima di essere varato il Freedom of Information Act è già stato accusato di contenere troppe eccezioni. Secondo gli esperti ciò rischia di rendere discrezionale l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini. Saranno previste restrizioni non solo per i documenti coperti da segreto di Stato, ma anche per altre informazioni che per ragioni di privacy non potranno essere rivelate, tra cui i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale degli individui. Slittata a più riprese, la legge è stata promessa da Matteo Renzi nel suo discorso d'insediamento del 24 febbraio di due anni fa. Molti Paesi si sono dotati in passato di una normativa simile. A incominciare dagli Stati Uniti che nel 1966 hanno emanato il loro Freedom of Information Act. Foia4Italy è una delle tante associazioni che si sono battute a lungo affinché venisse varata una legge sul diritto di accesso esteso a chiunque senza obbligo di motivazione per tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati in possesso di un soggetto pubblico. L'associazione Foia4Italy ha chiesto tra le altre cose che la legge riguardasse anche le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Ha chiesto inoltre che dopo tre distinte richieste di accesso il soggetto pubblico fosse costretto a pubblicare l'informazione richiesta nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito. Ma il decreto sul Foia, il cui testo è ormai chiuso, non tiene conto di tutti i suggerimenti dell'associazione.

### **Gli statali**

#### **Calcolo e previsioni, tenuto conto di enti non considerati negli anni precedenti\***

**3.231.200**

**3.218.767 3.253.067**

**-210.500**

**-21.800**

**-6,1%**

**-0,67%**

**+8%**

**+13,3%**

*Variazioni dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato negli ultimi 7 anni*

3.429.266 2007 43,5 49,2 2014 0 5 e re tr l o 3 5 e r l t o inflazione nel periodo retribuzione media stima al trend dei primi nove mesi stima 2015 Età media (anni) \*federazioni spor tive, autorità por tuali, casse previdenziali, fondazioni musicali, consorzi universitari e alcune spa Fonte: Ragioneria generale dello Stato 2001 2014 stima 2016 stima 2019

*I punti essenziali*

**Allontanamento immediato** Per i dipendenti statali colti, «con prova schiacciante» (appostamenti della Guardia di Finanza, telecamere, ecc) a timbrare il cartellino e poi ad allontanarsi (oppure a farselo timbrare da colleghi compiacenti) scatteranno subito le procedure per il licenziamento disciplinare: saranno sospesi da lavoro e retribuzione nel giro di 48 ore, in attesa del giudizio per direttissima da parte del Tribunale del Lavoro. Il ddl delega prevede infatti di «accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione» il procedimento che oggi può durare anche più di cento giorni e che consente l'interruzione del rapporto di lavoro solo in una percentuale ridotta dei casi.

**Capi obbligati a denunciare** La stretta passerà anche per una revisione del ruolo dei dirigenti, che saranno d'ora in poi obbligati (finora avevano solo la facoltà) a denunciare i dipendenti assenteisti e prendere i conseguenti provvedimenti disciplinari, pena il loro stesso licenziamento. L'omissione della denuncia comporta anche un reato punibile penalmente. In compenso verrà eliminata la norma che attualmente espone gli stessi dirigenti a pagare di tasca propria eventuali risarcimenti danni nel caso il dipendente dovesse vincere la causa davanti al giudice. La Corte dei Conti sarà incaricata di accertare l'eventuale danno erariale e anche di immagine a carico del dipendente infedele.

**La tutela del reintegro** Il dipendente sospeso avrà diritto alla difesa e, nel caso il giudice dovesse ritenere che ha ragione, potrà chiedere il reintegro sul posto di lavoro in base all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le nuove norme non conterranno quindi l'equiparazione tra lavoro pubblico e privato e le novità in questo senso del Jobs act non saranno estese al pubblico impiego. «Abbiamo sempre detto che quello è un problema posto male, che non significa non essere duro con chi sbaglia nella pubblica amministrazione. L'articolo 18 non si tocca, lo abbiamo sempre detto, ci sarà poi un testo unico sul pubblico impiego, non in questo Consiglio dei Ministri, dove chiariremo tutta la normativa che riguarda il lavoro pubblico» ha spiegato il ministro Marianna Madia.

**La tagliola sulle partecipate** Sono anche altri i decreti che riguardano la pubblica amministrazione al varo del Cdm mercoledì. In arrivo la tagliola sulle società controllate: nel giro di un anno e mezzo, le amministrazioni dovranno eliminare le partecipazioni non necessarie o con più amministratori che dipendenti (regola generale, amministratore unico); addio ai consorzi con fatturato sotto 1 milione di euro; per i manager ci sarà una norma ad hoc a fissare i nuovi massimi, e comunque a fronte di risultati negativi saranno vietati premi e buone uscite; sarà incentivata la fusione in appositi distretti delle spa locali attive nei servizi. Un altro decreto riguarda il Corpo forestale dello Stato: verrà assorbito nell'Arma dei carabinieri. In arrivo anche il dimezzamento dei tempi per le procedure delle opere pubbliche.

Foto: Raffaele Cantone

Foto: CON IL PACCHETTO DEI DECRETI ANCHE IL "FREEDOM OF INFORMATION ACT" MA CI SONO ANCORA MOLTE ECCEZIONI

# **ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE**

**36 articoli**

## **E l'evasore siciliano perde la Rolls Royce**

Super automobili e jet: 3.200 sequestri in sette mesi. Tra i morosi anche 160 politici  
Sergio Rizzo

Antonio Fiumefreddo guida da un anno Riscossione Sicilia, la società che deve incassare le imposte sull'isola. Ed è sconcolato: «Davanti a me c'è un muro. Non ho la sensazione che si vogliano cambiare le cose». L'Assemblea regionale gli ha bocciato a scrutinio segreto la ricapitalizzazione della società. Un caso? Forse paga l'offensiva antievasori: 3.200 auto di lusso, tra Rolls Royce e Ferrari, sequestrate.  
a pagina 21

Dice Antonino Fiumefreddo: «Davanti a me c'è un muro. Non ho la sensazione che si vogliano cambiare le cose». Venti giorni fa l'assemblea regionale gli ha bocciato a scrutinio segreto la ricapitalizzazione della società di cui è presidente da un anno, Riscossione Sicilia, e che ha il compito di incassare le imposte nell'isola. Sarà una coincidenza, ma è successo dopo la scoperta che 61 deputati regionali su 90 avevano pendenze con il Fisco. E sono soltanto una parte degli almeno 160 politici locali nelle stesse condizioni. Parlamentari, assessori, ex consiglieri, sindaci... C'è di tutto.

Nessuno gli chiedeva i soldi e forse quando è successo qualcuno si è arrabbiato. Non li chiedevano a loro, né a tantissimi altri. Basta dire che dei 5,7 miliardi di ruoli riscuotibili ogni anno nell'isola, si incassano 480 milioni. Paga solo l'8 per cento. Ecco perché Riscossione Sicilia, società regionale omologa di Equitalia, fa l'esattore perennemente in perdita, fino ai 14 milioni di buco del 2014. Per non parlare dei costi.

A Catania, 72 mila euro al mese per l'affitto della sede. A Siracusa, 35 mila. A Ragusa, 30 mila. A Palermo la società possiede un immobile di nove piani, eppure spendeva per affitti mezzo milione l'anno.

Quando Fiumefreddo è arrivato ha trovato 702 dipendenti e una lista di 887 avvocati esterni. Azzerarla non è stato facile. Come accorpate gli uffici provinciali. Quanto all'offensiva contro gli evasori, lasciamo spazio all'immaginazione. Da maggio a dicembre hanno sequestrato 3.200 auto. Ben 1.189 nei soli primi tre mesi: fra queste 33 Ferrari, 119 Porsche, 49 Jaguar, 17 Maserati, 2 Rolls Royce, 3 Cadillac, una Aston Martin e perfino quattro Hummer. Più un jet privato da 8 milioni intestato alla proprietaria di un bar di Catania.

Alla faccia dello stereotipo di regione povera che da sempre marchia la Sicilia, i contribuenti che devono più di 500 mila euro sono 12.979, per un debito di 23,3 miliardi.

A Catania il carico maggiore spetta a una sconosciuta signora (Rosaria Ferlito) che dovrebbe dare a Riscossione Sicilia 85,7 milioni. A Trapani il signor Silvano Lombardo di milioni ne deve 168. A Messina, e nelle altre città siciliane, sono gravemente morose le principali aziende municipalizzate. A Palermo la stessa Regione Siciliana deve al suo esattore 37,8 milioni. Mentre 54,6 milioni dovrebbe pagare Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino a suo tempo condannato per mafia. Seguono numerosi altri debitori per milioni, alcuni deceduti, i cui nomi rimandano a Cosa Nostra: come se quel capitolo di quando le esattorie siciliane erano in mano ai cugini mafiosi Ignazio e Nino Salvo non si fosse mai del tutto chiuso. Fantasie? «Si sottolinea», ha scritto Fiumefreddo al presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone, «come fra i grandi morosi vi siano soggetti a Catania riconducibili alla famiglia mafiosa di Cosa Nostra Santapaola-Ercolano, così come a Palermo diverse aziende sono collegabili alle famiglie più famigerate, con una situazione che diviene incredibile a Trapani dove molti soggetti sono noti alle cronache per essere sospettati di fungere da prestanome al boss Matteo Messina Denaro». È saltato pure fuori che non poche imprese «con pendenze fiscali assai importanti» risultano titolari di contratti d'appalto con pubbliche amministrazioni, nonostante questo sia espressamente vietato dalla legge.

Neppure è raro imbattersi in aziende fallite, senza che Riscossione Sicilia con i suoi 887 avvocati si fosse inserita nel passivo. Come pure in società apparentemente in gran salute, privati cittadini, commercianti. E studi professionali tra i più accreditati. Un esempio? Scorrendo il tabulato di Palermo cade l'occhio sul

nome del famoso avvocato Ignazio Messina, ex deputato e segretario dell'Italia dei Valori, partito che fu di Antonio Di Pietro. Gli viene attribuito un debito di 605.431 euro.

Ora è lecito chiedersi se quanto sta accadendo non sia il segno di un preoccupante rigurgito gattopardesco. A novembre, sostiene Fiumefreddo, gli incassi sono saliti del 51 per cento e per la prima volta in dieci anni nel 2015 è stato superato il budget. Evviva. Ma certo con un sistema informativo fermo al 1989 non si fa molta strada. Tanto più se pure la politica rema contro. E non è escluso che Fiumefreddo, avendo forse pestato troppi calli, vada a casa dopo aver portato i libri in tribunale. Senza rimpianti: se questo è il risultato dell'autonomia regionale, meglio che riscuota lo stato centrale.

Sapendo però che solo vincendo la battaglia delle tasse si potrà dire che la Sicilia sta cambiando davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Riscossione Sicilia Corriere della Sera Ferrari Jaguar Maserati De Tomaso Hummer Aston Martin Bentley Matra Bagheera Rolls Royce Cadillac Lamborghini Auto d'epoca 33 119 49 17 1 4 1 1 1 2 3 1 4 Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani 18 4 42 3 42 78 9 29 11 I modelli requisiti 11 46 11 8 1 1 8 13 8 4 311 4 3 32 5 11 2 5 19 3 2 13 21 4331 4311 211 21 Porsche

L'analisi

## **Berlino non si fida dei Paesi del Sud e vuole il debito pubblico subordinato**

L'idea di far pagare ai creditori parte delle crisi e ridurre il peso dei salvataggi 80% la quota del valore complessivo dei titoli di Stato costituita dalle tre categorie di Btp Seguono Cct, Bot e Ctz  
Federico Fubini

Come in un dialogo del teatro di Eugène Ionesco, i personaggi si parlano ma non si ascoltano. La loro conversazione segue percorsi che non s'incrociano mai. Poco importa che una maggiore attenzione al contesto e alle motivazioni degli altri aiuterebbe forse (anche) l'Italia a promuovere meglio le proprie priorità a Bruxelles.

In particolare, due fattori sembrano sfuggire al dibattito interno al Paese sulla finanza pubblica e la natura delle regole europee. Il primo è che, mentre esamina i conti di questo governo, la Commissione Ue si trova essa stessa sotto esame e oggi è nelle condizioni peggiori per poter ignorare le norme delle quali è l'arbitro. Ma l'altro ingrediente ha implicazioni anche più profonde per l'Italia: nel governo tedesco la fiducia nel «Fiscal compact» europeo è ormai scesa ai minimi, esattamente per ragioni opposte a quelle sostenute dal premier Matteo Renzi. Invece che troppo stringente, viene considerato di fatto fallito.

La Commissione Ue non può permettere a nessun Paese di derogare troppo platealmente alle regole di risanamento del Fiscal compact, neanche se volesse, perché la sua credibilità è messa sempre più in discussione in Germania. La Bundesbank e il ministero delle Finanze tedesco parlano ormai apertamente dell'esigenza di togliere il ruolo di guardiano del Fiscal compact all'esecutivo di Jean-Claude Juncker e affidarlo a un nuovo organismo. L'obiettivo è sottrarre la vigilanza sui conti ai negoziati e alle pressioni dei governi, e affidarlo a un'autorità puramente tecnica. Toccherebbe poi ai ministri finanziari nell'Eurogruppo confermare o meno i giudizi proposti dal nuovo arbitro indipendente.

Il messaggio per Juncker è dunque chiaro: se permetterà che certi Paesi ignorino le norme di bilancio, da Berlino si premerà per sottrargli poteri e rilevanza. La prima conseguenza è che i margini per un mercato politico dei favori fra Bruxelles, Roma e qualunque altra capitale sono sempre più stretti.

C'è però anche l'altro problema: né Berlino né Francoforte (sponda Bundesbank) credono più nell'efficacia del «Fiscal compact». I principali governi lo disattendono. La Francia sta entrando nel club dei Paesi con un debito pubblico attorno al 100% del Prodotto interno lordo; l'Italia, quantomeno, non fa tutto ciò che potrebbe per farlo scendere. Di qui la proposta del presidente della Bundesbank Jens Weidmann (riferita sul Corriere il 15 agosto scorso) che già da allora era fatta propria dal governo di Berlino: creare di fatto obbligazioni subordinate anche per gli Stati, soggette all'azzeramento o a una sforbiciata sul valore a danno degli investitori. Berlino propone di applicare ai governi indebitati regole simili a quelle già in vigore per le banche. In caso di nuove tensioni sul debito e ricorso al fondo salva-Stati (Esm), per esempio, un governo smetterebbe di rimborsare i creditori e di versare gli interessi sui propri titoli di Stato per la durata del programma. Come per le banche, l'obiettivo della Germania è far pagare ai creditori almeno parte delle crisi di debito e ridurre così il peso finanziario dei salvataggi. Non si tratta di una manovra tattica senza effetti pratici. In centri studi come Bruegel a Bruxelles e fra gli economisti più qualificati, l'ipotesi di una classe di titoli di debito pubblico subordinati viene discussa ormai in dettaglio. Per i tedeschi alzare un argine contro il rischio di dover pagare per una nuova crisi nel Sud Europa, a torto o a ragione, è ormai una priorità. Poco importa che introdurre titoli di Stato subordinati alzerebbe subito il costo di finanziamento per il governo e le banche italiane, o che aumenterebbe i rischi per i risparmiatori.

Facile dunque immaginare che effetto fa ogni segnale da Roma di voler rimettere in discussione le regole di bilancio: accelerare la pressione dei tedeschi a proteggersi, recidere i legami, e procedere un po' più in là verso la frammentazione finanziaria di Eurolandia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2000 a oggi Il debito pubblico italiano (dati in milioni di euro) Fonte: Istat \*Dato aggiornato a novembre  
Corriere della Sera 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
2015\* 1.282.061 1.300.340 1.358.333 1.368.511 1.393.495 1.444.603 1.512.779 1.582.008 1.598.971  
1.698.296 1.790.526 1.907.479 1.989.421 2.069.692 2.135.902 2.211.882

**I controlli**

*Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, ad agosto ha proposto una «Maastricht plus»: l'idea è sostituire la Commissione Ue nella vigilanza delle finanze pubbliche con un organismo tecnico e indipendente che possa operare senza essere coinvolto nel processo negoziale della politica Ue*

## **Le mosse del governo sulla flessibilità**

Dal 2017 bisognerà trovare almeno 20 miliardi. Palazzo Chigi: non c'è una proposta sul Fiscal compact Il percorso Senza la possibilità di rallentare il risanamento servirebbe anche un intervento sul deficit Mario Sensini

ROMA Il governo sta valutando il possibile ricorso contro la Commissione Ue per aver vietato il salvataggio della Banca Tercas con l'intervento del Fondo interbancario. E così, montata la tensione e partite le prime schermaglie, il fronte dello scontro tra Roma e Bruxelles potrebbe aprirsi formalmente.

Il trattamento delle banche in difficoltà è solo uno dei punti di attrito tra il governo e la Commissione. C'è la procedura contro gli aiuti alla bonifica dell'Iva, la trattativa sulla gestione delle sofferenze bancarie, la questione del gasdotto russo, i fondi per l'emergenza immigrazione in Turchia. Poi, naturalmente, c'è anche il dossier dei conti pubblici, forse il più spinoso.

Ieri Palazzo Chigi ha smentito l'esistenza di «alcuna ipotesi o proposta italiana di revisione del Fiscal compact», ma il problema c'è tutto. I nostri conti per il 2016 non sono a rischio, ma senza un'interpretazione della flessibilità di bilancio un po' meno rigida di quella fatta propria dalla Commissione Ue, rispettare i parametri nel 2017 e 2018 sarà difficilissimo.

Bruxelles non ha il minimo dubbio sul fatto che la possibilità di deviare dal percorso di riduzione del deficit pubblico debba essere solo temporanea. «La flessibilità è un margine, si può usare una volta sola» ha ricordato il vicepresidente della Commissione, Jeroen Dijsselbloem pochi giorni fa.

Per il 2016 l'Italia ne ha fatto uso a piene mani. Ha sfruttato la possibilità di alzare ancora di un decimo il disavanzo con la clausola delle riforme, di tre decimi con quella sugli investimenti, di altri due per l'emergenza immigrazione. «Sforamenti», da una decina di miliardi di euro, che devono essere valutati dalla Ue tra febbraio e maggio e autorizzati.

Se anche non ci fossero intoppi (il bilancio 2016 con il deficit al 2,4% avrebbe margini per sopportare qualche scivolamento) il vero problema si porrà subito dopo, quando si dovrà impostare la manovra 2017 e 2018, sulla quale pesano come macigni gli aumenti dell'Iva (valgono rispettivamente 15 e 20 miliardi). Per scongiurare l'Iva e ridurre le tasse sulle imprese, come ha promesso Matteo Renzi, servirebbero tra 20 e 25 miliardi di euro l'anno.

Se non fosse confermata la flessibilità Ue, con la possibilità di rallentare ancora il risanamento, bisognerebbe pure riprendere a ridurre il deficit di mezzo punto l'anno. Il conto salirebbe a oltre 30 miliardi, che bisognerebbe trovare con tagli di spesa o altre tasse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*La parola*

### **fiscal compact**

Il Fiscal compact è un trattato firmato nel 2012 da tutti i membri Ue (tranne Regno Unito, Croazia e Repubblica Ceca): ai Paesi con un debito superiore al 60% del Pil (tra cui l'Italia) impone di ridurre il deficit dello 0,5% l'anno. Il deficit non può superare il 3%.

### **Tensioni**

*Venerdì Juncker, che guida la Commissione Ue, attacca Renzi:*

*«Ha torto a offendere sempre la Commissione». Replica del premier: «Non ci facciamo intimidire da dichiarazioni a effetto»*

L'Italia

## **Strade e ferrovie, la partita di Anas e Rfi**

Delrio e Martina, nuova missione a sostegno delle aziende. L'export può crescere fino a 3 miliardi  
Medie imprese In questi giorni sono in Iran 60 aziende che si occupano di design e arredamento  
Francesca Basso

MILANO «Industria, infrastrutture, energia e scienza». È il made in Italy a cui punta per ora l'Iran. Il copyright della lista è del presidente Hassan Rouhani, che sarà in Italia il 25 e il 26 gennaio. Teheran è in cerca di investimenti per far ripartire il Paese. L'implementation day ha rimosso le sanzioni di Ue e Onu e quelle secondarie degli Stati Uniti. Per l'Italia la prospettiva, secondo le stime di Sace, è di un incremento dell'export di quasi 3 miliardi nei prossimi 4 anni.

La concorrenza è altissima e l'Italia cerca di essere in prima fila in un mercato che resta comunque ancora difficile. Il viceministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, andrà a Teheran dall'8 al 10 febbraio e porterà con sé il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e il titolare dell'Agricoltura Maurizio Martina. Calenda si occuperà delle prospettive dell'oil&gas, uno dei settori di maggiore opportunità per le imprese italiane. L'Iran ha bisogno di nuovi impianti e di ammodernare quelli già esistenti (è il quarto Paese al mondo per riserve di petrolio e il numero due per riserve di gas naturale) e ha già individuato 50 progetti prioritari del valore di 30 miliardi di dollari. Calenda era già stato in Iran a fine novembre. La missione di Mise, Confindustria e Abi aveva portato a Teheran 181 imprese, 20 associazioni imprenditoriali e 12 gruppi bancari. C'erano anche big come Eni, Enel, Saipem, Maire Tecnimont, Nuovo Pignone, Prysmian, Renco e il Gruppo Trevi. In quella occasione il ministro iraniano dell'Industria, Mohammad Reza Nematzadeh, aveva spiegato che Teheran ha varato un piano per i prossimi anni da «15 miliardi di dollari» per le infrastrutture del Paese: ferrovie, porti, autostrade, aeroporti. La visita di Delrio si inserisce in questo contesto. Le imprese statali iraniane hanno già pronti i progetti e sono interessate al know how delle nostre aziende. Anas e Rfi (la società della Rete ferroviaria italiana) faranno parte della delegazione, insieme ad un gruppo di imprese private. Il modello a cui punta Teheran è quello della partnership e l'Italia piace per l'approccio rispettoso delle realtà locali che non sempre hanno altri gruppi stranieri. La formula è quella del project financing: la realizzazione di opere pubbliche non a carico dello Stato ma di investitori privati. La possibilità di aumentare la produzione di petrolio porterà nuova linfa alle casse iraniane ma con il prezzo del greggio così basso non sarà sufficiente per sostenere tutti gli investimenti di cui ha bisogno il Paese. Oltre all'oil&gas e alle infrastrutture, i settori trainanti sono i trasporti e l'automotive, la generazione elettrica, le costruzioni e l'edilizia residenziale. E poi c'è la meccanica agricola, motivo della missione di Martina. L'Italia è tra i leader mondiali del settore per know how e innovazione e l'Iran ha bisogno di adeguare i propri sistemi produttivi.

Non sono solo i grandi gruppi come Finmeccanica, Ansaldo e Fincantieri a intravedere opportunità nel Paese. Anche le piccole e medie imprese guardano con interesse a quel mercato, ricambiate da Teheran che nel tessuto produttivo italiano individua diverse somiglianze con quello iraniano. Ad anticipare i tempi è stata la Fiera di Pordenone che già a gennaio 2015 aveva portato in Iran un gruppo di aziende friulane e che anche quest'anno ha ripetuto l'iniziativa accompagnando in questi giorni a Teheran 60 imprese di arredamento e design.

Negli anni delle sanzioni gli spazi lasciati vuoti dalle aziende europee sono stati occupati da gruppi russi, cinesi e indiani. Recuperare il terreno perduto non sarà facile e l'Iran resta un mercato complicato. «Per le imprese italiane si apriranno opportunità rilevanti caratterizzate però da rischi non trascurabili - osserva Alessandro Terzulli, capo economista di Sace -. Le aziende devono fare attenzione nel redigere alcuni contratti e ricordare che in certi ambiti le sanzioni Usa non sono state eliminate per non incorrere in rischi reputazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Affari**

*Con la rimozione*

*delle sanzioni all'Iran, la prospettiva per l'Italia secondo le stime di Sace è di un incremento dell'export di quasi 3 miliardi nei prossimi 4 anni. A febbraio il viceministro allo Sviluppo economico Calenda andrà a Teheran con*

*i ministri delle Infrastrutture e dell'Agricoltura*

**30 miliardi**

**di dollari:**

**il valore dei 50 progetti indicati come prioritari dall'Iran  
nel settore energetico**

*2 giorni : la durata della visita del presidente iraniano Rouhani  
in Italia (25 e 26 gennaio)*

FISCO NORME& TRIBUTI

## Per il bonus al 140% partenza anticipata

Gianfranco Ferranti

Il super ammortamento al 140% dei beni previsto dalla legge di Stabilità può scattare già con Unico 2016. Questo accade quando l'acquisto è successivo al 15 ottobre dello scorso anno. La data rilevante è quella della consegna del bene o quella in cui viene trasferita la proprietà. Non rilevano i versamenti in acconto. Come far fruttare da subito l'agevolazione per le imprese. pagina 21 La maggiorazione del 40% del costo ammortizzabile e della quota capitale dei canoni di leasing prevista dalla legge di Stabilità (legge 208/2015, articolo 1, commi 91-94) potrà essere effettuata già in Unico 2016 per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015. È necessario, però, individuare con precisione il momento di effettuazione degli investimenti e risolvere alcuni dubbi interpretativi. Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa e ai professionisti. Pur in assenza di conferme ufficiali, sembra corretto ritenere che possano fruirne anche le persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi, nonostante il costo sostenuto per acquisire i beni concorra per l'intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento. In questo caso, infatti, la deduzione integrale è dovuta al particolare meccanismo di determinazione del reddito previsto per tale regime. Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, che non deducono analiticamente i componenti negativi. Per individuare i beni agevolati valgono i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate a proposito del credito d'imposta previsto dall'articolo 18 del DL 91/2014 ma va tenuto presente che sono agevolate tutte le categorie di beni, esclusi: e i fabbricati e le costruzioni; r i beni per i quali sono stabiliti, nel DL 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; t quelli indicati nell'allegato 3 della legge (condutture, materiale rotabile, aerei). Gli investimenti possono essere effettuati ricorrendo all'acquisto in proprietà, alla costruzione in economia e alla stipula di un contratto di appalto o di leasing. L'utilizzatore non può, invece, fruire del beneficio in caso di locazione operativa cioè senza opzione di riscatto e di noleggio. L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 ed è, quindi, necessario, in vista dei prossimi adempimenti dichiarativi, verificare con attenzione se gli investimenti sono stati effettuati nel 2015 o nel 2016. Su questo punto bisogna applicare le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, anche per i soggetti delle arti e professioni (come chiarito in occasione delle detassazioni Tremonti). Non assumono, pertanto, rilevanza la data di trasmissione dell'ordine di acquisto o quella di emissione della fattura, né l'eventuale pagamento di acconto l'entrata in funzione del bene (che condiziona soltanto l'inizio dell'ammortamento e, quindi, della fruizione dell'agevolazione). L'investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Eventuali patti di riserva della proprietà non assumono rilievo fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo. Per il leasing rileva la data di consegna al locatario. Si ritiene, pur in mancanza di precisazioni ufficiali, che, in caso di consegna frazionata delle singole componenti del bene installate presso il cessionario, il costo si debba considerare sostenuto alla data in cui avviene l'ultima consegna, se si tratta di un macchinario complesso e l'installazione costituisce elemento essenziale della fornitura. Altrimenti dovrebbero assumere rilievo le date di consegna o spedizione dei singoli componenti. L'agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare 5/E del 2015, che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi nel periodo agevolato deve avvenire l'accettazione dell'opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori.

### I controlli da fare per gli investimenti 2015

### ***I BENI AGEVOLATI***

Vanno individuati gli investimenti relativi ai beni materiali strumentali nuovi, compresi i pezzi di ricambio e i beni dati in comodato e usati dal comodatario in un'attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante. Al contrario, non sono agevolati: i beni merce; i materiali di consumo; i fabbricati e le costruzioni; i beni per i quali sono stabiliti coefficienti d'ammortamento inferiori al 6,5%; le condutture, il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e gli aerei

### **L'INVESTIMENTO**

Rilevano gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base alle regole della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir: consegna o spedizione o il successivo verificarsi dell'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; fine della prestazione o accettazione dei Sal per i contratti di appalto; consegna al locatario in caso di leasing. Non rilevano la data di trasmissione dell'ordine di acquisto e il pagamento di acconti

### **LA DEDUZIONE**

Le imprese possono fruire del beneficio dal periodo nel quale il bene entra in funzione e inizia l'ammortamento. Se ad esempio la consegna avviene a dicembre 2016 e l'entrata in funzione a gennaio 2017, l'investimento è agevolato ma il vantaggio spetta da quest'ultimo anno. Per gli esercenti arti e professioni rileva l'effettiva utilizzazione e nel primo anno è deducibile l'intera quota di ammortamento (non il 50% come previsto per le imprese)

### **L'APPLICAZIONE**

La maggiorazione del 40% si applica alla quota di ammortamento e al canone di leasing imputati in bilancio, tenendo conto dei limiti alla deduzione stabiliti ai fini fiscali. L'importo "aggiuntivo" è deducibile effettuando una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (già in Unico 2016). Le imprese non tenute alla contabilità ordinaria e gli esercenti arti e professioni deducono gli importi maggiorati in dichiarazione Il beneficio non spetta ai fini Irap

LAVORO NORME& TRIBUTI

## **Il patto di prova resiste al Jobs act**

Daniele Colombo

Anche per i contratti a tutele crescenti si può prevedere un periodo di prova. Non cambiano le condizioni. La forma scritta resta obbligatoria e devono essere indicate in maniera chiara le mansioni. I giudici, negli anni, hanno poi bocciato i patti di prova firmati quando la verifica delle mansioni sia già avvenuta con esito positivo, per esempio con il lavoro in somministrazione. Il decorso della prova si blocca in caso di malattia o infortunio. pagina 25

Il patto di prova in forma scritta, con mansioni chiaramente individuate e possibilità di recedere per ambedue le parti, senza obblighi di preavviso e delle relative indennità. Sono le caratteristiche del patto di prova, che può essere apposto anche al contratto a tutele crescenti, ossia al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 23/2015). Restano validi, infatti, anche dopo la riforma, i principi e i limiti stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza sul periodo di prova. Vediamo quali sono le indicazioni da seguire. In base all'articolo 2096 del Codice civile, può essere apposto anche al contratto a tutele crescenti un periodo di prova, la cui durata è dettata essenzialmente dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Il patto deve essere stipulato per iscritto contemporaneamente alla stipula del contratto di lavoro e comunque prima dell'esecuzione dello stesso. Diversamente, il patto è invalido. Il patto di prova stipulato dopo la conclusione del contratto di lavoro è nullo. Il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza. Se questa verifica è già stata fatta, con esito positivo, per le mansioni oggetto di assunzione, in virtù di prestazioni rese dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore per effetto ad esempio di lavoro in somministrazione, il patto dovrà ritenersi illegittimo. Allo stesso modo, la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è tendenzialmente ammissibile se risponde a una finalità apprezzabile e non elusiva delle norme di legge. Ad esempio, se consente all'impresa di verificare le qualità professionali del lavoratore in relazione all'esecuzione di nuove diverse mansioni (Cassazione, sentenza 17371 del 1° settembre 2015; Cassazione, sentenza 15059 del 17 luglio 2015). Per poter valutare l'esito del periodo di prova è necessario dare rilevanza alle mansioni espressamente individuate nel patto: la mancanza di questa indicazione ne determina la nullità (Cassazione, sentenza 10618 del 22 maggio 2015 e 5509 del 19 marzo 2015). La giurisprudenza maggioritaria ritiene valido il patto di prova che faccia riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva purché nel patto sia richiamato in maniera specifica il profilo professionale di riferimento (Cassazione, 16 gennaio 2015 n. 665 e n. 17587 del 18 luglio 2013). Le modalità di calcolo del periodo di prova sono generalmente stabilite dalla contrattazione collettiva. In mancanza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova non è sospesa durante i riposi settimanali e le festività, mentre deve ritenersi escluso il decorso in caso di malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali (Cassazione, sentenza 4573 del 22 marzo 2012). Conclusa la prova senza che nessuna delle parti abbia intimato il recesso, il contratto di lavoro diventa definitivo. Il recesso durante la prova non incontra limiti particolari sull'obbligo di motivazione, o sull'obbligo di rispettare il preavviso e/o di pagarne la relativa indennità sostitutiva, essendo le parti libere di recedere. In ogni caso, la giurisprudenza ha indicato alcuni limiti. Il recesso del datore è stato ritenuto illegittimo quando il lavoratore non abbia svolto mansioni o abbia svolto mansioni diverse da quelle oggetto della prova. Il recesso, inoltre, è illegittimo se il lavoratore riesce a dimostrare il positivo superamento del periodo di prova o se questo è riconducibile a un motivo illecito o ancora il lavoratore riesce a dimostrare l'inadeguatezza della durata del suo esperimento. Le conseguenze a carico del datore di lavoro sono diverse a seconda che il patto di prova sia nullo, rispetto all'ipotesi che il vizio riguardi l'esperimento della prova. Nel primo caso, relativi a vizi formali del patto di prova (ad esempio

mancata o insufficiente indicazione delle mansioni), il rapporto di lavoro è considerato definitivo sin dall'inizio e, quindi, il recesso deve sottostare alle regole sui licenziamenti. Nel secondo caso (inadeguatezza della prova del motivo illecito di recesso), la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il dipendente abbia diritto solo al risarcimento del danno o, se possibile, alla prosecuzione della prova per il periodo restante.

### **Le pronunce**

#### **VERIFICA GIÀ FATTA**

Il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza. È dunque illegittimamente stipulato se la verifica è già avvenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro di un precedente datore di lavoro-appaltatore, titolare dello stesso appalto. Cassazione, sentenza 17371 del 1° settembre 2015

#### **MANSIONI CERTE**

Per valutare il periodo di prova, è necessario dare rilevanza alle mansioni espressamente individuate nel patto di prova. La facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa sia effettuata in ordine a mansioni esattamente identificate e indicate. Cassazione, sentenze 10618 del 22 maggio 2015 e 5509 del 19 marzo 2015

#### **CONTA LA CATEGORIA**

Il patto di prova che faccia riferimento alla categoria prevista nel contratto collettivo è sufficientemente specifico e, quindi, valido. Il datore di lavoro ha dunque la possibilità di assegnare il lavoratore a uno degli eventuali profili rientranti nella categoria richiamata, con maggiori opportunità di un suo inserimento nelle attività aziendali. Cassazione, sentenza 665 del 16 gennaio 2015

#### **LE INTERRUZIONI**

Il decorso del periodo di prova deve ritenersi escluso per i giorni nei quali la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto: malattia, infortunio, gravidanza, permessi, sciopero, sospensione dell'attività del datore e godimento delle ferie. A meno che non ci siano regole diverse nella contrattazione collettiva. Cassazione, sentenza 4573 del 22 marzo 2012

#### **I POTERI DEL DATORE**

Il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali. Il datore di lavoro ha il potere di recesso e non ha l'obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento del lavoratore. Cassazione, sentenza 23224 del 17 novembre 2010

#### **LA FORMA DEL RECESSO**

Il recesso da parte del datore di lavoro durante il periodo di prova, anche ove si tratti di un rapporto di lavoro che è stato regolarmente instaurato con un soggetto appartenente alle categorie protette, non necessita del ricorso alla forma scritta né richiede che siano specificate le ragioni del recesso stesso da parte del datore di lavoro. Cassazione, sentenza 469 del 14 gennaio 2015

Fisco e contribuenti Il nuovo importo Quest'anno scende a 100 euro sperando nel recupero dell'evasione «Salvato» lo streaming Chi ha un pc senza adattatore non pagherà per la visione via web  
L'ABBONAMENTO RAI

## **Pc, seconde case, affitti: le incognite del canone tv**

Pagamento da luglio, con le prime cinque o sei rate RISCHIO DUPLICAZIONE Dato che molte famiglie hanno più di un'utenza elettrica intestata, i fornitori di elettricità dovranno eliminare i doppioni  
PAGINA A CURA DI Saverio Fossati Valentina Melis

A fine mese, quest'anno, il fatidico bollettino del canone Rai non arriverà nelle case di decine di milioni di italiani. Molti, avvezzi alla consuetudine pluridecennale del 31 gennaio, si chiederanno se non ci sia stato un errore nei recapiti o - magari - se siano stati esentati per qualche errore burocratico. Niente da fare. Il canone, anche se ridotto a 100 euro per il 2016, sarà pagato in automatico nella bolletta elettrica. Ma per quest'anno, in fase di rodaggio, l'appuntamento è spostato a dopo il 1° luglio, quando arriverà una bolletta elettrica con l'importo delle prime 5 o 6 delle 10 rate in cui sarà diviso il canone. Dal 2017, invece, il nuovo sistema sarà a regime e il canone sarà diviso in ragione delle bollette che arriveranno per l'energia elettrica. Proviamo a vedere, in sintesi, come funzionerà il nuovo sistema delineato dalla legge di Stabilità (la legge 208/2015) che si propone anche di risolvere il problema dell'evasione una volta per tutte. La Rai, intanto, in attesa di predisporre un numero verde, ha preparato alcune FAQ all'indirizzo web [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it). Chi paga È tenuto a pagare chi ha un apparecchio adatto a ricevere le trasmissioni o comunque ha un'utenza elettrica nel suo luogo di «residenza anagrafica», perché il possesso del televisore, in questo caso, è presunto. Di fatto, a pagare sarà l'intestatario della bolletta elettrica. Come e quando si paga Il pagamento avverrà in 10 rate uguali, insieme alla bolletta elettrica (dove gli importi saranno indicati a parte). Nel caso le bollette che arrivano in un anno siano meno di dieci (come capita spesso, infatti, ne arriva una a bimestre), le rate saranno addebitate sulla prima bolletta utile in arrivo. Non esiste più, quindi, una scadenza unica e uguale per tutti ma sarà variabile a seconda della politica seguita dal fornitore di energia elettrica. Gli stessi fornitori dovranno riversare all'erario gli importi incassati entro il 20 del mese successivo all'incasso e comunque tutto il canone va riversato entro il 20 dicembre di ogni anno. Se omettono il versamento o le comunicazioni di legge, scattano sanzioni e interessi come per le imposte erariali, ed è possibile il ravvedimento. Chi già paga la bolletta elettrica sul conto corrente bancario continuerà a farlo in automatico, compreso quindi il canone tv. Controlli e sanzioni Difficile dire che cosa accadrà se non pagare saranno i diretti interessati, cioè titolari della bolletta elettrica. In pratica, questo potrebbe accadere indirettamente quando non si paga, appunto la bolletta elettrica, nella quale il canone tv è incorporato. Ma le nuove norme non prevedono nulla al riguardo, e sarà probabilmente il decreto dell'Economia (da varare entro il 15 febbraio prossimo) a definire questo aspetto del rapporto con il fornitore. In effetti la norma parla di «riversare» solo quanto incassato, quindi le aziende non rischiano di essere coinvolte ma certo, agendo per il recupero dei crediti, dovrebbero incassare anche gli arretrati del canone tv. Restano comunque in vigore le vecchie norme, che prevedono, di base, la sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per il 2016; ma se si paga prima che arrivi l'accertamento è solo il 20% del canone, quindi, per il 2016, 20 euro. Il nodo dell'incrocio dei dati Svistati milioni di famiglie hanno più di un'utenza elettrica. I casi sono infiniti e in genere derivano dal fatto che molti possiedono altre case oltre a quella in cui vivono. Di base, la legge 208/2015 prevede la possibilità di uno «scambio di dati» tra aziende elettriche, Anagrafe tributaria, ministero dell'Interno, Comuni, Acquirente unico e Authority energetica. Uno dei principali problemi da risolvere è anche la mancata coincidenza tra le residenze comunicate ai gestori dell'energia elettrica e quelle registrate nell'anagrafe dei Comuni. Gli utenti, infatti, si preoccupano di farle coincidere solo se possono ottenere eventuali tariffe agevolate per la casa di residenza. Un altro nodo è quello del passaggio del consumatore da un'impresa elettrica all'altra: il versamento rateale del canone, infatti, comporterebbe calcoli complessi per quantificare il debito residuo e addebitare gli importi nelle bollette. In questo caso, la

soluzione più agile potrebbe essere quella di imporre il pagamento di tutto il canone dovuto prima di passare dal vecchio al nuovo gestore.

*definite da un provvedimento direttoriale) dichiarando di non possedere l'apparecchio televisivo. La dichiarazione vale per l'anno di presentazione e va rifatta ogni anno*

#### **IL MANCATO POSSESSO DELLA TV**

##### **I casi risolti**

**NON SI PAGA** Chi è intestatario di una utenza elettrica ma non ha la tv, come può evitare il versamento automatico del canone in bolletta? Deve fare un'autocertificazione allo sportello Sat dell'agenzia delle Entrate (le modalità saranno

*all'anno, senza conviventi. Una parte delle maggiori entrate del canone dovrebbe essere destinata, dal 2016 al 2018, a innalzare a 8 mila euro la soglia di esenzione*

#### **ESENZIONE PER GLI OVER 75**

**NON SI PAGA** Chi è esentato dal canone? Non sono tenuti a versare il canone, per la Tv della casa di residenza, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge che non supera complessivamente 6.713,98 euro

*soggetti al canone. I computer, se consentono l'ascolto e la visione dei programmi radiotelevisivi via internet non sono assoggettabili al canone*

#### **LA TELEVISIONE VIA INTERNET**

**NON SI PAGA** Chi ha un computer senza un sintonizzatore tv deve pagare il canone? No. Solo gli apparecchi adatti ad accettare il segnale audio/video tramite la piattaforma terrestre e/o satellitare sono

*uso diverso (visione di nastri, uso come terminale o come monitor per i videogiochi) non ne esclude l'adattabilità alla ricezione delle trasmissioni tv*

#### **L'USO DELLA TV COME MONITOR**

**SI PAGA** Chi usa l'apparecchio televisivo come monitor per il computer solo per vedere videocassette o Dvd, deve pagare il canone? Sì. L'obbligo di pagare deriva dalla detenzione dell'apparecchio televisivo. La sua destinazione è un

*se l'apparecchio non è di sua proprietà. È lui, infatti, il «detentore» dell'apparecchio secondo la definizione di legge*

#### **L'INQUILINO DI UNA CASA ARREDATA**

**SI PAGA** L'inquilino che abita in un appartamento ammobiliato dove è presente una tv, deve pagare il canone? Sì. Al versamento del canone Rai, in questo caso, è obbligato l'affittuario, anche appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per formare una famiglia anagrafica servono la coabitazione e la dimora abituale nello stesso Comune

#### **LA TV NELLA SECONDA CASA**

**NON SI PAGA** Chi ha una seconda casa deve pagare il canone due volte? No. Il canone è dovuto una sola volta per gli apparecchi Tv detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti

*ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Dunque, anche chi non guarda mai la Rai, ma ad esempio guarda tv private o straniere, deve pagare il canone*

#### **L'ABBONATO ALLA TV VIA SATELLITE**

**SI PAGA** Chi ha un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo deve pagare il canone Rai? Sì. L'obbligo di pagare deriva dalla detenzione di uno o più apparecchi adattabili alla detentori dei soli apparecchi radiofonici, purché siano collocati in abitazioni private, indipendentemente dal loro numero

### **IL POSSESSO DELLA RADIO**

**NON SI PAGA** Chi non ha il televisore ma ha in casa una radio, deve pagare il canone Rai? No. In base alla legge 449/1997 (articolo 24, comma 14), dal 1998 sono esonerati dal pagamento del canone i *canone Rai, se nella casa posseduta in Italia sono presenti apparecchi televisivi. Il possesso è infatti il primo requisito*

### **IL RESIDENTE ALL'ESTERO**

**SI PAGA** Chi risiede all'estero ma ha una casa in Italia dove è presente un televisore, deve pagare il canone Rai? Sì. La residenza in un Paese estero non esonera il contribuente dal pagamento del *utenze domestiche. Tutti coloro che detengono una tv in localio esercizi pubblici devono comunque pagare il canone speciale (ma non nella bolletta elettrica)*

### **IL LOCALE PUBBLICO**

**SI PAGA** Chi è titolare di un baro di un ristorantee della relativa utenza elettrica, pagherà il canone in bolletta? La presunzione di possesso della Tv legata alla fornitura di energia elettrica si applica solo per le **SI PAGA LEGENDA: NON SI PAGA**

Fisco e contribuenti Agenda serrata Entro il 1° febbraio la trasmissione da medici e strutture sanitarie, entro il 29 dagli altri soggetti Venti milioni Solo per i soggetti che scelgono il 730 vanno predisposti più di 20 milioni di modelli LE DICHIARAZIONI 2016

## **Precompilate, lo sprint per la ricerca dei dati**

L'incognita sulla qualità degli importi inviati - Per le spese sanitarie sarà necessaria la verifica del contribuente

Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

Meno 49: sono i giorni che mancano al 7 marzo, data entro cui il Fisco italiano avrà a disposizione tutti i dati per preparare il 730 precompilato del 2016. Uno stress test soprattutto per sostituti d'imposta e professionisti chiamati a trasmettere una grande mole di informazioni dalla cui qualità dipenderà buona parte del successo dell'operazione 730. Il primo snodo è al 1° febbraio, scadenza per l'arrivo dei dati sanitari anche se dalle categorie interessate è giunta la richiesta di una proroga. Il peso specifico Ma quanto incideranno le nuove informazioni trasmesse? Si sa che la detrazione sulle spese sanitarie è presente in media in sette dichiarazioni dei redditi su dieci. È interessante, però, vedere come questa percentuale cambia a livello territoriale. Usando come campioni modelli 730 elaborate e trasmesse nel 2015 dal Caf Acli, si va dal 55,7% della Sardegna al 77,9% della Lombardia. In generale, il ricorso alle detrazioni è più alto al Centro-nord, e segue i maggiori redditi dichiarati, anche se - tra tutti i bonus fiscali - quello legato alle spese mediche è uno dei più rigidi rispetto al reddito, proprio perché si tratta di una spesa essenziale. Comunque, guardando al 15 aprile - quando le Entrate metteranno la precompilata a disposizione dei contribuenti - la vera domanda è un'altra: quante volte il dato inserito dal Fisco dovrà essere corretto dai contribuenti? Di sicuro, non ci saranno i farmaci acquistati nelle parafarmacie (non ancora collegate al sistema tessera sanitaria) né le ricevute in cui il medico non ha annotato il codice fiscale del paziente (l'aggiunta è facoltativa quest'anno). Ma potrebbero esserci anche effetti paradossali. Nel 730 sarà indicato solo il totale delle spese mediche - per la privacy - i Caf e i professionisti non potranno accedere al dettaglio delle spese. Così gli intermediari dovranno rifare il lavoro da zero, facendosi consegnare tutti i documenti dal contribuente e sommando gli importi per vedere se i due totali combaciano. E se il contribuente ha perso uno scontrino della farmacia, quella spesa - che pure appare nel totale inserito dal fisco non sarà portata in detrazione dal Caf, che non si assumerà la responsabilità di una detrazione non documentata. I lavori in casa del 2015 Un'altra delle voci che saranno inserite nella prossima precompilata sono le spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici, pagate con bonifico "parlante" dai proprietari di immobili nel corso del 2015. Si tratta di importi che andranno inseriti per la prima volta nel 730-2016 e per i quali il Fisco non può fare il copia-incolla dalla dichiarazione precedente. Per capire quante persone saranno interessate da questa novità, si può andare a vedere quanti contribuenti hanno "aggiunto" questo tipo di dato nel 730-2015 (in relazione a spese effettuate nel corso dell'anno precedente). Sempre secondo le statistiche del Caf Acli, il bonus del 50% è stato inserito la prima volta nel 15,6% dei 730, cui si aggiunge l'ecobonus al 65%, inserito nel 2% delle dichiarazioni. In queste ipotesi, il caso più comune in cui potrebbero servire modifiche è quello in cui il contribuente abbia pagato con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili: ma per ora è impossibile dire quanto sia frequente. Il controllo di qualità Una sfida rilevante riguarda la qualità delle informazioni trasmesse o già presenti in Anagrafe tributaria. Nella campagna del 730 precompilato 2015, molti contribuenti hanno preso atto di dati non corretti relativi a immobili e terreni, poi altri problemi sono emersi anche in relazione all'assenza del numero dei giorni per il calcolo della detrazione da lavoro dipendente. Nelle scorse settimane è stata affrontata la questione di come garantire un maggior presidio dell'Agenzia nella fase di arrivo dei dati per segnalare gli errori ai soggetti che li trasmettono (si veda Il Sole 24 Ore del 21 ottobre). Mentre l'acquisizione dei dati del sistema tavolo potrebbe contribuire a migliorare l'affidabilità dei dati sul fronte immobili.

### La timeline

#### febbraio

**1°** L'invio delle spese sanitarie È la prima scadenza (il termine è il 31 gennaio ma cade di domenica) nella road map verso la precompilata 2016. L'arrivo dei dati sanitari colma una delle principali lacune che hanno comportato l'obbligo di integrare il 730 dello scorso anno. Per le difficoltà incontrate, i medici hanno chiesto una proroga

#### febbraio

**29** L'invio delle altre detrazioni Il 730 precompilato del 2016 conterrà anche le detrazioni per spese universitarie, spese funebri, previdenza complementare e prima rata dei bonus per lavori in casa e risparmio energetico. I soggetti interessati dovranno procedere all'invio entro il 29 febbraio (il 28 cade di domenica)

**7marzo** La certificazione unica La certificazione unica dei redditi (quella che una volta si chiamava Cud) cambia volto nel 2016: conterrà molti più campi e questo dovrebbe consentire ai sostituti d'imposta di inviare un modello 770 più snello entro fine luglio. La certificazione unica va inviata alle Entrate entro il prossimo 7 marzo

#### aprile

**15** Il modello disponibile È la data entro la quale l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti il 730 su una sezione dedicata del proprio sito. Nulla cambia sulla procedura di accesso che in caso di «fai-da-te» sarà possibile attraverso le credenziali Fisconline (salite a 4,8 milioni nel 2015) o con il pin dispositivo Inps

**7luglio** La presentazione È l'ultimo giorno per l'invio del modello 730, sia cartaceo che precompilato. Il termine non cambia sia nel caso di presentazione diretta alle Entrate sia nell'ipotesi di presentazione al sostituto d'imposta oppure a un intermediario (Caf o professionista abilitato)

#### settembre

**30** Unico correttivo nei termini Scade il termine per presentare la dichiarazione correttiva nei termini. Entro tale data, infatti, va trasmesso il modello Unico persone fisiche 2016 nel caso in cui la dichiarazione integrativa comporti un minor credito o un maggior debito per il contribuente

#### ottobre

**25** Il 730 integrativo Il contribuente ha l'opportunità di presentare entro questa data un 730 integrativo tramite Caf o professionista abilitato. La possibilità è vincolata alle situazioni in cui l'integrazione del modello già trasmesso comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

#### novembre

**10** Il 730 rettificativo Qualora il Caf o il professionista si accorga di aver rilasciato un visto di conformità infedele, entro il 10 novembre il contribuente può presentare una dichiarazione rettificativa o, qualora non intenda presentarla, l'intermediario può inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica

*L'incidenza su base regionale delle spese sanitarie nei modelli 730 presentati nel 2015 e l'incidenza delle detrazioni sul recupero edilizio e il risparmio energetico "aggiunte" per la prima volta nel 2015 in seguito a lavori eseguiti nel 2014. Sono escluse le detrazioni per lavori eseguiti fino al 2013, riportate da dichiarazioni precedenti. Dati in %*

*Dichiarazioni in cui nel 2015 è stata inserita la detrazione per spese sanitarie (riga E1, colonna 2, escluse le spese per patologie esenti)*

*Dichiarazioni in cui nel 2015 è stato compilato ex novo il rigo con la detrazione per il recupero edilizio (righe E41-E44)*

*Dichiarazioni in cui nel 2015 è stato compilato ex novo il rigo con la detrazione per il risparmio energetico (righe E61-E63)*

**IL BILANCIO**

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

*I 730 precompilati nel 2015*

*I numeri*

**72,8**  
**20,4**  
**mln**  
**1.414.478**  
**17.627.068** 7,3 7,3 0,7 11,0 11,0 1,6 15,7 15,7 3,2 13,2 13,2 1,2 9,1 9,1 1,0 17,7 17,7 1,7 5,6 5,6 0,2 5,3  
5,3 0,6 10,1 10,1 0,9 13,4 13,4 2,4 16,7 16,7 2,3 11,8 11,8 1,4 6,0 6,0 1,0 7,1 7,1 0,7 5,5 5,5 0,5 15,6 15,6  
2,0 17,9 17,9 1,9 12,3 12,3 1,4 20,9 20,9 2,6 22,2 22,2 3,5 Liguria 66,9 71,4 77,9 70,0 55,7 10,4 10,4 1,8  
Lazio Sicilia 73,2 75,2 72,9 67,7 72,9 69,4 73,9 75,7 69,4 66,3 Veneto 58,1 61,8 66,8 60,4 12,4 12,4 1,1  
69,5 Molise Puglia Umbria Marche ITALIA 63,8 Toscana Sardegna Piemonte Lombardia Abruzzo Calabria  
Campania Basilicata Valle d'Aosta Emilia Romagna I 730 inviati online dai contr ibuenti I 730 inviati tramite  
Caf e intermediari Provincia di Bolzano Provincia di Trento Friuli Venezia-Giulia Le precompilate  
predisposte dalle Entrate Fonte: elaborazione su dati Caf Acli su un campione di modelli 730/2015

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Gli strumenti. L'istituto viene limitato ai casi in cui è prevista la prosecuzione dell'attività o se l'apporto di risorse esterne aumenta la soddisfazione dei creditori

## **Stop ai concordati preventivi solo liquidatori**

Augusto Cirila Massimiliano Poppi

Le domande di concordato esclusivamente liquidatorie saranno ammesse solo se prevedono l'apporto di risorse esterne, che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La novità è contenuta nel disegno di legge delega che in questo modo, di fatto, limita il ricorso a questo istituto ai casi in cui è invece prevista la continuazione dell'attività d'impresa. La nuova disciplina del concordato liquidatorio implica infatti la presenza, simultanea, di due presupposti: la provenienza alla procedura di risorse esterne rispetto al valore dell'attivo realizzabile dell'impresa soggetta al concordato e l'apporto di un concreto aumento "apprezzabile" per le ragioni dei creditori, in termini di soddisfazione, derivante dalle citate risorse esterne. In sostanza deve garantire ai creditori vantaggi concreti, ossia qualcosa in più rispetto ad una liquidazione in sede fallimentare. Si tratta di un passo avanti rispetto a quanto previsto dal DL 83/2015, che rende ancor più necessario un'esplicito confronto tra la proposta concordataria ed il fallimento dell'impresa. Escludendo i casi di apporto di risorse esterne per proposte liquidatorie, le procedure di concordato preventivo vengono quindi limitate a quelle "in continuità", ossia con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cui disciplina è attualmente prevista dall'articolo 186 bis della legge fallimentare. Novità anche in tema di esdebitazione, cioè di quella procedura prevista dalla legge fallimentare che consente all'imprenditore, persona fisica, dichiarato fallito di potersi liberare dai debiti che residuano nei confronti dei creditori non soddisfatti dopo la chiusura del fallimento, azzerando tutte le residue posizioni debitorie. Oggi, per potere usufruire di tale beneficio occorre il rispetto di duplici requisiti, gli uni oggettivi, quali la chiusura del fallimento per effetto della ripartizione dell'attivo risultante dal fallimento stesso e la soddisfazione almeno in parte dei creditori concorsuali; gli altri invece soggettivi, primo tra tutti quello di avere tenuto nei confronti della procedura fallimentare un comportamento rispettoso dei principi di correttezza e di trasparenza. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, spetta al tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore, concedere l'esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente e dunque estinguendoli. Le rilevanti novità che la riforma intende apportare è innanzi tutto l'estensione anche alle società della possibilità di godere di tale beneficio, a condizione però che i loro amministratori, ovvero i singoli soci nel caso di società di persone, si siano comportati in modo diligente e collaborativo nei confronti della procedura fallimentare. La riforma cambia anche i termini per la richiesta di esdebitazione, che oggi va formulata non oltre l'anno successivo alla chiusura della procedura di liquidazione. La proposta è quella di rendere possibile il deposito della relativa istanza subito dopo la chiusura della procedura oppure dopo tre anni dalla sua apertura, fatti salvi casi di frode o di mala fede dell'imprenditore o degli amministratori della società e sempre che questi abbiano collaborato con la procedura. Da ultimo la riforma propone di integrare l'esistente disciplina dell'istituto con la previsione di particolari forme di esdebitazione "di diritto" solo per insolvenze minori, al di fuori quindi delle procedure fallimentari, ferma restando la possibilità per i creditori di opporsi avanti il tribunale.

Crisi d'impresa Fase di «allerta» Nuovi obblighi di segnalazione per anticipare l'emersione delle situazioni di difficoltà Gruppi di imprese Procedure ad hoc per affrontare più insolvenze in maniera unitaria LA RIFORMA

## Regole sul fallimento in cerca di restyling

Verso il Consiglio dei ministri il Ddl delega che riscrive la legge del 1942 e cancella la parola «fallito» PERIMETRO ALLARGATO In più punti il DI 83/2015 estende l'applicazione di istituti introdotti con l'ultima revisione varata l'estate scorsa  
Bianca Lucia Mazzei

Intervento precoce nelle situazioni di crisi, misure ad hoc per i gruppi di imprese, sistema integrato di vendita dei beni provenienti da procedure concorsuali, limitazione del ricorso al concordato preventivo ai casi in cui si punta alla sopravvivenza delle attività e creazione di un unico iter per l'accertamento giudiziale delle situazioni di difficoltà. La riforma organica della normativa sulle crisi d'impresa dovrebbe approdare questa settimana al Consiglio dei ministri che, salvo sorprese, l'approverà mercoledì. E il ventaglio di novità è molto ampio. Il disegno di legge delega messo a punto dalla commissione Rordorf, istituita a questo scopo il 25 gennaio 2015, riscrive interamente la disciplina delle procedure concorsuali, mandando in soffitta l'attuale legge fallimentare (la 267), che risale al 1942. Più volte modificata, anche con provvedimenti di ampia portata, la normativa del 1942 costituisce ancora la disciplina di riferimento. Con questo disegno di legge delega, il Consiglio dei ministri punta invece a riscrivere l'intera materia in maniera sistematica, includendo anche gli istituti di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il sovraindebitamento del consumatore e degli altri debitori non assoggettati al fallimento, il tema dei privilegi e quello delle garanzie non possessorie. Una revisione profonda che investe anche il linguaggio: verranno cancellati i termini "fallimento" o "fallito" per evitare, come si legge nella relazione di accompagnamento, «l'aura di negatività e discredito anche personale che storicamente quella parola accompagna» e porre il nostro ordinamento in linea con quelli di altri Paesi europei (ad esempio Francia, Germania e Spagna). I tempi non sono comunque brevi. Dopo il via libera del Governo, il provvedimento passerà al vaglio del Parlamento. Una volta diventato legge, trattandosi di una delega, l'attuazione sarà quindi affidata ai decreti legislativi che il Consiglio dei ministri dovrà mettere a punto e approvare. In più di un punto, la riforma predisposta dalla commissione Rordorf estende o rafforza le innovazioni introdotte dall'ultima revisione della legge fallimentare, quella apportata l'estate scorsa con il decreto legge 83/2015. È questo il caso degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, il cui utilizzo viene esteso anche a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei. Il disegno di legge delega introduce anche delle novità "assolute": affronta infatti il tema dell'insolvenza dei gruppi di imprese, non disciplinato dalla normativa vigente. A spingere in questa direzione è stato anche il recente Regolamento Ue 1514/2015 sull'insolvenza transfrontaliera. A questo scopo vengono proposte disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria con, possibile, un unico tribunale competente. Un unico ricorso potrebbe quindi riguardare sia l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia l'ammissione di tutte le imprese alla procedura di concordato preventivo. Per anticipare le misure di salvataggio viene anche introdotta una fase preventiva di «allerta». La tempestività dell'intervento risanatore è infatti fondamentale per il successo del risanamento che, in caso di ritardo, ha invece molte meno chance. La commissione sottolinea, fra l'altro, che nel nostro Paese «le procedure concorsuali sono ancora vissute come un male in sé» e che «dagli studi empirici emerge un quadro allarmante sull'incapacità delle imprese italiane - per lo più di piccole o medie dimensioni - di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce per una serie di fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo a conduzione familiare, personalismo autoreferenziale dell'imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance)». Tant'è che la commissione cita uno studio condotto dall'Università di Bologna, secondo il quale l'87% delle imprese coinvolte in procedure concorsuali dinanzi agli uffici giudiziari erano

insolventi già da tre anni. Altro elemento cardine per il raggiungimento di un'efficiente gestione delle procedure concorsuali è l'introduzione di un giudice specializzato. La proposta del disegno di legge delega è di concentrare presso i tribunali delle imprese le procedure di maggiori dimensioni e di ripartire la trattazione delle altre tra un numero ridotto di tribunali.

*Normativa attuale e futura a confronto*

**FASE DI ALLERTA** LE REGOLE ATTUALI IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA Oggi manca di fatto una disciplina organica della fase di allerta della crisi d'impresa. La Commissione europea da tempo si occupa dell'argomento al fine di elaborare procedure che garantiscano a imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso a un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza. Nei Paesi dove la procedura già esiste emergono esperienze che testimoniano che essa è uno strumento efficace al fine di creare, tra l'altro, nel tempo, una "cultura della prevenzione" delle crisi d'impresa. Per anticipare l'intervento risanatore la riforma prevede l'introduzione di una procedura di allertae di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale. L'obiettivo è incentivare l'emersione anticipata dello stato di difficoltà e agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitorie e creditori. A tal scopo organi di controllo societarie e revisori dovranno avvisare immediatamente l'organo amministrativo dell'esistenza di indizi di crisi. I creditori qualificati, poi, come l'agenzia delle Entrate, dovranno segnalare all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

**GIUDICE SPECIALIZZATO** La figura del "giudice specializzato" in materia di crisi d'impresa non è attualmente prevista nel nostro ordinamento. Tuttavia la specializzazione è di fatto già realizzata nei tribunali dei più grossi capoluoghi, dove esiste una specifica sezione dedicata alla materia fallimentare. Diversamente, le questioni fallimentari vengono assegnate dal presidente dei singoli tribunali all'uno o all'altro giudice, a seconda del numero delle cause che sono state precedentemente affidate a costoro, a prescindere dalla natura del contenzioso. Partendo dall'assunto che un'efficiente gestione delle procedure concorsuali richiede una spiccata specializzazione, il disegno di legge delega prevede che presso i tribunali delle imprese siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni e che la trattazione delle altre procedure d'insolvenza sia invece ripartita tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata, scelti in base a parametri oggettivi.

**LIMITAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO** La procedura di concordato preventivo e il contenuto della domanda sono disciplinati dagli articoli 160 e 161 della legge fallimentare, mentre l'articolo 186 bis si occupa del concordato preventivo con continuità aziendale. Le ipotesi sono quelle del concordato con finalità liquidatorie, del concordato in continuità oppure del concordato misto. Le discipline del concordato in continuità aziendale e di quello con cessione dei beni sono fra loro compatibili, pur assolvendo a differenti funzioni sul piano economico sociale. L'istituto del concordato viene limitato all'ipotesi del concordato in continuità. Si tratta dei casi in cui la situazione di crisi o di insolvenza in cui si trova l'impresa sia reversibile e la proposta di concordato prevede il superamento delle difficoltà attraverso la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale. Viene cancellato, quindi, il concordato finalizzato alla liquidazione dell'impresa, che attualmente rappresenta la stragrande maggioranza dei concordati proposti.

**ESTENSIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE** La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti è normata dall'articolo 182 bis della legge fallimentare. L'istituto, introdotto dal DL 35/2005, è stato in seguito oggetto di successive modifiche e integrazioni, con il DLgs 169/2007 e il DL 83/2012. All'imprenditore in stato di crisi è data la possibilità di chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti che ha trovato il benestare di almeno il 60% dei creditori: il tutto accompagnato da una relazione redatta da un professionista che confermi l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Viene estesa l'applicazione dell'accordo di ristrutturazione con

intermediari finanziari, introdotto dal DI 83/2015. Il debitore potrà infatti avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei. Lo scopo è favorire un processo decisionale più rapido e impedire che la minoranza imponga la sua linea. Il debitore può quindi chiedere che, con l'omologazione, gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori che hanno rifiutato l'accordo, a patto che l'adesione abbia riguardato titolari di crediti finanziari che rappresentano almeno il 75% dell'ammontare complessivo

**NUOVO SISTEMA DI VENDITA DEI BENI (COMMON)** La disciplina della vendita dei beni si è evoluta nel corso del tempo nella direzione di perseguire la massima trasparenza delle procedure e la massima diffusione possibile delle sottostanti forme di pubblicità. Gli strumenti informatici hanno contribuito ad amplificare tale obiettivo e sono pertanto divenuti elemento essenziale delle vendite (come ad esempio le pubblicazioni su siti internet). Per la vendita dei beni provenienti da procedure concorsuali ed esecutive il disegno di legge delega prevede l'introduzione del cosiddetto sistema "Common", che si basa su tre capisaldi: a) ampliamento della platea dei potenziali acquirenti attraverso il rafforzamento di un market place unico nazionale funge da piattaforma di formazione dei prezzi attraverso meccanismi d'asta differenziati; b) possibilità di acquisto non solo con denaro corrente ma anche con titoli appositi; c) creazione di un fondo nel quale siano conferiti beni rimasti invenduti.

**PROCESSO DI LIBERAZIONE DEI DEBITI** L'articolo 142 della legge fallimentare considera meritevole di accedere al beneficio dell'esdebitazione solo l'imprenditore che abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo documentie informazioni utili alla procedura e che non abbia usufruito di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti. In base all'articolo 143 il beneficio è concesso con lo stesso decreto che dichiara la chiusura del fallimento. L'obiettivo è recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie. La riforma prevede che la disciplina della procedura di esdebitazione vada integrata seguendo queste tre direttrici: a) permettere al debitore di presentare domanda di liberazione dai debiti subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura; b) introdurre particolari procedure riservate alle insolvenze minori; c) ammettere anche le società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti

**GRUPPI DI IMPRESE** Ad oggi non esiste una disciplina della crisi dei gruppi di imprese. La crisi di società che, pur essendo soggetti giuridici sé stanti, fanno parte di un unico soggetto economico, viene gestita senza che sia previsto un istituto che consenta di tenere conto di tutte le componenti del gruppo stesso, all'interno di un'unica procedura concorsuale. Questo rappresenta una grossa lacuna, in quanto sia l'insolvenza che le possibilità di risolverla si presentano con connotati particolari quando interessano i gruppi di imprese. Del tutto nuova la disciplina dell'insolvenza relativa ai gruppi di imprese. L'obiettivo è consentire lo svolgimento di una procedura unitaria con l'individuazione, ove possibile, di un unico tribunale competente. Viene prevista l'introduzione di una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento del Codice civile. Dovrà inoltre essere permesso alle imprese del gruppo in crisi insolventi di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione al concordato preventivo.

**ACCESSO AL CREDITO E GARANZIE POSSESSORIE** Il debitore può chiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, a condizione però che un professionista da lui designato, valutate le esigenze finanziarie dell'impresa sino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Da tempo si aspetta intervento legislativo per agevolare l'erogazione di forme di "finanza ponte" alle imprese in crisi, idonee alla gestione ed alla sua soluzione della stessa. Il disegno di legge prevede l'inserimento di forme di garanzia, oggi non permesse, che non impongono la perdita di possesso del bene concesso in garanzia (fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito). Questo al fine di consentire all'imprenditore di continuare ad impiegare

i beni oggetto di garanzia anche nell'esercizio della propria attività economica o di disporre con conseguente trasferimento della prelazione sul corrispettivo ricavato.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

## Il meccanismo. Non sono state replicate le regole valide per il credito d'imposta introdotto con il DI 91/2014

### **Agevolazione non revocabile in caso di cessione del bene**

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi ha un meccanismo applicativo semplice ma che suscita numerosi dubbi interpretativi. Nell'articolo 1, comma 91, della legge 208/2015 è stabilito che il beneficio spetta «ai fini delle imposte sui redditi». Non si dovrebbe, quindi, estendere ai fini Irap neanche per gli esercenti arti e professioni, per i quali i componenti reddituali vanno assunti «come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi». Questa conclusione è confermata dalla relazione tecnica, che fa riferimento soltanto alle imposte sui redditi. Investimenti a basso costo Si pone il dubbio se l'incremento spetti anche in caso di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisto nel periodo d'imposta di sostenimento. La risposta si ritiene debba essere positiva perché il contribuente può comunque scegliere di effettuare gli ammortamenti in luogo della deduzione integrale e non appare logico riconoscere il beneficio solo in tale caso. Si ritiene, inoltre, che la maggiorazione del 40% non assuma rilevanza per la verifica del limite di 516,46 euro, poiché è normativamente stabilito che questa si riferisca esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing e non possa pertanto influenzare il criterio di determinazione del limite previsto per la deduzione integrale del costo nel periodo di sostenimento. La irrevocabilità L'articolo 18, comma 6 del DI 91/2014 stabiliva che il credito d'imposta per i nuovi investimenti fosse revocato se l'imprenditore avesse ceduto i beni oggetto degli investimenti a terzi o li avesse destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero se i beni fossero stati trasferiti, entro il termine di decadenza dell'azione accertatrice, in strutture produttive fuori del territorio dello Stato. Queste previsioni non sono state ripetute per il nuovo beneficio. Si ritiene quindi che lo stesso non sia revocabile in caso di cessione del bene o del contratto di leasing prima del termine del periodo di ammortamento o del momento dell'esercizio del diritto di riscatto. Non è possibile neanche il recupero dell'agevolazione in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto da parte dell'utilizzatore. Senza un'esplicita previsione normativa sulla territorialità dei beni, non assume, inoltre, rilevanza la produzione degli stessi da parte di imprese italiane o estere né il loro utilizzo in Italia o in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato. L'irrilevanza reddituale Si pone, altresì, la questione se la maggiorazione sia equiparabile a un contributo per l'acquisto dei beni strumentali se debbano meno concorrere alla formazione del reddito. Per il precedente credito d'imposta per i nuovi investimenti era stato, infatti, espressamente stabilito che non assumesse rilevanza ai fini reddituali e dell'Irap. La norma della legge di Stabilità non contiene un'analogica precisazione ma si ritiene applicabile il chiarimento della circolare 44/E del 2009 sulla detassazione «Tremontiter»: l'effetto dell'agevolazione si sostanziava «in una riduzione d'imposta che (...) non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito». Sia tale agevolazione, sia quella in esame consistono, infatti, nella deduzione ai fini fiscali di un componente negativo non imputabile al conto economico.

#### **LA PAROLA CHIAVE**

*Beni di modesto valore* 7 Sono considerati beni di modesto valore quelli che hanno un costo unitario non superiore a 516,46 euro. Per questi beni, l'articolo 102, comma 5 del Tuir prevede che l'impresa possa scegliere tra dedurre l'intero costo di acquisto nell'esercizio in cui è stato sostenuto o eseguire l'ammortamento in base ai criteri ordinari.

Reddito d'impresa. Gli effetti fiscali della scelta tra le alternative di intervento sui mezzi finanziari da parte di una società

## **Nuovi capitali al bivio delle imposte**

Agevolazioni e vincoli ad hoc tra le varie strategie possibili per l'equity o per il debito  
Marco Lanza Francesco Nobili

La gestione dei mezzi finanziari in un'impresa è interessata, dal punto di vista fiscale, sia da norme agevolative sia da vincoli che mirano a prevenire eventuali abusi. Un'impresa che vuole intervenire sulla sua posizione finanziaria si trova quindi davanti a diverse opportunità, riconducibili all'alternativa equity/debito. La scelta tra un intervento sull'equity e uno sul debito non è necessariamente determinata dall'esigenza di acquisire nuovi mezzi finanziari da parte dell'impresa stessa (ad esempio, per effettuare nuovi investimenti, per favorire il processo di internazionalizzazione o per esigenze di ricapitalizzazione su richiesta del sistema finanziario), ma può anche derivare dall'opportunità di riallocare gli stessi mezzi finanziari (ad esempio, scadenza di prestiti obbligazionari o possibilità di rimborso di finanziamenti soci). Vediamo quali possono essere i calcoli di convenienza per i vari interventi possibili. Ace e super-Ace Sugli incrementi di equity (aumenti di capitale sociale, versamenti soci in conto capitale ecc.) risulta applicabile l'Ace (acronimo di Aiuto alla crescita economica), che consente la deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, al netto dei decrementi volontari del patrimonio netto (ad esempio distribuzioni di utili), degli acquisti di partecipazioni e degli acquisti di aziende o rami di aziende. Dovrebbe essere chiarito il concorso all'incremento Ace dell'importo degli strumenti finanziari partecipativi "equity" emessi dalla società, preso atto che questo incremento opera nel caso in cui i sottoscrittori degli strumenti stessi siano anche soci (si veda la relazione del ministero dell'Economia al DI 201/2011). Il rendimento nozionale per il periodo di imposta 2015 è 4,5%, mentre per il 2016 è 4,75 per cento. Se il nuovo capitale proprio per l'esercizio 2016 è di 100mila euro, il risparmio di imposta è di 1.306,25 euro. L'effetto Ace è permanente, nel senso che rileva il nuovo capitale proprio rispetto a quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tenere conto dell'utile dello stesso esercizio). Ad esempio, se nel periodo 2010-2016 il patrimonio netto si è incrementato solo nell'esercizio 2012, l'Ace spetta anche per gli esercizi successivi nei quali non si è registrato nessun incremento. L'Ace è una deduzione extracontabile e, quindi, il bilancio non è gravato da costi (come invece avviene in caso di sostenimento di interessi passivi). È prevista anche una super Ace (maggiorazione del 40% dell'incremento del nuovo capitale proprio), peraltro ancora subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, per le società che si quotano. Per queste società, se il nuovo capitale proprio per l'esercizio 2016 è di 100mila euro, il risparmio di imposta è di 1.828,75 euro. Il fronte-debito Venendo al fronte debito, gli interessi passivi sui finanziamenti (ad esempio, da parte delle banche) sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Rol (Risultato operativo lordo) della gestione caratteristica. Questo limite penalizza le imprese con scarsa redditività. Si noti che un'analoga limitazione non è prevista in ambito Ace. Ipotizzando l'applicazione di un tasso di interesse del 4,75% (a differenza del rendimento Ace, il tasso rappresenta una variabile) su un debito bancario di 100mila euro, il risparmio di imposta per l'esercizio 2016 è di 1.306,25 euro. Quanto ai prestiti obbligazionari, si rileva che, salvo alcune eccezioni, fino all'esercizio in corso al 7 ottobre 2015, la deduzione degli interessi passivi è ammessa se al momento dell'emissione il tasso di interesse non è superiore al Tur aumentato di 2/3 (se le obbligazioni sono quotate il limite è il doppio del Tur), pari cioè allo 0,083%, e comunque nel limite del 30% del Rol. Ipotizzando l'applicazione di un tasso di interesse del 4,75% (anche in questo caso il tasso rappresenta una variabile) su un prestito obbligazionario di 100mila euro, il risparmio di imposta per l'esercizio 2015, calcolato applicando il tasso di interesse dello 0,083%, è di 22,92. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, la disposizione appena descritta è stata abrogata dal decreto legislativo

147/2015, il cosiddetto decreto internazionalizzazione varato in attuazione della delega fiscale. Gli interessi passivi sui prestiti obbligazionari diventano quindi deducibili qualsiasi sia il tasso di interesse applicato, sempre rispettando il limite del 30% del Rol. Ipotizzando l'applicazione di un tasso di interesse del 4,75% (con il tasso che rappresenta sempre una variabile) su un prestito obbligazionario di 100mila euro, il risparmio di imposta per l'esercizio 2016 è di 1.306,25 euro. Per effetto di questa modifica, si applica ora a qualsiasi tipologia di obbligazioni il principio di deducibilità degli interessi passivi prima applicabile alle obbligazioni emesse dai cosiddetti "grandi emittenti", alle obbligazioni quotate anche se emesse da società non quotate e alle obbligazioni non quotate emesse da società non quotate sottoscritte esclusivamente da investitori qualificati che non detengono più del 2% della società emittente.

**I calcoli di convenienza** Il confronto della convenienza fiscale tra le alternative per la ricapitalizzazione o il finanziamento dell'impresa, ipotizzando un'operazione per un importo di 100mila euro a valere sull'anno d'imposta 2016 ACE 4,75% 4.750 L'EFFETTO Deduzione 100.000 Minore imposta (Ires) Rendimento nozionale Incremento di capitale investito  $(4.750 * 27,5\%) = 1306,25$  LA MISURA È ammesso in deduzione l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; per «nuovo capitale proprio» si intendono i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserve disponibili che abbiano incrementato il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tener conto dell'utile del relativo esercizio). Il rendimento nozionale per il periodo d'imposta 2015 è 4,5%, per il 2016 è il 4,75% Riferimenti normativi: DI 201/2011, legge 147/2013 4,75% 6.650 L'EFFETTO Deduzione SUPER-ACE 100.000 140.000 Minore imposta Rendimento nozionale Maggiorazione del 40%  $(6.650 * 27,5\%) = 1828,75$  Incremento di capitale investito I SOGGETTI AMMESSI Spa le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea (o Spazio economico europeo) LA MISURA L'Ace viene riconosciuta con una maggiorazione del 40% degli incrementi del capitale investito per le società che quotano le proprie azioni in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea (o Spazio economico europeo). La maggiorazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta, a partire da quello di ammissione alla quotazione e per i due successivi Riferimento normativo: DI 91/2014 4,75% L'EFFETTO Deduzione 100.000 4.750 (\*) Finanziamento Tasso d'interesse Minore imposta (Ires)  $(4.750 * 27,5\%) = 1306,25$  INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI LA MISURA Gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Rol della gestione caratteristica. Il Rol è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Riferimenti normativi: articolo 96 (soggetti Ires) Tuir 4,75% L'EFFETTO Deduzione 100.000 83,33 (\*\*) Finanziamento Tasso d'interesse Minore imposta (Ires)  $(83,33 * 27,5\%) = 22,92$  OBBLIGAZIONI CON VECCHIE REGOLE LA MISURA La deduzione degli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari ex articolo 26 del Dpr 600/1973 è ammessa se al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non è superiore al tasso ufficiale di riferimento (Tur) aumentato di 2/3 (se le obbligazioni sono quotate il limite è il doppio del Tur). Riferimento normativo: art. 3, comma 115, legge 549/1995 4,75% L'EFFETTO Deduzione 100.000 4.750 (\*) Finanziamento Tasso d'interesse Minore imposta (Ires)  $(4.750 * 27,5\%) = 1306,25$  OBBLIGAZIONI CON NUOVE REGOLE (\*) solo se inferiore al 30% del Rol; (\*\*) Tur 0,05% aumentato di 2/3 e comunque solo se inferiore al 30% del Rol LA MISURA Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 3, comma 115, della legge 549/1995 gli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari saranno deducibili indipendentemente dal tasso di rendimento applicato sempre nei limiti del 30% del Rol della gestione caratteristica. Riferimento normativo: decreto legislativo 147/2015

Per i finanziatori/2. Le regole per le persone fisiche

## **Le quote qualificate ancora in vantaggio nel modello Unico**

**RITENUTE E IMPONIBILE** L'ultima revisione delle aliquote di prelievo ha penalizzato i possessori di porzioni ridotte dell'emittente

Per completare la panoramica sulla scelta dei mezzi di finanziamento da parte di un'impresa e sulle implicazioni fiscali che questa scelta può comportare, esaminiamo il trattamento tributario che viene previsto per le persone fisiche che destinano apporti alla società (per il trattamento delle società di capitali si veda l'altro articolo in questa stessa pagina). Per le persone fisiche il sistema di tassazione di dividendi e proventi assimilati oppure di interessi e proventi assimilati opera mediante un'imposizione a titolo finale del 26%, con due principali eccezioni: gli interessi da finanziamento e i dividendi da partecipazioni qualificate. Nel caso degli interessi da finanziamento il concorso alla formazione del reddito è integrale ad aliquota progressiva (salvo una ritenuta d'acconto del 26%); per i dividendi da partecipazioni qualificate il concorso invece è solo parziale (49,72%) con il risultato che l'aliquota effettiva di tassazione è più bassa dei percettori di dividendi con partecipazioni non qualificate. A questo proposito, non è ancora chiaro se il mancato aggiornamento del coefficiente di concorso alla formazione della base imponibile del dividendo "qualificato" (in sede di passaggio dell'aliquota della ritenuta dal 20 al 26%) e dunque una tassazione più alta sui soci di minoranza, sia una precisa scelta legislativa ovvero una mera mancanza di coordinamento della norma. Se il percettore è non residente (senza stabile organizzazione in Italia), la tassazione opera in genere mediante l'applicazione di ritenute alla fonte/imposte sostitutive a titolo definitivo, fermo restando quanto stabilito dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni bilaterali, nonché da esenzioni/esoneri previsti dalla normativa domestica (si veda, ad esempio, il decreto legislativo 239 del 1996). Le convenzioni possono anche assumere rilievo nella qualificazione del reddito erogato (cioè nell'individuazione se una somma sia dividendo o interesse).

### **LA PAROLA CHIAVE**

*Rol* La sigla Rol sta per «risultato operativo lordo», ovvero il valore dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione del conto economico, senza includere, tra questi ultimi, ammortamenti e canoni di leasing. Il 30% di questo risultato costituisce la soglia di deduzione degli interessi passivi consentita all'impresa. Il limite del 30% del Rol si applica anche alle emissioni obbligazionarie. Dall'esercizio 2016 il Rol è l'unico vincolo alla deducibilità degli interessi passivi di queste emissioni, qualunque sia il tasso applicato.

Reddito d'impresa. Sul conto finale pesano le ricadute per chi riceve gli asset

## **Assegnazione dei beni, prelievo variabile sui soci**

La tassazione cambia in base alla natura del beneficiario

Andrea Cioccarelli Giorgio Gavelli

Il "conto" dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, prevista dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 115 e seguenti), emerge da quattro variabili. Due sono di natura prettamente tecnica e non presentano eccessivi ostacoli: il costo della sostitutiva in capo alla società e l'onere per l'imposizione indiretta sull'immobile assegnato per il socio. Il terzo aspetto è di natura "strategica", in quanto ciò che il socio intende fare con il bene assegnato influisce sulla scelta tra i due valori possibili, normale o catastale (si veda l'articolo in pagina). Ma la variabile più complessa riguarda la fiscalità del socio assegnatario. Il comma 118 afferma che «nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47» del Tuir. «Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute». La disposizione pare riprodurre - pur con le difficoltà legate a una differente stesura delle norme di riferimento - la stessa situazione commentata dall'Agenzia con la circolare 40/E/2002 (paragrafi 1.4.3 e seguenti). I ragionamenti e le esemplificazioni fornite in tale documento ruotano attorno a due concetti principali: e la società applica l'imposta sostitutiva su un ammontare dato dalla differenza tra il valore dell'immobile (normale o catastale) assunto come riferimento e il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. Questo ammontare è fiscalmente neutrale per il socio, e ciò si ottiene attraverso l'incremento, per un pari importo, del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione; e l'eccedenza rispetto al valore (pari, sostanzialmente al costo fiscalmente riconosciuto del bene presso la società), se esiste, costituisce potenzialmente materia imponibile per il socio. La "neutralizzazione" per il socio è disciplinata dal legislatore (nello stesso comma 118) solo con riferimento alla trasformazione, ma la circolare 40/E/2002 lo eleva a principio generale, valevole anche per l'assegnazione. Di conseguenza, se il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile presso la società è pari a zero - come nel caso del bene completamente ammortizzato - il socio non verserà nulla, poiché la plusvalenza, tassata in forma sostitutiva, azzerà ogni possibile effetto reddituale sul socio. Anche l'individuazione di una eccedenza rispetto al valore, comunque, non determina necessariamente una tassazione in capo al socio. Occorre, infatti, verificare quale voce di patrimonio netto è stata annullata per rendere possibile l'assegnazione. Quattro sono, in proposito, le alternative possibili: 1 riserve di utili non in sospensione d'imposta; 1 riserve di utili in sospensione d'imposta; 1 capitale o riserve di capitale; 1 un mix tra le voci precedenti. Va precisato che la società è (fiscalmente) libera di scegliere quale posta patrimoniale considerare distribuita, in quanto la norma sterilizza la regola di priorità delle riserve di utili rispetto a quelle di capitale di cui all'articolo 47, comma 1, secondo periodo, Tuir. Se l'eccedenza rispetto al valore è costituita da riserve di utili, il costo della partecipazione del socio resta inalterato, ma vi è tassazione alla stregua di dividendo. Ciò, naturalmente, se la società assegnante è una società di capitali, poiché per le società di persone l'utile distribuito ha già scontato l'imposizione per via del principio di trasparenza. L'imposizione, per i soci di Srl e Spa, che presumiamo per semplicità essere residenti, varia a seconda della loro natura. Infatti occorre considerare che i soci possono essere: 1 persone fisiche non in regime d'impresa, nel qual caso il dividendo va assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% in caso di partecipazione non qualificata, ovvero, se qualificata, all'aliquota marginale Irpef (nel modello Unico) su una base imponibile pari al 40% al 49,72% dell'utile distribuito (si ritiene che vada comunque seguita la priorità per gli utili ante 2008 di cui al Dm 2 aprile 2008); 1 persone fisiche in regime d'impresa o società di persone, ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 59 Tuir, il dividendo forma per il socio reddito d'impresa nella misura del 40% (o del 49,72%) di quanto percepito; 1 società di capitali, nel qual caso il dividendo costituisce sempre reddito d'impresa ma

nella misura del 5% (articolo 89, comma 2, Tuir).

**La simulazione** 50.000 40.000 Attivo Fabbricati 490.000 100.000 Riserve Passività 500.000 Altre attività Passivo e netto Capitale sociale L'ASSEGNAZIONE GLI EFFETTI SUI SOCI 01 LA PRIMA IPOTESI 02 LA SECONDA IPOTESI LA SITUAZIONE DI PARTENZA I fabbricati posseduti sono tre: 8 Senza agevolazione si sarebbe dovuto versare: 27,5% di (760.000 - 490.000) = 74.250 Rossi e Bianchi sono soci al 50% di Alfa Srl, società che è sempre stata operativa e la cui situazione contabile è la seguente: 8 un ufficio, del valore fiscale e contabile di 250mila euro, valore catastale 270mila euro, valore di mercato 300mila euro 8 Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione resta invariato 8 due appartamenti, del valore fiscale e contabile di 240mila euro, valore catastale 300mila euro, valore di mercato 460.000 euro 8 Le riserve sono composte da versamenti in conto capitale. Vengono attribuiti 490.000 euro di versamenti in conto capitale. Supponiamo che il socio Rossi abbia nel tempo effettuato versamenti (capitalee sovrapprezzo) per 350.000 euro mentre Bianchi per 200.000 euro 8 Bianchi, invece, azzerà il valore della sua partecipazione e versa Irpef:  $(490.000/2) - 200.000 = 45.000 * 49,72% * 43% = 9.621$  euro 8 L'imposta sostitutiva sulla plusvalenza si calcola in questo modo:  $8\%$  di  $(570.000 - 490.000) = 6.400$  8 L'assegnazione avviene attribuendo a ciascun socio un appartamento e una quota del 50% dell'ufficio. Gli immobili sono assegnati al valore catastale (570mila euro in tutto). Si tralasciano gli aspetti dell'imposizione indiretta. 8 Le riserve sono composte da riserve di utili liberamente disponibili (costituite ante 2008). Vengono attribuiti 490.000 euro di dividenda due soci qualificati, e ciascuno di essi verserà Irpef (per ipotesi al 43%)  $(490.000/2) * 40% * 43% = 42.140$  8 Rossi non versa nulla di Irpef il suo costo della partecipazione si riduce a 105.000 euro. Infatti:  $350.000 - (490.000/2) = 105.000$  euro 8 In entrambi gli esempi, i soci non versano nulla sugli 80.000 euro che rappresentano la base imponibile della sostitutiva versata dalla società

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'alternativa. Parametro catastale o «normale»

## **L'uso futuro guida la scelta del valore**

**LA CHANCE** Da verificare la possibilità di ricorrere a criteri diversi di valorizzazione se sono attribuiti più beni contemporaneamente

pValore normale o valore catastale? La legge di Stabilità 2016 consente alla società che assegna uno o più immobili di scegliere tra questi due riferimenti il parametro sul quale misurare gli effetti fiscali dell'operazione. Con una rilevante conseguenza, precisata dalla circolare 40/2002: il valore scelto dalla società diventerà il costo fiscalmente riconosciuto del bene presso il socio assegnatario. Prima di esaminare le ipotesi legate alle diverse tipologie di immobili assegnabili, è opportuno ricordare - in attesa di nuovi chiarimenti dell'Agenzia - che, in base alla circolare 112/1999 del ministero delle Finanze: 1 la società che assegna può scegliere un qualunque valore intermedio tra quello normale e quello catastale, e ciò potrebbe tornare utile se il valore netto contabile si posiziona proprio in questo intervallo; 1 essendo un negozio giuridico che comporta il trasferimento della proprietà, l'assegnazione è il momento iniziale per calcolare il quinquennio rilevante per le plusvalenze Irpef in caso di successivo atto a titolo oneroso riguardante l'immobile assegnato (articolo 67 del Tuir). Vediamo quali possono essere le variabili per una scelta motivata, supponendo che, come in genere accade, il valore normale sia superiore a quello catastale. Si ritiene (ma un chiarimento sarebbe opportuno) che, ove siano assegnati più beni, sia possibile scegliere una tipologia di valore diversa per ciascuno di essi. Se il socio è, a sua volta, in regime d'impresa, è possibile che si scelga il valore normale. Infatti, ricavi e plusvalenze immobiliari sono sempre imponibili nel reddito d'impresa, per cui l'opzione per un parametro inferiore ridurrebbe l'onere immediato dell'assegnazione, ma trasferirebbe plusvalenza imponibile al socio, sostituendo una imposizione ordinaria a quella sostitutiva prevista in questa sede dal legislatore. Ove il socio, invece, sia una persona fisica "privata", molto dipende dal tipo di bene assegnato e dalle future scelte sul suo impiego da parte del socio. Infatti, terreni agricoli e fabbricati in genere, in ambito Irpef cessano di essere plusvalenti a distanza di cinque anni dall'acquisizione, mentre questo non accade per i terreni edificabili. Nel caso sia assegnata una abitazione, vanno esplorate le possibilità di fruire, nell'ambito dell'imposizione indiretta, dell'agevolazione prima casa e del meccanismo del prezzo valore (articolo 1, comma 497 della legge 266/2005), mentre per quanto riguarda l'Irpef, la cessione dell'immobile che costituisce abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisizione e la vendita non sconta imposte, anche se il possesso è durato meno di un quinquennio. Dove è probabile che il bene origini in futuro un plusvalore imponibile, la scelta del valore normale in assegnazione, a maggior ragione in presenza di aliquote Irpef rilevanti, consente di trasferire al socio un bene allineato con il mercato, sterilizzando con la sostitutiva un futuro aggravio di Irpef. Tuttavia, andranno valutate con attenzione anche cessioni immediate da parte del socio assegnatario. **ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI** Norme e circolari citate in pagina [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com)

Reddito d'impresa. Il beneficio previsto dalla «Tremonti ambiente» (legge 388/2000) riguarda l'ammontare complessivo degli importi spesi

## **Investimenti ambientali premiati al lordo dei ricavi**

Luca Benigni Ferruccio Bogetti

Il beneficio fiscale previsto dalla Tremonti ambiente riguarda l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, che vanno considerati al lordo anziché al netto dei ricavi correlati. Questo perché, secondo la normativa europea, il regime di sostegno non lega lo sgravio fiscale all'obbligo di indicare l'importo dei risparmi possibili né tantomeno di dedurli dallo stesso. Se poi vengono acquistati più beni, la detassazione riguarda l'intero investimento e non solo alcuni beni, dato che ognuno di essi deve ritenersi funzionale e costituisce un insieme inscindibile con gli altri. Si è espressa così la Ctr Lombardia nella sentenza 4805/67/15 (presidente e relatore Montanari). A una Srl dedita alla pulizia dei manti stradali l'amministrazione recupera parzialmente per il 2008 l'agevolazione fiscale goduta con la cosiddetta Tremonti ambiente (legge 388/2000) che prevede la possibilità di detassare il reddito d'impresa per l'ammontare dell'intero investimento effettuato nell'anno. Le ragioni del recupero sono due: e una volta avviato l'impianto, l'investimento ambientale agevolabile va calcolato "al netto" dei componenti positivi reddituali eventualmente conseguibili per la vendita sul mercato degli inerti provenienti dallo spazzamento delle strade, come indicato dalla risoluzione 226/E/2002; e l'investimento va determinato "al netto" dell'ammontare di due beni ritenuti dall'amministrazione non inerenti all'attività di pulizia, precisamente un impianto per la selezione del materiale proveniente dall'attività di pulizia e una pala gommata. La società si oppone davanti alla Ctp. In diritto, la norma non limita l'agevolazione fiscale alla differenza tra gli investimenti effettuati e i corrispondenti ricavi generati per l'incremento di capacità produttiva e/o il risparmio di spesa. Nel merito, i beni oggetto dell'agevolazione sono tutti inerenti alla tutela ambientale. La Ctp accoglie solo parzialmente il ricorso introduttivo. Riconosce alla contribuente il diritto a detassare il reddito d'impresa per l'intero ammontare dell'investimento sostenuto per gli obiettivi di tutela ambientale e non per la differenza ottenuta sottraendo i ricavi derivanti dalla vendita degli inerti stradali. Nel merito, va detassato l'impianto di selezione del materiale stradale ma non la pala gommata, considerata non inerente. Entrambi le parti ricorrono in appello. L'amministrazione insiste perché dall'investimento agevolato siano sottratti i diretti ricavi correlati. La contribuente vuole che l'investimento agevolato riguardi tutti i beni. Da una parte la Ctr rigetta l'appello dell'amministrazione, perché il primo giudice ha correttamente condiviso nella motivazione l'orientamento della Comunità europea, già indicato nella direttiva 2009/28/Ce del 23 aprile 2009, che nell'individuare il regime di sostegno non lega lo sgravio fiscale all'obbligo di indicare l'importo dei risparmi possibili e neppure di sottrarre il loro valore dal totale dell'importo dell'investimento. Dall'altra, la Ctr accoglie l'appello della società, perché anche la pala gommata va considerata come investimento agevolabile. Infatti, se l'impianto di spazzamento stradale gode dell'agevolazione, deve godere anche la pala, che con il primo strumento costituisce un insieme inscindibile.

Fisco internazionale. La penalità va parametrata all'effettiva disponibilità finanziaria netta

## **Sanzioni applicate pro quota sui conti esteri non dichiarati**

Andrea Barison

È irragionevolmente punitivo il comportamento del fisco che, per l'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero a disposizione di più soggetti, pretende l'intera sanzione da ciascuno di essi e non pro quota. Inoltre, la sanzione deve essere commisurata alla effettiva disponibilità finanziaria netta. Ad affermarlo è la sentenza 833/1/2015 della Ctp di Vicenza (presidente e relatore Pierluigi Chiarelli). La vicenda scaturisce dai ricorsi presentati da due contribuenti, madre e figlia, contro l'avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall'agenzia delle Entrate per l'omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero. La somma contestata era il frutto della vendita, in Italia, di un immobile di ingente valore per un prezzo, dichiarato, inferiore a quello effettivamente incassato e per la cui cessione le parti si erano avvalse di un intermediario. L'amministrazione finanziaria ha determinato la sanzione, per l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (articolo 5, comma 2, del DL 167/1990), rapportandola alla differenza tra prezzo incassato e dichiarato dalla vendita dell'immobile. Il fisco, inoltre, partendo dal presupposto che ciascuna delle parti poteva operare nel conto con firma disgiunta ha applicato a ciascuna di esse la sanzione per l'intero ammontare. Oltre che nella disponibilità della madre e della figlia, il conto estero era anche nella disponibilità del padre. Le ricorrenti hanno contestato l'operato dell'Agenzia sotto due profili: e la somma su cui rapportare la sanzione doveva essere considerata al netto delle commissioni di mediazione pagate per l'atto di compravendita; e la sanzione non doveva essere applicata per intero a ciascuna delle parti ma ripartita tra di loro secondo la titolarità di un terzo della somma. L'amministrazione finanziaria si è opposta, ma la Ctp ha accolto il ricorso delle contribuenti. Dalla documentazione prodotta, osservano i giudici, risulta che per l'atto di compravendita erano state pagate delle commissioni che, quindi, ai fini della individuazione della effettiva disponibilità estera, dovevano essere sottratte dal prezzo di vendita. Per l'applicazione della sanzione la Commissione osserva che, in presenza di titolarità della somma in ragione di un terzo a ciascuno dei familiari, l'irrogazione a ciascuno di essi della sanzione rapportata all'intero importo e non a un terzo dello stesso sarebbe irragionevolmente punitivo. Il comportamento sarebbe, poi, suscettibile di incostituzionalità per disparità di trattamento rispetto al caso in cui la somma fosse stata nella disponibilità di un solo soggetto. I giudici stabiliscono quindi che la sanzione dovuta da ciascuna delle ricorrenti deve essere pari a un terzo e che questa deve essere calcolata sulle disponibilità finanziarie effettive, ovvero, al netto delle commissioni di vendita pagate. In modo conforme, si è espressa la sentenza 594/32/2015 della Ctr Lombardia, secondo la quale per l'omessa compilazione del quadro RW l'assolvimento dell'intera sanzione da parte di una delle cointestatari del conto libera necessariamente anche le altre.

Il licenziamento. La linea maggioritaria

## **Il recesso illecito non comporta la reintegrazione**

Con il contratto a tutele crescenti, la nullità (o illiceità) del licenziamento intimato al lavoratore durante il periodo di prova non comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'articolo 2 del Dlgs 23/2015, ma solo le conseguenze di diritto comune, come la prosecuzione della prova sino alla sua scadenza ovvero, se questo non è possibile, il risarcimento dei danni subiti, rappresentato dalle retribuzioni perse sino al termine del periodo di prova. Da questo punto di vista, infatti, non c'è motivo per discostarsi dalle conclusioni alle quali era arrivata la giurisprudenza maggioritaria per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 (giorno di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti). I principi generali Durante il periodo di prova, recita l'articolo 2096 del Codice civile, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso e obbligo di pagare la relativa indennità. L'articolo 10 della legge 604/1966 subordina l'applicazione della legge sui licenziamenti e delle relative conseguenze proprio al superamento del periodo di prova fissato in sei mesi dalla stessa normativa. Con questa legge, dunque, è sancita l'inapplicabilità della disciplina limitativa sui licenziamenti, degli ordinari oneri di prova della legittimità dell'atto e di intimazione in forma scritta del licenziamento (salva diversa previsione della contrattazione collettiva). Proprio le disposizioni dell'articolo 10 della legge 604/66 hanno indotto dottrina e giurisprudenza maggioritaria a ritenere inapplicabili le disposizioni dell'articolo 18 della legge 300/1970 (come modificato dalla legge 92/2012) all'ipotesi del licenziamento nullo o illecito intimato al lavoratore durante il periodo di prova. Questa soluzione sembra peraltro coerente con la caratteristica di precarietà dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, tenuto conto che il rapporto comunque non prosegue oltre la sua scadenza. In questo senso, quindi, appare sproporzionata l'applicazione dello stesso regime di tutela operante per il rapporto definitivo. Fin qui la posizione della dottrina e della giurisprudenza rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015. Con le tutele crescenti Come viene trattato, invece, il licenziamento nullo (o illecito) intimato durante il periodo di prova apposto al contratto a tutele crescenti? Il dubbio nasce essenzialmente dalla circostanza che la disciplina normativa sul contratto a tutele crescenti non detta alcuna disciplina in merito. Nonostante il silenzio della normativa, tuttavia, non sembrano cambiati i principi che la sorreggevano e che sorreggono tuttora il patto di prova, le cui disposizioni e orientamenti giurisprudenziali si applicano anche al contratto a tutele crescenti. In altri termini, si deve ritenere che anche al lavoratore licenziato con un provvedimento poi accertato come nullo (o illecito) durante il periodo di prova apposto a un contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti non si applichi il regime della reintegrazione previsto dall'articolo 2 del Dlgs 23/2015.

Istituti bancari. L'Abf: l'abrogazione della riserva è scattata automaticamente a gennaio 2014 ma la giurisprudenza resta divisa

## **Anatocismo, resta il nodo della decorrenza**

**LA TESI OPPOSTA** Per il Tribunale di Bologna, la cancellazione è subordinata al varo della delibera del Comitato per il credito e il risparmio  
Aldo Angelo Dolmetta

L'Arbitro bancario finanziario (Abf) sposa la linea, già seguita da diversi giudici di merito, secondo cui il divieto di anatocismo è scattato automaticamente il 1° gennaio 2014, senza bisogno di interventi attuativi. Lo ha chiarito l'organismo arbitrale con la decisione 7854/2015. Ma la questione è tutt'altro che chiusa: poco prima di Natale, infatti, il Tribunale di Bologna ha seguito l'interpretazione opposta e affermato che «stante l'ambiguità della riformulazione legislativa» è comunque corretto il comportamento dell'istituto bancario che ha conservato la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi, in quanto il divieto non è immediatamente operativo ma aspetta il varo delle norme attuative. Secondo l'Abf, invece, l'abrogazione della riserva di anatocismo, prima prevista dal Testo unico ma poi negata dalla legge di Stabilità 2014, si è per intero prodotta a partire dal 1° gennaio 2014, senza bisogno di interventi traghettatori del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) e della vigilanza. Al di là della soluzione adottata, peraltro, la decisione risulta importante anche per il taglio approfondito con cui misura il tema. Rimarcata la comune consapevolezza che il testo della legge «non è assolutamente cristallino», con ampiezza dispone gli argomenti che in positivo fondano la tesi dell'applicazione immediata: dallo scopo dell'intervento di legge allo svolgimento del «criterio ermeneutico storico-evolutivo», al recupero di dati letterali significativi; ecc. E confuta l'opposta tesi, favorevole cioè all'idea di un'abrogazione differita all'esito di un intervento ad hoc dell'autorità amministrativa, pure contemplato nella norma della Stabilità e che tuttora è mancante. L'Abf, inoltre, esclude ogni rilevanza in proposito dell'articolo 161, comma 5 del Testo unico, norma che taluno ha inteso come produttiva di una sorta di applicazione postuma della vecchia riserva di anatocismo, sino all'«entrata in vigore» di una nuova delibera Cicr (che così sostituisca la precedente, appunto ancorata sull'abrogato regime della riserva bancaria). La norma ha puro tratto transitorio, precisa l'Arbitro: la sua funzione si è esaurita nel regolare il passaggio dalla legge bancaria del 1936-38 all'odierno Testo unico, come avvenuto nel 1993. Del resto - annota lo stesso - «se la produzione di interessi composti non è più consentita da una legge primaria viene meno per ciò stesso la giustificazione della disciplina di dettaglio, sia pure transitoria, destinata ad attuarla». Rilievo che lo porta a concludere che l'intervento del Cicr, di cui parla la norma nuova, ha solo la funzione di risolvere un mero «problema tecnico contabile», che deve «nel frattempo essere superato dalla prassi contabile» delle stesse imprese bancarie. Il problema però è tutt'altro che risolto, come testimonia la sentenza del Tribunale di Bologna. Secondo il Tribunale di Bologna, infatti, l'applicabilità del «nuovo» articolo 120 del Tub deve essere comunque differita al momento in cui verrà emanata la delibera del Cicr. Nella sentenza del 7 dicembre scorso il giudice bolognese dopo aver dato conto del contrasto giurisprudenziale generato dalle «oggettive difficoltà interpretative», giudica «dirimente» la questione relativa alla «precettività, immediata, ovvero differita all'emanazione della delibera Cicr». E, a questo, proposito afferma che è lo stesso articolo 120 del Tub che rimanda ad una delibera Cicr le modalità e i criteri per la produzione di interessi e sancisce che «l'iter legislativo non può essere definito/ completato se non all'esito dell'emanazione anche della normativa secondaria». D'altro canto la bozza di delibera Cicr, preparata ad agosto dalla Banca d'Italia - che non è certo di ordine meramente contabile -, dopo essere stata pubblicata per essere sottoposta ad eventuali osservazioni, non ha ricevuto il crisma dell'ufficialità e potrebbe, anzi, essere stata abbandonata.

Armonizzazione. Gli effetti delle nuove regole sulla definizione dell'esercizio scorso

## **Rush finale per 7 miliardi di conti da regolarizzare**

Entro il 30 gennaio la chiusura delle partite 2015 I «PRESTITI» Le entrate e le spese per le anticipazioni di tesoreria devono essere registrate al loro importo intero

Patrizia Ruffini Cinzia Simeone

pl principi contabili dell'armonizzazione offrono indicazioni utili per l'attività relativa all'emissione delle reversali e dei mandati di regolarizzazione degli incassi e pagamenti effettuati dal tesoriere nell'esercizio 2015, che in questi giorni è in cima all'agenda dei responsabili dei servizi finanziari. Il tesoriere deve infatti accettare la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione della reversale d'incasso; la regolarizzazione deve avvenire entro il 30 gennaio, termine per la resa del conto del tesoriere (in corso d'anno il termine è di 60 giorni). Per la parte spesa il tesoriere effettua i pagamenti anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento (solo) per obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, e altri obblighi di legge; entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. I dati Siope (aggiornati al 15 gennaio) mostrano che complessivamente i comuni italiani devono regolarizzare oltre 6,2 miliardi di entrate, rispetto ai 72 miliardi di riscossioni già contabilizzate nel 2015 (escluse partite di giro), mentre i pagamenti da regolarizzare risultano pari a 1,1 miliardi a fronte di 75 miliardi di spese già contabilizzate (escluse partite di giro). Mentre le reversali emesse e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite dal tesoriere per l'annullamento, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati (o altri mezzi equipollenti), al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere. Fra i controlli del fondo cassa va ricordata la verifica della distinzione dei fondi liberi e vincolati. Occorre riscontrare, in particolare, che il valore dei fondi vincolati risultante al Comune sulla base delle scritture contabili coincida con il valore risultante al tesoriere a fine anno. Quest'anno non deve essere prodotta la determina del responsabile finanziario di individuazione dell'importo della cassa vincolata al data del 1° gennaio. L'adempimento una tantum per il 1° gennaio 2015 non è più necessario perché nel corso dell'esercizio 2015, a seconda della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, riportata nelle reversali e nei mandati, il tesoriere ha mantenuto aggiornata la distinzione della liquidità in parte libera e parte vincolata. Risulta quindi possibile determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato a fine 2015, che coincide con quello di inizio anno successivo. Gli enti in anticipazione di tesoreria, inoltre, devono tener presente che le entrate e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria vanno registrate per il loro intero importo. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile applicato prevede che gli stanziamenti delle spese riguardanti i rimborsi delle anticipazioni non hanno carattere autorizzatorio. Su questo fronte i dati Siope mostrano che i Comuni nel complesso hanno registrato 8,4 miliardi di incassi e hanno da regolarizzare ancora oltre 1,9 miliardi. Mentre a fronte di 7,8 miliardi di pagamenti registrati nei rimborsi dell'anticipazione ne risultano da regolarizzare circa 2 miliardi; per la regolarizzazione di questi ultimi importi si può procedere anche in assenza di sufficiente stanziamento di bilancio.

I casi. La gestione dei pagamenti già effettuati

## **Dalle azioni esecutive i debiti fuori bilancio**

LO STOP Non può più essere seguita la prassi che prevede il trasferimento dei sospesi al 2016 e produce rendiconti «non veritieri»

P.Ruf. C.Sim.

I pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive devono essere regolarizzati con imputazione all'esercizio 2015 anche se non sono previsti gli stanziamenti autorizzatori; sono poi da riconoscere come debiti fuori bilancio contestualmente all'approvazione del rendiconto. Il richiamo della nuova disciplina dell'armonizzazione contabile è di aiuto agli enti che in questo periodo si trovano a regolarizzare i pagamenti. I principi contabili prevedono che nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, in particolare in occasione delle verifiche relative salvaguardia degli equilibri e della variazione di assestamento, l'ente provvede tempestivamente alle variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere. Nel caso in cui alla fine dell'esercizio risultino pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento, per rendere evidente nel conto del bilancio che la spesa è stata effettuata. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, il Consiglio procede al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio. Ovviamente il sistema informativo contabile dell'ente deve consentire, pur in assenza dello stanziamento autorizzatorio, la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati. È del tutto scorretta, e non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento del debito fuori bilancio, il "trasferimento" dei sospesi all'esercizio 2016, per effettuare impegno e emissione del mandato con imputazione all'esercizio 2016, anno di riconoscimento del debito. Questa prassi, sottolineano i principi, comporta l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri". I tesoriere degli enti sono tenuti a rifiutare le richieste di trasferimento dei sospesi da un esercizio all'altro anche ai fini Siope, e devono indicare i pagamenti effettuati in attuazione di azioni esecutive non regolarizzati nelle voci previste a tal fine nel conto del tesoriere (allegato n. 17/3 al Dlgs 118/2011, obbligatorio a decorrere dall'esercizio 2016).

Centralizzazione. I criteri per i Comuni non capoluogo

## **Acquisti, la delega appalti «taglia» le convenzioni**

Alberto Barbiero

La delega per il recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti appena approvata in via definitiva dal Senato ridisegna il sistema delle centrali di committenza, puntando sulla qualificazione e sull'ulteriore razionalizzazione per i Comuni non capoluogo. La lettera dd) dell'articolo 1 della legge-delega prefigura una riorganizzazione degli organismi deputati a gestire le macroacquisizioni di beni, servizi e lavori su base locale, attualmente strutturata sui quattro modelli aggregativi individuati dall'articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici: le unioni di Comuni (se esistenti), le stazioni uniche appaltati (Sua) presso le Province, i soggetti aggregatori (Consip e centrali di committenza regionali), e gli accordi tra gli stessi comuni non capoluogo (in base a convenzioni ex articolo 30 del Tuel). Nella delega per questi enti è stabilito l'obbligo di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di Unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad «altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente». La previsione sembra ridurre le opzioni per le amministrazioni comunali non capoluogo a due sole soluzioni. Nel caso del ricorso all'Unione, i Comuni dovrebbero ricondurre ad essa le loro gare di maggior rilievo, potendo peraltro rimettere a questi soggetti una gestione più organica delle strategie di area vasto di distretto (come già si sta sperimentando in Emilia-Romagna). Nel caso di ricorso ai soggetti aggregatori, le linee di riferimento più immediate sono riferibili a quelli regionali e alle Città metropolitane comprese nell'elenco predisposto dall'Anac, secondo una prospettiva di rafforzamento già delineata dal legislatore, a partire dall'articolo 9 della legge 89/2014, e rafforzata recentemente con una serie di significative previsioni contenute nella legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). I criteri definiti dalla legge delega non sembrano lasciare spazio per gli accordi tra Comuni non capoluogo (sulla base di convenzioni per la gestione associata della funzione acquisti) nel frattempo sviluppati in molti contesti, non necessariamente con riferimento a ambiti territoriali corrispondenti alle Unioni (anzi, in molti casi inferiori). Questo determinerebbe un esaurimento di queste esperienze nell'arco di pochi mesi, posta l'entrata in vigore del nuovo codice a metà aprile. Il disegno che sarà sviluppato nelle nuove disposizioni regolatrici dell'attività contrattuale può tuttavia salvaguardare queste esperienze (in molti casi già operative e efficienti), riportando i modelli aggregativi su base convenzionale ad un primo livello di qualificazione per assurgere al ruolo di «soggetti aggregatori». Sempre al decreto legislativo spetta la definizione di eventuali margini di operatività dei singoli Comuni non capoluogo, attualmente garantiti dalla possibilità di utilizzo del mercato elettronico e delle piattaforme telematiche, oltre che dal ricorso all'affidamento diretto entro 40mila euro per acquisti di servizi, beni e lavori mediante procedure tradizionali.

Il «nodo». Manca tuttora un orientamento univoco

## **Ravvedimento lungo, dubbi sui termini**

Le novità sul ravvedimento operoso, introdotte dal Dlgs 158/2015, riguardano solo i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, per i quali le sanzioni sono state dimezzate (si veda l'articolo in apertura di queste pagine). E rimasta invece invariata la disciplina sul ravvedimento "lungo", così denominato perché consente di regolarizzare errori e omissioni «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore» (articolo 13, lettera b, del Dlgs 472/1997). Sorge però il dubbio sull'individuazione del termine entro il quale effettuare il ravvedimento "lungo", posto che la norma offre una duplice possibilità, la prima relativa ai tributi per i quali è prevista la dichiarazione periodica, la seconda per tutti gli altri tributi. Sul punto l'agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 9 giugno 2015, ha confermato l'orientamento ministeriale sul ravvedimento "lungo", che andrebbe effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, e non entro il termine di un anno dalla violazione. Al riguardo la circolare 23/E/2015 richiama la risoluzione i/DF del 29 aprile 2013 (che in realtà è una "circolare") e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu approvate con Dm del 30 ottobre 2012, ma in tal senso si esprimono anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu-Tasi enti non commerciali approvate con Dm del 26 giugno 2014. Non si capisce, però, perché la stessa regola prevista per il ravvedimento "intermedio" non può essere applicata anche al ravvedimento "lungo". In particolare, se a seguito dell'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (poi codificata dalla legge di Stabilità 2016) è venuta meno la vecchia distinzione fra tributi periodici e tributi istantanei, sostituita dalla natura della violazione (correlata alla dichiarazione oppure al versamento), è molto difficile accettare una tesi "bipolare" che continui ad affermare la permanenza della vecchia distinzione solo per il ravvedimento "lungo". Avremmo peraltro un ravvedimento "elastico" a seconda che la regolarizzazione sia riferita all'omesso versamento dell'acconto oppure al saldo di Imu e Tasi: nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo molto più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l'omesso versamento del saldo (sei mesi). Conclusione in contrasto con il principio di gradualità della sanzione in base al tempo trascorso dalla violazione, segnalato dalla stessa agenzia delle Entrate. Pertanto, se si accoglie l'interpretazione proposta dall'Agenzia sul ravvedimento "intermedio", anche il ravvedimento "lungo", nel caso di omesso versamento, si dovrebbe effettuare considerando il termine di un anno dalla commissione della violazione, e non quello previsto per la dichiarazione. In conclusione, pur rilevando che sul punto non si è ancora formato un orientamento univoco, si ritiene che anche per il ravvedimento "lungo" vada applicata la regola del termine di un anno dall'inadempimento. Conseguentemente, nel caso illustrato dal quesito, il lettore potrà sanare l'omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando il versamento entro il 16 dicembre 2016, applicando al tributo la sanzione del 3,75% e gli interessi legali (0,5% su base annuale fino al 31 dicembre 2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016). La mancata regolarizzazione nei termini indicati (o nei più ampi termini eventualmente stabiliti dal Comune) espone il lettore all'attività di accertamento da parte dell'ente, il quale richiederà il versamento del tributo applicando la sanzione del 30 per cento (non riducibile), gli interessi "moratori" (generalmente più alti di quelli "legali" di 3 punti percentuali) e le spese di notifica.

*NEL MODELLO F24*

**Sanzioni e interessi si devono versare unitamente all'imposta:**

*l'importo si indica con codice tributo e codice catastale del Comune*

*IL FAVOR REI*

**Riduzioni applicabili a tutte le penalità irrogate o sanate nel 2016,**

*anche se relative a violazioni commesse in anni precedenti*

**IL QUESITO** V.R.-POTENZA Non ho effettuato, entro il 16 dicembre scorso, il pagamento del saldo Imu- Tasi 2015 per un mio immobile sfitto, e non penso di riuscire a farlo in tempi brevi. Vorrei sapere qual è il tempo massimo entro il quale occorre regolarizzare l'omesso versamento e quali possibilità avrei di evitare un eventuale accertamento del Comune. In particolare ho letto che si potrebbe effettuare il pagamento anche entro un anno, ma non ho ben compreso quando scade tale termine (giugno o dicembre 2016?). Inoltre vorrei sapere a cosa vado incontro se non dovessi riuscire a regolarizzare lamia posizione.

L'intervista Nouriel Roubini . L'economista: "Vedo inquietanti parallelismi, il detonatore può essere la catena di fallimenti delle società energetiche Usa esposte sul petrolio"

## "Solo l'accordo tra banche centrali eviterà un crollo come nel 2008"

EUGENIO OCCORSIO

ROMA. «Non si può restare fermi.

Le autorità fiscali e monetarie dei principali Paesi dovrebbero subito assumere un'iniziativa forte e proattiva. Altrimenti il crollo dei mercati, che trascinano l'economia reale, non si ferma. La Fed dovrebbe interrompere i rialzi, la Bce potenziare il quantitative easing e altrettanto la Bank of Japan, la Banca centrale cinese imbracciare con maggior decisione la strada dello stimolo monetario». Nouriel Roubini, il guru della New York University, torna a leggere oscuri presagi valutando con il suo staff guidato dal capo economista dell'Rge (Roubini global economics), Brunello Rosa, la volatilità dei mercati. «La credibilità di un tale sforzo congiunto determinerà il grado di fiducia che si riuscirà a ripristinare presso investitori, risparmiatori, aziende. La non azione potrebbe portare all'inizio di una nuova fase ribassistica». Siamo a un altro 2008? «Forse non ancora, ma non si possono non rilevare inquietanti parallelismi che ci danno una fortissima preoccupazione. Bisogna capire se quello di questi giorni è solo un rovescio dei mercati o l'inizio di un nuovo crollo sistemico. Allora il detonatore furono i mutui subprime, ora potrebbe essere la catena di fallimenti delle società dello shale oil, messe in larga parte fuori mercato dai prezzi del greggio e dalla sovrapproduzione dell'Opec. Rispetto al 2008, quando furono le banche, sovraccariche di debiti, a cedere e aprire la crisi sistemica, gli istituti sono più capitalizzati in tutto il mondo. Bisogna allora tener d'occhio il mercato delle obbligazioni Usa, tanto importante quanto debole. È in corso una massiccia svendita di corporate bond legati appunto al settore energetico che rischia di destabilizzare il sistema. E' il più grande punto interrogativo del 2016. Nessuno sa quale sia il vero stato di salute reale del comparto, ma il settore energetico è esposto: bisogna vedere se siamo di fronte a una serie di fallimenti individuali o una vera "epidemia" che avrà effetti sistemici e gravi. C'è poi, altrettanto insidioso, il cattivo andamento delle vendite al consumo delle ultime settimane».

Anch'esso è collegato al prezzo del petrolio? «Sì. In una catena di eventi, i licenziamenti nello shale oil determinano una contrazione dei consumi per il semplice motivo che chi è disoccupato non ha soldi da spendere. E' sintomatico l'annuncio della chiusura di molti punti vendita Wal-Mart in un momento in cui tutti erano eccitati proprio per il calo-greggio che sembrava preludere a un boom dei consumi. E' andata all'opposto. Ciò porterà a profitti inferiori alle aspettative per molte importanti aziende americane non solo della distribuzione».

E la Cina, in testa alla classifica dei "sospetti"? «Teniamo presente che la scivolata dei valori azionari d'inizio anno va associata più che a ulteriori cattive notizie sul fronte economico a una serie di fattori tecnici concentrati: la fine del divieto di vendere titoli da parte dei maggiori azionisti (poi ripristinato nell'emergenza), l'introduzione di più severi sistemi di blocco automatico delle contrattazioni in caso di oscillazioni (che spesso interrompe la giornata di un'azione quando è sui valori più bassi), perfino la ripresa delle offerte iniziali di acquisto che aumentano l'offerta di titoli». Vuol dire che l'economia cinese è sana? «No, la crescita quest'anno non supererà il 6% contro il 7 del 2015, e ci sono grossi problemi di modello di sviluppo, di consumi interni che non riescono a decollare, di export compromesso per la lentezza del resto del mondo. La Cina è un fattore di volatilità ma da solo non basta a determinare il panico diffuso nel mondo. La crescita resta debole in Europa e rallenta in America, come testimonia lo stillicidio di dati deludenti degli ultimi giorni, dall'attività manifatturiera alle vendite al dettaglio. In Europa c'è l'aggravante dell'incombente referendum sulla Brexit, della confusa situazione politica in Spagna, delle persistenti tensioni nell'area euro anche se la morsa dell'austerità sembra allentata. Né possiamo dimenticare le tensioni geopolitiche e il terrorismo che ne è il "byproduct". Ancora una volta la chiave per tamponare gli effetti economici delle crisi

politiche risiede in prima battuta nelle banche centrali». [www.roubini.com](http://www.roubini.com) [www.stats.gov.cn/english/](http://www.stats.gov.cn/english/) PER  
SAPERNE DI PIÙ

Foto: STIMOLO MONETARIO

Foto: La Fed dovrebbe interrompere i rialzi la Bce e la Bank of Japan potenziare il Qe. Anche la Cina  
aumenti la liquidità

Foto: Nouriel Roubini (Ny University)

## Bad bank un accordo sul filo di lana

Brunello Rosa \*

La notizia di un iniziale via libera al progetto di "bad bank" leggera da parte della Commissione Europea deve essere accolta favorevolmente come l'inizio di un processo di dis-incaglio definitivo del sistema bancario italiano, oberato da più di 200 miliardi di debiti problematici. La creazione di "bad banks" con garanzia pubblica che aiutino lo smaltimento di crediti deteriorati da sempre costituisce parte dell'armamentario necessario per uscire da crisi finanziarie e bancarie, anche in economie liberali e di mercato come quelle anglosassoni. La Commissione può aver dato l'impressione di aver usato pesi e misure diverse riguardo la disciplina degli aiuti di stato, ma l'Italia si è probabilmente mossa in ritardo rispetto ad altri paesi nel richiedere la possibilità di far uso di garanzie pubbliche a protezione del processo di vendita dei crediti deteriorati. segue a pagina 10 segue dalla prima Pur essendo vero che l'elevato debito pubblico italiano permetteva spazi di manovra più ridotti, e che il sistema bancario italiano era stato meno coinvolto di altri nel processo di commercializzazione di prodotti creditizi opachi - da cui prese origine la crisi bancaria internazionale del 2007/08 - si sarebbe dovuto prevedere che il successivo collasso economico (con una perdita di Pil del 9% e di produzione industriale del 25%) avrebbe portato alla crescita esponenziale dei non-performing loans. A questo punto conviene procedere speditamente sulla strada dell'implementazione del progetto, anche con l'auspicabile coinvolgimento di soggetti privati capaci di assumersi elevate dosi di rischio creditizio, anche e soprattutto se deteriorato. Il rischio è infatti quello di giungere nuovamente in ritardo all'adozione di queste misure, e cioè in una fase in cui il ciclo economico mondiale è nuovamente girato verso il rallentamento, con un impatto negativo sulla crescita economica e pertanto sulla finanza pubblica italiana, rendendola perciò meno capace di sobbarcarsi (o essere autorizzata a sobbarcarsi) il peso delle garanzie pubbliche sui prestiti privati. Il quadro macro-finanziario mondiale è infatti in pieno movimento, e non nella direzione auspicabile. Al rallentamento ciclico e strutturale della Cina si stanno infatti aggiungendo i timori per la crescita americana, che tendono a peggiorare ulteriormente le performance economiche dei paesi produttori di energia (tra cui gli Stati Uniti stessi) e commodities. Cosicché quella fase di moderata e fragile espansione della crescita economica mondiale che si è osservata a partire dal quarto trimestre del 2015 tende ora a trasformarsi in rallentamento, con gli effetti che sono ben visibili sui mercati finanziari in questi giorni. In particolare, il crollo del prezzo del petrolio, che fino a poco tempo fa sembrava attribuibile a un eccesso di produzione, dovuto anche a politiche di prezzo predatorio da parte di paesi oligopolisti, sembra adesso in parte dovuto anche ai timori sulla tenuta della domanda mondiale. Perché il 2016, partito sotto i non migliori auspici, non si traduca in un nuovo annus horribilis, si dovranno realizzare almeno due condizioni. Da una parte sarebbe benvenuta una stabilizzazione del quadro macroeconomico sia americano che cinese. La qual cosa risulterà alquanto problematica data la volatilità dell'economia reale in questi due paesi nella fase iniziale dell'anno, dovuta tra l'altro anche a fattori esterni perfino all'attività economica: gli effetti del clima sull'attività produttiva in un caso (soprattutto per l'impatto negativo sulle utilities dell'inconsueto caldo autunnale seguito dalla prevedibile brusca gelata nel primo trimestre) e l'impatto sulle statistiche di crescita della diversa posizione dell'inizio d'anno cinese, nell'altro caso. Un fattore che contribuisce a generare incertezza nelle valutazioni sullo stato reale dell'economia cinese. Dall'altra parte, è probabile che siano necessari interventi di stimolo all'economia da parte delle autorità monetarie e fiscali cinesi e da parte delle banche centrali di Stati Uniti, Eurozona e Giappone; la prima nel senso di rallentare il processo di rialzo dei tassi, le altre due nel senso di provvedere ulteriori misure di stimolo monetario. In particolare la Banca Centrale Europea dovrà fare ulteriori sforzi perché l'euro, già soggetto a formidabili pressioni al rialzo - dovute allo straordinario surplus continentale delle partite correnti, torni a scendere rispetto al dollaro ed

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

altre valute, se vorrà' proseguire nel suo faticoso tentativo di far uscire l'eurozona da quello stato deflazionistico in cui sembra sprofondare sempre più. Se queste due condizioni non si realizzassero, un bear market potrebbe presto diventare realtà, con tutte le nefaste conseguenze ad esso associate, compresa quella di bruciare in pochi istanti i risultati delle ricapitalizzazioni bancarie faticosamente ottenute nel corso degli anni, e che si intenderebbe rafforzare con la creazione della "bad bank" italiana, leggera o pesante che sia. \* Managing director Roubini Global Economics

Roma

## **Ambiente e sostenibilità pilastri dell'economia non tutto il verde brilla**

FIATO CORTO MOSTRANO FOTOVOLTAICO E L'INTERO CAMPO DELLE RINNOVABILI. E QUESTO SEMBRA SPIEGARE LO STOP DI SOLAREXPO. I SUCCESSI DI ECOMONDO PROVANO INVECE COME LA CULTURA GREEN SIA PENETRATA NELL'IMPRESA

Valerio Gualerzi

Ambiente e sostenibilità continuano ad essere al centro dell'economia, fotovoltaico e rinnovabili iniziano ad avere il respiro corto. A voler prendere l'andamento delle principali fiere di settore che si svolgono in Italia a indicatore di cosa succede nel mondo del green business, è questa la conclusione che sembra balzare agli occhi. Se Ecomondo, il più grande e storico appuntamento in materia seguita a macinare successi, Solarexpo, la fiera nata come evento dedicato al fotovoltaico, da un paio di anni a questa parte ha vissuto invece una forte contrazione, passando dai circa diecimila espositori del 2011, il suo anno record, ai circa mille del 2015. Una parabola tracciabile non solo nei grafici fatti di numeri, ma anche sulla carta geografica. Partita da Verona, traslocata sulla scia del successo alla grande Fiera di Milano Rho, da due anni a questa parte Solarexpo, vista la tendenza in atto, ha preferito ripiegare sulla più intima MiCo-Fiera Milano Congressi. Allo stesso modo si è sostanzialmente persa traccia di molte fiere dedicate alle rinnovabili spuntate un po' ovunque come funghi negli anni del grande boom. Fa eccezione Klimahaus, fiore all'occhiello dell'efficienza energetica in edilizia targata Alto Adige, che all'edizione tradizionale di Bolzano (462 espositori lo scorso anno) ha aggiunto alcuni eventi itineranti, dalla Puglia alla Toscana. A non conoscere ridimensionamento è stata come detto Ecomondo che nell'ultima edizione ha registrato ancora una volta una crescita con 103.514 visitatori professionali (+1,68% sul 2014), quasi 11mila operatori e 500 buyer arrivati a Rimini da tutto il mondo. Una leadership confermata anche dal fatto di essere diventata ormai la cornice istituzionale per gli Stati generali della green economy. Scadenza ufficiale, quindi, alla quale la fiera riminese può aggiungere la forza di un'offerta molto ampia dei tanti ambiti dell'economia green: dal ciclo dei rifiuti alla depurazione delle acque, dalla mobilità sostenibile alla chimica verde, senza dimenticare naturalmente il settore energetico al quale Ecomondo dedica uno specifico "spinoff", la rassegna Key Energy, che il prossimo anno festeggerà il suo decimo compleanno. «Dalle giornate dello scorso novembre - commenta il presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni - scaturiscono segnali chiari dal mondo industriale: va infatti superata la distinzione fra green economy e il resto del sistema produttivo. Essere "sostenibili" è ormai un requisito d'impresa, che però innesta la nuova sfida, ossia concepire il rifiuto come materia e quindi riorganizzare la produzione in questa direzione». Sentenziare la battuta d'arresto delle rinnovabili italiane sulla base di questa lettura è sin troppo facile. «Inutile nascondersi, il settore si è contratto e Rimini ha il vantaggio di offrire un po' di tutto, dando una visione d'insieme ai visitatori», spiega il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, tra i massimi paladini della diffusione nel Paese di eolico e solare. Luca Zingale, direttore scientifico di Solarexpo, invita però a guardare i numeri anche in controluce. «La nostra fiera - dice - come ogni cosa a questo mondo, ha avuto un suo ciclo biologico, ma le statistiche su espositori e visitatori non sono l'unica chiave di interpretazione possibile. Il fotovoltaico ha passato quella fase della sua crescita tumultuosa che potremmo paragonare all'adolescenza. Il mercato, ora che abbiamo raggiunto la grid parity, è diventato adulto, si è strutturato. Molte aziende incapaci di stare al passo con la concorrenza sono state spazzate via, lasciando spazio alle realtà più solide. Il fotovoltaico - sottolinea ancora Zingale - è ormai una tecnologia matura che non più bisogno di quel clima di effervescenza. Dall'auto elettrica, allo storage, all'edilizia, il suo futuro è nell'integrazione con altri campi e se si vogliono capire le nuove tendenze in arrivo non si può mancare l'appuntamento con Solarexpo. Anche un colosso come Intersolar Europe, la fiera di Monaco di Baviera, ha subito un ridimensionamento. Fino a qualche anno fa Italia e Germania rappresentavano due terzi del mercato mondiale, ora siamo a un quarto. Dall'Africa all'America Latina, non ci sarà più una grande fiera 'centralizzata', ma tante piccole fiere

'distribuite', proprio come è nelle corde di questa energia». S DI MEO FONTE AEFI

Foto: Attenzione energetica, ciclo dei rifiuti, depurazione delle acque, mobilità sostenibile e chimica verde sono elementi fondanti dell'economia e dell'impresa

LA RIFORMA

## **Madia: «Linea dura con gli assenteisti ma per gli statali resta l'articolo 18»**

Il ministro: mercoledì la norma per sospendere entro 48 ore chi è colto in flagranza di reato, così tuteliamo gli onesti  
Giusy Franzese

Avranno il diritto di difendersi e di spiegare, come è giusto che sia, e avranno anche il diritto al reintegro nel posto di lavoro, se il giudice riterrà che hanno ragione. In ogni caso se beccati in flagranza di reato, gli statali assenteisti saranno sospesi dal lavoro e dallo stipendio con effetto immediato, nel giro di 48 ore. «Se ti vedo che timbri per un altro, che timbri e vai a fare un altro lavoro, se hai la prova schiacciante credo che l'etica voglia che quelle persone vadano a casa senza stipendio in modo quasi immediato entro 48 ore, anche in difesa della maggioranza dei lavoratori pubblici che ogni volta fanno con dedizione e competenza il proprio lavoro»: ribadisce il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, confermando che mercoledì prossimo la norma farà parte del pacchetto decreti sulla pubblica amministrazione in Consiglio dei ministri. Madia sgombra anche il campo da equivoci: il provvedimento non ha nulla a che fare con l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori anche nel settore pubblico (nel privato è già avvenuto attraverso il Jobs act). Bisogna essere «duri» con i dipendenti pubblici che sbagliano ma l'articolo 18 «non si tocca», dice. Una linea che il ministro ha sempre sposato, sin dal varo del Jobs act, ricordando le peculiarità del lavoro pubblico a partire dalle modalità di accesso (concorso e non chiamata diretta come avviene nel privato). **MAGLIE PIÙ STRETTE** L'annuncio del giro di vite sugli statali truffaldini e fannulloni ha infatti scatenato i fautori dell'estensione del Jobs act anche al settore pubblico (dall'ex ministro Maurizio Sacconi al deputato di Scelta civica, Gianfranco Librandi). Ma in effetti le due cose - furbetti puniti in tempo reale e reintegro sul posto di lavoro nel caso di licenziamento ingiusto e illegittimo - possono anche non essere sovrapponibili: il diritto al reintegro resta se il lavoratore licenziato convince il giudice che il comportamento di cui è accusato non è un reato, o quantomeno non è così grave da non poter essere sanzionato con una sanzione più leggera rispetto al licenziamento. Può succedere? I fatti passati ci hanno insegnato che sì, può succedere. Immagini sfocate, giustificazioni surreali ma che alla prova dei fatti risultano plausibili, avvocati bravi a cogliere ogni piccolo particolare a favore degli assistiti e vizi di forma così da arrivare alla prescrizione. Tutte situazioni che spesso in passato hanno riportato lo statale infedele al suo posto. Le nuove norme, promette il governo, saranno scritte in modo molto più chiaro e con maglie più strette. La possibilità di essere reintegrati nel proprio posto in base all'articolo 18, andrebbe quindi a ridursi sensibilmente. Molti anche i commenti di chi sostiene che in realtà le norme per il licenziamento in tronco degli statali fannulloni esistono già. A partire da Forza Italia, che ne rivendica la paternità all'ex ministro Renato Brunetta. Renzi - dicono il senatore azzurro Lucio Malan e lo stesso Brunetta - «non si è inventato nulla di nuovo: chi viene colto in flagrante può essere licenziato già ora». Ma, come si è detto, la normativa attuale presenta qualche "buco" nella rete: tra i più rilevanti quello che fa rischiare di dover pagare risarcimenti ingenti di tasca propria ai dirigenti che avviano le procedure di licenziamento contro dipendenti poi reintegrati dal giudice. Un timore che fino ad oggi ha causato l'inerzia in questo campo dei dirigenti. La nuova norma eliminerà la possibilità dei risarcimenti (salvo i casi di dolo o malafede), ma in compenso il dirigente che sa e non agisce contro il dipendente scorretto, sarà a sua volta passibile di sanzioni.

Foto: IL GIRO DI VITE CONTRO I FURBETTI DEL CARTELLINO NON COMPORTERÀ L'ESTENSIONE DEL JOBS ACT AL PUBBLICO

Foto: Il ministro Marianna Madia

IL PIANO

## **Meno oneri e più tecnologia cambiano le agenzie fiscali**

Con la riforma Pa la vigilanza passerà a Palazzo Chigi, ma resterà l'autonomia Sul tavolo di Padoan il rapporto del Fmi sul riassetto, in arrivo anche quello Ocse  
Luca Cifoni

Semplicità, collaborazione tra Stato e contribuente, potenziamento del ricorso alle tecnologie digitali. Nei prossimi anni la macchina del fisco italiano dovrà cambiare faccia con il duplice e ambizioso obiettivo di ridurre gli oneri per cittadini e imprese e di rafforzare la lotta all'evasione. A livello più politico, il riassetto dell'amministrazione finanziaria passa per un riequilibrio dei poteri di vigilanza sulle Agenzie fiscali, che con la riforma della pubblica amministrazione dovrebbero spostarsi dal ministero dell'Economia alla presidenza del Consiglio: anche attraverso questo passaggio Palazzo Chigi potrà consolidare i propri poteri di indirizzo politico sull'azione di governo. IL DISCORSO Che il tema sia centrale e urgente lo aveva sottolineato alla fine dello scorso anno il presidente della Repubblica nel suo discorso televisivo agli italiani, nel quale citando anche i dati di Confindustria rilanciava l'allarme sul peso dell'evasione fiscale. La presa di posizione di Mattarella ha rafforzato la determinazione dell'esecutivo, che del resto ha già messo in campo diversi strumenti di intervento. Il primo è il decreto legislativo 157 pubblicato lo scorso autunno in Gazzetta ufficiale, in attuazione dei principi fissati nella legge delega di riforma del fisco. Il testo prevede appunto il riordino della macchina amministrativa, con l'obiettivo di arrivare a controlli meno invasivi, ad una maggiore collaborazione con i cittadini e le imprese e ad una maggiore efficienza organizzativa, da realizzare anche attraverso un diverso utilizzo delle risorse finanziarie. Sul piano formale l'opera di riorganizzazione è in buona parte affidata alle stesse Agenzie fiscali, ma il governo intende fare la propria parte e per questo, quasi contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto, ha affidato a Fondo monetario internazionale e Ocse l'incarico di fornire un proprio parere sulle priorità, tenendo conto delle migliori pratiche esistenti in campo internazionale. Una consulenza analoga era stata richiesta nel 1999 alla vigilia della riforma che portò alla separazione della macchina fiscale dalla struttura ministeriale ed alla nascita dell'attuale sistema delle agenzie (che poi sono state accorpate e sostanzialmente ridotte a due nel 2012 nell'ambito dell'azione di spending review). Le conclusioni del Fmi sono state già recapitate al ministro dell'Economia: non mancano rilievi critici sui tempi lunghi che caratterizzano la riscossione nel nostro Paese e in generale sull'onerosità degli adempimenti: un quadro del resto già chiaro nelle classifiche internazionali degli adempimenti per le imprese (come Doing Business della Banca mondiale) che vedono il nostro Paese in posizione ancora molto arretrata. Quanto all'Ocse, è prevedibile che le indicazioni siano nella linea di quelle che già da tempo l'organizzazione parigina fornisce ai Paesi membri: semplificazione del rapporto con i contribuenti, rafforzamento della tax compliance, spostamento di risorse verso gli investimenti in tecnologia, eventualmente a scapito di quelle per il personale. IL NODO C'è un altro nodo delicato: quello dell'autonomia delle Agenzie, che sarà affrontato anche nell'ambito del decreto attuativo della Pa sul rafforzamento dei poteri di Palazzo Chigi: verranno probabilmente introdotte ulteriori modalità di indirizzo e controllo, anche se non si vuole una completa inversione di marcia rispetto al modello inaugurato quindi anni fa.

### **Gli adempimenti fiscali per le imprese**

**11,1**

**176,6**

**41,2**

**14,9**

**24,1**

**1,7**

*Posizione 2016: 137 (invariata rispetto al 2015)*

**14,0**

**269,0**

**64,8**

**19,5**

**43,4**

1,9 Altre tasse Tasse sugli utili ( dati in percentuale) Fonte: Doing business 2016 Classifica Banca Mondiale  
Tax rate totale sugli utili Ore impiegate in un anno Numero pagamenti per anno Tasse e contributi sul lavoro ITALIA MEDIA OCSE

Foto: OBIETTIVO AGGREDIRE L'EVASIONE MA SARÀ CENTRALE LA COLLABORAZIONE TRA STATO E CONTRIBUENTI

Foto: La sede centrale dell'Agenzia delle Entrate a Roma

Foto: (foto SINTESI)

LE REGOLE

## **Nella partita Italia-Ue anche il nodo del debito, rischi dalle privatizzazioni**

L. Ci.

È una partita complessa quella l'Italia gioca sui tavoli europei. I dossier che scottano sono diversi, ma certo quello della flessibilità dei conti continuerà ad avere nelle prossime settimane la massima rilevanza, anche a livello simbolico, dopo lo scontro a distanza di venerdì in cui il presidente della commissione Ue Juncker ha rivendicato a se stesso il merito dell'approccio meno rigido alle regole dei Trattati europei. La risposta da parte italiana non si è fatta attendere e sono arrivate critiche alla politica economica messa in atto dalle istituzioni europee. Anche se ieri fonti di Palazzo Chigi hanno smentito che l'azione del nostro Paese si possa spingere fino a mettere in discussione il Fiscal compact approvato nel 2012 per rafforzare le regole del Trattato di Maastricht. Il confronto sulla flessibilità dovrebbe avere la sua tappa decisiva la prossima primavera, quando arriverà il giudizio sui margini flessibilità (circa un punto di Pil) inseriti nella legge di Stabilità per il 2016. Ma non è solo il deficit l'unico parametro a cui l'Italia deve porre attenzione. E non è solo il disavanzo ad essere a rischio di ricalcolo se, come si teme, gli obiettivi di crescita per quest'anno dovessero essere rivisti al ribasso. Il Pil influisce infatti anche sul debito e lo fa a livello nominale, tenendo conto cioè dell'andamento dei prezzi, in questo momento estremamente sfavorevole per i calcoli di finanza pubblica. Più bassa è l'inflazione, infatti, meno aumenta il Pil nominale e sale quindi il rapporto con il debito. E in tempi di petrolio in picchiata non è affatto peregrino il timore di un nuovo tuffo nelle pericolose acque della deflazione. A tutto svantaggio quindi dei calcoli statistici, che dovranno fare probabilmente i conti anche una ripresa economica più lenta del previsto. Il governo aggiornerà ufficialmente le stime nel Documento di economia e finanza atteso per la prossima primavera, ma la crescita 2015 ferma a +0,8% potrebbe avere un effetto trascinamento su quest'anno che potrebbe pesare sul +1,6% previsto finora. GLI IMPEGNI La discesa del debito dal 132,8% di fine 2015 al 131,4% (il primo calo in 8 anni, come ribadiscono spesso Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan) dovrà inoltre fare i conti anche con il possibile slittamento del programma di privatizzazioni. Il Tesoro ha previsto, e prevede ancora ufficialmente, di quotare sul mercato entro il 2016 l'Enav e il 40% delle Ferrovie dello Stato, con un incasso pari allo 0,5% del Pil da destinare proprio alla riduzione del debito pubblico. Ma anche in questo caso bisogna adeguarsi alla congiuntura: l'inizio dell'anno ha segnato per i mercati una debacle che ha fatto rivivere i momenti peggiori della crisi economica. Lanciare in condizioni simili un'operazione di collocamento sarebbe come minimo controproducente e per questo lo stesso ministro dell'Economia, pur non rinnegando alcun punto del programma già partito con Enel e Poste, si è comunque mostrato ultimamente estremamente prudente sulla tempistica delle prossime cessioni, a partire dall'Ipo di Ferrovie. Se le trattative con l'Ue sulla flessibilità sembrano in questo momento estremamente tese, sembra ormai invece avviato a soluzione il nodo bad bank. Una risposta alla proposta italiana dovrebbe arrivare a breve, se non all'inizio della settimana probabilmente in quella successiva.

Foto: La sede della Commissione europea a Bruxelles

Foto: PALAZZO CHIGI SMENTISCE L'IPOTESI DI UNA POSSIBILE REVISIONE DEL FISCAL COMPACT

Foto: LA BASSA INFLAZIONE FA CRESCERE MENO IL PIL NOMINALE E RENDE PIÙ DIFFICILE RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

## Appalti, superpoteri a Cantone

Cambio di rotta: la lotta alla corruzione abbandona le regole dettagliate e preventive, e punta sulla trasparenza e i controlli successivi affidati all'Anac  
MARINO LONGONI

La legge delega di riforma degli appalti, approvata il 14 gennaio dal senato, scommette su un cambio di paradigma nella lotta alla corruzione: il passaggio da una normativa preventiva e superdettagliata a una delegata bilanciata da un incremento dei poteri di controllo affidati all'Anac. Si passerà dalle attuali 600 norme a meno di 200. Se fino a ieri l'obiettivo era quello di limitare al massimo la discrezionalità delle amministrazioni, per evitare che cadessero in tentazione, ora si punta a lasciare loro la massima libertà. Affidando nel contempo a Raffaele Cantone un ruolo di gestore e supergarante dei punti critici della disciplina. Toccherà infatti all'Anac qualificare le stazioni appaltanti, cioè stabilire chi c'è dentro e chi no nell'albo delle stazioni appaltanti (e chi non riesce a entrare dovrà ingegnarsi a trovare strade alternative, come l'accorpamento con altri enti). Con la nuova disciplina le stazioni appaltanti faranno essenzialmente programmazione e controllo, non dovranno più progettare. Di conseguenza è stato eliminato l'incentivo del 2% che fino a ieri era riconosciuto ai loro tecnici per le attività di progettazione. L'Anac sarà fondamentale anche nella scelta dei commissari di gara, oggi individuati prevalentemente con criteri politici. Da domani toccherà all'Anac stilare la lista dei nominativi dalla quale le stazioni appaltanti a sorteggio estrarranno i commissari di gara. Chi partecipa alla gara non saprà mai chi sarà il commissario. Un requisito essenziale per limitare i casi di corruzione. Inoltre sarà ancora l'Anac a decidere su tutte le proposte di varianti presentate dalle imprese nel corso dell'esecuzione dei lavori. Non basta. L'attuale regolamento di attuazione del codice degli appalti sarà sostituito dalle linee guida scritte dall'Anac e formalizzate con un decreto ministeriale. L'Anac sarà anche responsabile della stesura dei bandi e dei contratti tipo vincolanti. Si è insomma caricata sulle spalle di Cantone la responsabilità principale del buon funzionamento di una macchina che vale più di 100 miliardi l'anno. Se l'Anac non funziona si bloccherà tutto. Il cambio di approccio comporta dei rischi, il più importante dei quali sembra essere che le amministrazioni pubbliche, abituate a muoversi, almeno pubblicamente, sulla base di precise coperture normative, non se la sentano di assumersi responsabilità difficili da valutare in presenza di un nuovo contesto normativo. E se domani un magistrato viene a contestare quello che è stato fatto? Come ci si può cautelare senza l'ombrello della dettagliata disciplina di dettaglio al quale il sistema è ormai assuefatto? La bozza di decreto delegato, anticipata su ItaliaOggi di mercoledì scorso, e che darà attuazione alla legge delega, è attualmente molto vaga. Il testo, ovviamente ancora non definitivo messo a punto dalla commissione ministeriale istituita l'estate scorsa dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Graziano Del Rio e presieduta da Antonella Manzione, capo ufficio legislativo di Renzi, prevede poco più della ripetizione dei criteri già dettati dalle direttive europee, senza uno sforzo di accompagnare il settore verso un nuovo equilibrio. Il rischio è che il sistema non riesca a metabolizzare i più elevati livelli di responsabilità e che tutto si fermi. I principi fondamentali della legge delega: semplificazione procedurale, digitalizzazione del processo amministrativo, trasparenza, apertura al mercato, nascondono in realtà una grande scommessa. Che la parte sana del sistema sia in grado di prevalere sulle consorterie, le corruttele, gli interessi privati, le spinte centrifughe della politica. Possiamo solo sperare che sia così. mlongoni@class.it

## Le varianti? Solo se è necessario

Varianti solo quando è necessario e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come regola. La gara serve a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e a selezionare l'operatore più affi dabile. Vediamo come leggendo i principi della legge delega. Trasparenza. Nell'esercizio della delega dovranno essere individuati espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara. Deve essere assicurata comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice. Deve essere reso obbligatorio il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i ussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati. Inoltre si deve disegnare un sistema di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. Specifici che sanzioni dovranno essere irrogate in caso di omessa o tardiva denuncia Deve essere garantita la piena accessibilità e la trasparenza degli atti progettuali, anche in via telematica, al fi ne di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti. Varianti. La legge delega vuole ridurre il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, che molto spesso fanno lievitare i costi. In proposito di dovrà distinguere le variazioni sostanziali e quelle non sostanziali. Le misure di contenimento delle varianti dovranno applicarsi, in particolare, alla fase di esecuzione dei lavori. Proprio per arginare il pericolo di varianti «facili», ogni variazione in corso d'opera dovrà essere adeguatamente, motivata, giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e debitamente autorizzata dal Rup (responsabile unico del procedimento). Inoltre dovrà essere sempre assicurata la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, e dovrà al contempo essere garantita la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione. Offerta più vantaggiosa. La delega prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo». Si preferisce tale criterio di aggiudicazione (rispetto a quello del prezzo più basso) limitando i casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Il criterio della legge delega precisa che il «miglior rapporto qualità/prezzo» è determinato seguendo un approccio costo/ efficacia, quale il costo del ciclo di vita e sottolinea che il «miglior rapporto qualità/prezzo» va valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà l'unico utilizzabile per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Lo stesso vale anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, defi niti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Offerte anomale. Il decreto delegato dovrà defi nire le modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea. È prevista l'indicazione di modalità, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala. Partenariato. Il decreto delegato dovrà dedicarsi alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di

partenariato pubblico-privato e alla riduzione dei tempi procedurali delle forme di attraverso la predisposizione di studi di fattibilità. La razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico privato toccherà con specifici co riguardo la finanziaria di progetto e la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: strumenti che saranno incentivati mediante il ricorso a mezzi finanziari innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. Avvalimento. Si prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestatati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara. Si vuole, nel contempo, rafforzare gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria; l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata. Non potranno, comunque, essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare. Rotazione. Si prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione, e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche tramite la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche. Gare telematiche. La delega prevede la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto. Appalti sotto soglia. Si deve riscrivere la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture eseguiti in economia e di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono pari a: 134.000 euro o 207.000 euro (a seconda del tipo di servizio e dell'amministrazione aggiudicatrice) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici. La disciplina dovrà essere ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.

In meno di 6 mesi dalla Suprema corte due pronunce radicalmente diverse sull'art. 2621

## **Bilanci falsi, inversione di rotta**

Valutazioni di nuovo rilevanti per confi giurare il reato  
LUCIANO DE ANGELIS

Nell'attuale formulazione dell'art. 2621 c.c., il riferimento ai «fatti materiali», orfano della locuzione «ancorché oggetto di valutazioni», contenute nell'articolo in commento antecedentemente alla legge di riforma del reato di falso in bilancio (legge 27/5/2015 n. 69) non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, anch'essi idonei ad assolvere una funzione informativa laddove intervengano in contesti che implicino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. È questa la conclusione a cui giunge la sentenza n. 890, depositata lo scorso 12 gennaio (si veda ItaliaOggi del 13/1/2016) attraverso la quale la Suprema corte, V sez. penale cambia radicalmente posizione, rispetto alla pronuncia n. 33774 (del 30/7/2015) nell'interpretazione del novellato comma 1° dell'art. 2621 c.c. Il fatto. La sentenza prende le mosse dal fallimento di una srl, accusata in primo grado e in appello di avere evidenziato in bilancio crediti di fatto inesigibili e di non aver appostato somme di importo idoneo a fronteggiare i rischi di inadempimento e alla mancata, adeguata svalutazione dei crediti scaduti o incagliati. La fattispecie oggetto di giudizio riguardava, in particolare, la dissimulata esistenza al 62% del totale, per un importo complessivo di oltre 1.600.000 euro. Tale condizione di inesigibilità, già rivelata secondo il tribunale di prime cure, in un tempo medio d'incasso progressivamente crescente, era stata non solo sottaciuta, ma artatamente simulata, attestandosi nelle relazioni ai bilanci di tre anni consecutivi che i crediti «... sono valorizzati al valore di realizzo, in quanto ... si tratta di uno stock fisiologico dovuto alle normali tempistiche di pagamento e non vi sono dubbi sulla solvibilità delle ditte nostre debentrici». Tale situazione, secondo la difesa non sarebbe stata punibile in quanto, sulla scorta del nuovo art. 2621 c.c. suffragato dalla decisione n. 33774/2015 della Suprema corte, non avrebbe più alcuna rilevanza penale il falso valutativo. Le motivazioni della decisione n. 890/2016. La Cassazione, con la sentenza di gennaio, confuta sia le argomentazioni della difesa che quelle della precedente sentenza emessa dalla stessa sezione (diversi però presidente e relatore). Tre le motivazioni con cui sostanzialmente i giudici del Palazzaccio giustificano la nuova tesi. 1) Con la prima si sostiene la sostanziale irrilevanza della rimozione dal testo previgente della locuzione «ancorché oggetto di valutazioni». Tale espressione, secondo il nuovo orientamento della Suprema corte è tipica proposizione «concessiva» introdotta da congiunzione (ancorché) notoriamente equipollente ad altre tipiche e similari (sebbene, benché, quantunque, anche se, et similia). In altri termini, tale proposizione avrebbe una finalità «ancillare», meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale. Ciò significa che la proposizione concessiva avrebbe una funzione prettamente esegetica e, di certo, non additiva e quindi la sua soppressione nulla andrebbe ad aggiungere al contesto semantico di riferimento. Ne deriva che l'elisione di «ancorché» (oggetto di valutazioni) continua la Cassazione, «... non può certo autorizzare la conclusione che si sia voluto immutare l'ambito sostanziale della punibilità dei falsi materiali, che, invece resta impregiudicata continuando a ricomprendere, come in precedenza, anche i fatti oggetto di mera valutazione. In sostanza, l'intervento in punta di penna del legislatore ha inteso "alleggerire" il precipitato normativo, espungendo una precisazione reputata superflua...». 2) La seconda motivazione è legata alla corretta interpretazione da dare ai «fatti materiali» e in particolare al concetto di materialità. Qui si ritiene, afferma la stessa Cassazione, «con apprezzabile margine di approssimazione» (anche perché, fino a prova contraria le leggi in Italia, dovrebbero probabilmente tener conto della semantica italiana e non di quella inglese ndr), che il termine «materialità» sulla base della interpretazione che del vocabolo «Materiality» danno gli aziendalisti anglo americani e tipicamente le società di revisione, debba essere letto quale sinonimo di «essenzialità». Ciò significa che «... nella redazione del bilancio devono trovare ingresso

ed essere valutati solo dati informativi essenziali ai fini dell'informazione, restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari»... a prescindere, evidentemente, se derivanti da fatti materiali o valutazioni. 3) Non determinante, appare, infine, secondo la Corte, che l'art. 2638 c.c., relativo all'«Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza» continui a prevedere dopo i fatti materiali non rispondenti al vero, la locuzione «ancorché oggetto di valutazione». Anzi, secondo la Cassazione, una diversa interpretazione delle fattispecie delittuose fra il 2621 e il 2638 c.c. porterebbe al «... risultato paradossale, e forse di dubbia costituzionalità, che la redazione di uno stesso bilancio, recante falsi valutativi, sarebbe penalmente irrilevante se diretto ai soci e al pubblico e penalmente rilevante se rivolto alle autorità pubbliche di vigilanza». Da cui l'ulteriore avallo alla tesi che l'espressione «Fatti materiali non rispondenti al vero» e «Fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione» assumano un significato analogo (in tal senso anche Cass. pen, sez. V, del 7 dicembre 2012 n. 49362). Appare presumibile ritenere che l'interpretazione di cui alla sentenza n. 890 sarà quella che andrà a consolidarsi. Non vi è dubbio, infatti, che quasi tutte le voci di bilancio sono frutto di una qualche interpretazione valutativa e laddove fosse accolta una interpretazione restrittiva del termine «fatti» si porrebbe a una sorta di «interpretatio abrogans» della legge penale, con indubbio rilievo anche in merito alla configurazione del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, della legge fallimentare. Conclusioni. A ulteriore suffragio della interpretazione della sentenza n. 890/2016 vanno, peraltro, i contenuti della relazione redatta per la quinta sezione penale dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la stessa Suprema corte, lo scorso 15 ottobre, relazione che, in molti passaggi è stata presa a riferimento dalla quinta sezione per le motivazioni della sentenza in commento.

**Il contrasto all'interno della sezione V L'ARTICOLO 2621 C.C. False comunicazioni sociali** «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi». Cass. penale n. 33774 del 16 giugno 2015 depositata il 30 luglio 2015 In relazione alle innovazioni legislative introdotte dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 all'art. 2621 c.c., il riferimento all'omissione di «fatti materiali rilevanti» anziché di «informazioni» unitamente alla mancata riproposizione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» circa l'esposizione di «fatti materiali rilevanti» non rispondenti al vero implica la volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di «mera valutazione». In relazione a quanto sopra, deve ritenersi non più penalmente rilevante la condotta di quanti espongono nel bilancio valutazioni false e mendaci quando tali valutazioni non siano in alcun modo vincolate a fatti materiali. Di conseguenza, le precedenti condanne per reato di falso in bilancio per l'esposizione di false valutazioni, e le condanne per bancarotta fraudolenta da reato societario, conseguenti all'esposizione in bilancio di tali false valutazioni, vanno revocate in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 2 c.p. Cass. Penale n. 890 del 12 novembre 2015 depositata il 12 gennaio 2016 Il riferimento ai soli «fatti materiali non rispondenti al vero», di cui al novellato art. 2621 c.c. anche se privi della locuzione «ancorché oggetto di valutazione» a cui deve essere attribuita funzione prettamente esegetica cioè meramente esplicativa e chiarificatrice e non additiva del nucleo sostanziale della proposizione principale, nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'emanazione della legge n. 69/2015. Da ciò deriva che quando i fatti materiali (essenziali), anche attraverso valutazioni, violino parametri di stima normativamente determinati o comunque tecnicamente indiscussi anche i non corretti criteri valutativi possono determinare il

reato di falso in bilancio.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

## La cig proroga l'apprendistato

La cig proroga il rapporto di apprendistato. Al termine del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per fruizione di cassa integrazione, infatti, l'apprendista ha diritto alla proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente al numero di ore di integrazione salariale fruite. La novità arriva dalla riforma del Jobs act che ha esteso la cassintegrazione agli apprendisti (solo a quelli «professionalizzanti») con relativo obbligo di contribuzione. Per i periodi pregressi (da settembre a dicembre 2015), il versamento dei contributi può essere fatto sulla denuncia Uniemens di febbraio (termine pagamento: 16 marzo) oppure su quella di marzo (termine pagamento: 18 aprile). Cig estesa agli apprendisti. Una delle principali novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori è rappresentata dalla platea più ampia dei lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali, rispetto al passato, con l'estensione ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Una novità che, ovviamente, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma (dlgs n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015). I nuovi lavoratori beneficiari, dunque, non sono «tutti» gli apprendisti, ma unicamente quelli titolari di contratto di tipo «professionalizzante», il secondo dei tre tipi risultanti dagli interventi di riforma operati con il decreto legislativo n. 81/2015 (recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e appartenente comunque al piano Jobs act). La nuova articolazione delle tipologie dei contratti di apprendistato risulta così ridefinita: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione ricerca. Le condizioni. La riforma, dunque, ha esteso il beneficio c) gli apprendisti di imprese che accedono solo alla cigs, sono destinatari di cigs unicamente nel caso in cui venga richiesta dall'azienda per «crisi aziendale». L'obbligazione contributiva. Per quanto concerne l'obbligazione contributiva, la misura è sempre quella del personale con qualifica di operaio. Di conseguenza, per detti lavoratori, l'aliquota contributiva della cigo è modulata come riportato nella tabella in pagina. Per gli apprendisti (si ripete: soltanto della cassa integrazione (con, ovviamente, il relativo obbligo di contribuzione) agli apprendisti con contratto «professionalizzante». L'estensione non è, tuttavia, completa ma soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni: a) gli apprendisti di imprese che accedono solo alla cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo), sono destinatari solo di cigo; b) gli apprendisti di imprese che accedono sia a cigo che alla cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs), sono destinatari solo di cigo; quelli assunti con contratto di tipo professionalizzante) occupati presso aziende destinatarie della sola cigs (per esempio, imprese commerciali con oltre 50 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente la richiesta di intervento), l'aliquota contributiva dovuta dal periodo di paga «settembre 2015» è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell'apprendista). Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione dovuta per la cassa integrazione (sia cigo e sia cigs), non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011. Ciò vuol dire che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro (si tratta dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove) che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo che va dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. La cig proroga l'apprendistato. Per espressa previsione normativa (art. 2, comma 4 del dlgs n. 148/2015), in caso di fruizione di cassa integrazione guadagni (quindi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa), alla ripresa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Per individuare la durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapportheranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall'apprendista durante il contratto di tipologia professionalizzante. Apprendisti confermati. La riforma del Jobs act (art. 47, comma 7, del dlgs n. 81/2015), confermando la precedente disposizione del T.u.

apprendistato, ha previsto, a favore del datore di lavoro, uno speciale benefici cio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante lo stesso contratto di apprendistato. In relazione alle modifiche che sono state introdotte all'impianto contributivo a supporto dell'apprendistato professionalizzante, dal periodo di paga relativo al mese di «settembre 2015», viene conseguentemente a modifi carsi la misura di contribuzione dovuta dall'impresa (per gli ex apprendisti confermati) che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti, risentirà dell'aumento contributivo a titolo di cigo/cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione cigo/cigs sulla base dell'assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifi ca conseguita dall'apprendista (= R o W). Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della cigs, resta ferma l'aliquota (0,30%) a carico del lavoratore. Con la stessa decorrenza, inoltre, la nuova misura di contribuzione comprensiva di cigo/cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai fi ni della loro qualifi cazione o riquali fi cazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di benefi ciali di indennità di mobilità.

### **I codici per l'Uniemens**

**PA**

**M1**

*Codice Descrizione*

*Apprendistato per la qualifi ca e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore PB Apprendistato professionalizzante PC Apprendistato di alta formazione ricerca*

*Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo*

### **La contribuzione per gli apprendisti**

**3,30%**

**3,30%**

*Cassa integrazione ordinaria (Cigo) Imprese Industria*

*Edilizia Industria e artigianato*

*Lapidei Industria e artigianato*

*Fino a 50 dipendenti*

*1,70%*

*4,70%*

*Oltre 50 dipendenti*

*2,00%*

*4,70%*

*Cassa integrazione straordinaria (Cigs) Tutti i settori*

*0,90% (1) Apprendisti di tipo professionalizzante - Aliquote contributive cigo da «settembre 2015» (2) Di cui 0,30% a carico del lavoratore (compresi apprendisti con contratto professionalizzante) (1) (2)*

EMERGENZA SOCIALE

## I professionisti sono i nuovi poveri

Ingegneri, commercialisti, architetti: con la crisi hanno perso fino al 35% del reddito. Ottomila avvocati hanno cambiato mestiere. E i giovani devono indebitarsi per lavorare

Angelo Allegri

Sono i professionisti i nuovi poveri. Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti soffrono la crisi e vedono i loro redditi calare anche del 35%. Pagati come operai, vessati dalla burocrazia, costretti a indebitarsi, lasciano in massa gli albi per cambiare lavoro. alle pagine 15 e 16-17 L'anno scorso sono stati almeno 8mila e non era mai successo: un piccolo esercito di persone che ha deciso di appendere la toga al chiodo e di dire addio alla professione di avvocato, cancellando il proprio nome dagli elenchi dell'ordine. Tutti, o quasi, si sono mossi per lo stesso motivo: l'impossibilità di pagare i contributi minimi richiesti dalla Cassa Forense (il fondo pensionistico della categoria) a partire dal 2015. Più o meno si tratta di 850 euro l'anno, 70 euro al mese. Non una cifra proibitiva, ma per molti comunque troppo alta, visto che si andava ad aggiungere a tutte le altre spese legate all'esercizio della professione. Il dato delle cancellazioni può fare felice chi ritiene che in Italia gli avvocati siano troppi (siamo a quota 220mila e sono molti, anche tra gli stessi interessati, a pensarlo), ma è un segnale d'allarme significativo. Che non riguarda, tra l'altro, solo gli avvocati, ma un po' tutto il mondo delle professioni. «Gli architetti? Sono i nuovi poveri» ha dichiarato qualche tempo fa il presidente dell'Ordine Leopoldo Freyrie. E lo stesso grido di dolore arriva dai rappresentanti degli altri albi. I professionisti italiani sono le vittime più silenziose della grande crisi economica iniziata tra il 2007 e il 2008. E a testimoniare è arrivata, appena prima di Natale una ricerca(...) segue a pagina 16 segue da pagina 15 (...) dell'Adepp, l'associazione che riunisce le casse pensionistiche dei professionisti italiani, da quelle degli avvocati, appunto, fino a quelle di ingegneri, geometri o ragionieri. Le cifre sull'andamento dei redditi descrivono le tappe di una specie di Caporetto economica. CHI REGGE E CHI PRECIPITA Tra il 2005 e il 2014 il professionista italiano ha, in media, mantenuto a fatica i suoi livelli di reddito nominale, ma se si tiene conto dell'inflazione, la perdita in termini di reddito reale sfiora il 24%. Non tutti hanno segnato degli arretramenti così marcati. Medici, infermieri e veterinari, per esempio, si sono salvati: negli ultimi 10 anni il loro reddito reale è cresciuto del 7,1%. Commercialisti e ragionieri, un tempo considerati insensibili alle fluttuazioni del ciclo economico, hanno perso il 14%. Ingegneri ed architetti, alle prese con la più grande crisi edilizia dal dopoguerra, hanno perso il 22%, mentre la peggio è toccata proprio agli avvocati con un drammatico -35% del reddito depurato dall'inflazione (e anche a guardare solo il reddito nominale in questo caso il calo è del 23%). Se poi si guardano i dati nel dettaglio emerge con chiarezza chi sono i perdenti tra i perdenti: i giovani iscritti da poco tempo agli albi professionali. Fino almeno ai 35 anni (vedi anche la tabella in questa pagina) il reddito difficilmente supera i 1500 euro al mese. Come, e a volte perfino meno, di un buon operaio specializzato. Il caso più delicato e talvolta perfino drammatico è quello degli avvocati. «Io parlo spesso di proletarizzazione della categoria», dice Nunzio Luciano, presidente della Cassa Forense. «Colpa anche nostra, in passato avremmo potuto pensare a un accesso più ragionato alla professione», spiega. «Un po' come hanno fatto i medici con l'istituzione del numero chiuso nelle facoltà di medicina». Ora a ridurre i ranghi ci pensano, volontariamente, gli studenti: nel 2014 il calo delle iscrizioni a Giurisprudenza ha raggiunto una media del 22%. Ma i numeri restano comunque alti: in Italia siamo a 269 legali ogni 100mila abitanti, una cifra superata per quanto riguarda i grandi Paesi europei solo dalla Spagna (277). In Germania gli avvocati ogni 100mila abitanti sono 191, in Francia 84. LA MAZZATA DI MONTI Anche per colpa del livello di concorrenza la crisi nella Penisola ha colpito particolarmente duro. E a peggiorare le cose ci ha pensato la riforma della cassa di previdenza varata dal governo Monti e avviata in concreto alla fine del 2014. Fino a quel momento l'iscritto all'ordine che non raggiungeva un reddito di 10.300 euro l'anno era esentato dalla contribuzione alla Cassa Forense

ed era invece tenuto a dei versamenti a una gestione separata dell'Inps. L'obbligo, spesso non osservato, era anche una forma di sostegno implicito e ufficioso ai giovani che iniziavano la professione (oltre che una sacca di evasione). Dopo la svolta tutti gli iscritti all'ordine che non versavano contributi alla Cassa (circa 50mila) sono stati iscritti d'ufficio con relativi obblighi. Le reazioni sono state accese. Su Facebook è nato un gruppo di protesta con oltre 2mila iscritti. E di fronte alle prime lettere di sollecito dei pagamenti, agli inizi del 2015, in molti hanno deciso di rinunciare all'iscrizione all'albo. «Sulla questione è ancora aperto un ricorso al Tar che sarà discusso nel mese di marzo», spiega Marco Pellegrino, giovane avvocato pugliese tra gli animatori della resistenza all'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense. «Ma la novità è un colpo basso per molti giovani professionisti. Se non si è figli o parenti di avvocati per avviare uno studio ormai ci vogliono minimo sei o sette anni e in questo periodo i redditi rimangono a un livello di sussistenza». Da parte sua la Cassa ha cercato di rendere meno traumatico l'impatto delle nuove norme riducendo i contributi fino ai già citati 850 euro (in questo caso, però, per ogni anno di contributi versati vengono riconosciuti solo sei mesi di anzianità contributiva). «La strada poteva essere diversa», conclude Pellegrino. «Per esempio fare come ha fatto Inarcassa, la cassa degli architetti: far corrispondere i contributi al reddito effettivo». GLI INDEBITATI Quanto agli architetti, in realtà non è che se la passino particolarmente bene nemmeno loro. Secondo dati del Cresme e dell'Ordine di Torino relativi al 2014 tra gli iscritti all'ordine il tasso di disoccupazione è del 30%, il reddito di ingresso è sì e no di 800 euro e dopo cinque anni di professione gli emolumenti si aggirano sui 1.500 euro. Farsi pagare dai committenti è diventato un problema gravissimo: i tempi medi di attesa sono di 217 giorni se il cliente è pubblico, 172 nel caso di privati. Non sorprende, vista la fatica fatta a incassare, che il 57% degli studi professionali abbia debiti con banche, istituzioni finanziarie o fornitori. Vista la situazione c'è chi tenta di correre ai ripari. In una recente audizione parlamentare il numero uno di una delle maggiori associazioni di settore, Confprofessioni, Gaetano Stella, ha passato in rassegna una serie di possibili interventi di sostegno: politiche di agevolazione per le startup di professionisti e per l'innovazione tecnologica; finanziamenti agevolati per le spese di avviamento di uno studio o per la sua ristrutturazione; la possibile creazione di un fondo di solidarietà interprofessionale tra le varie casse pensionistiche che possa permettere agli iscritti di superare i peggiori periodi di crisi. Sarebbe, questa, una novità fino a qualche tempo fa impensabile: una sorta di cassa integrazione professionale. Nell'attesa, però, i soldi non girano. Nemmeno per pagare i contributi pensionistici: secondo un'inchiesta pubblicata di recente dal Sole24Ore i professionisti inadempienti sono aumentati nettamente con la crisi. Nella relazione dei sindaci della Cassa ragionieri si legge che «la percentuale della popolazione morosa si aggira intorno al 50%». I crediti da riscuotere sono 430 milioni. Quanto alla Cassa dei Geometri i soldi da incassare sono aumentati «in maniera esponenziale» negli ultimi tre o quattro anni e hanno raggiunto un ammontare di 600 milioni. La maggior parte degli enti pensionistici ha predisposto piani di rientro rateali e stretto accordi con le banche. Gli istituti di credito prestano soldi ai professionisti in difficoltà nei versamenti. «Ma il problema è uno solo», sospira il funzionario di una cassa, «non è che non vogliono pagare. È che proprio non ce la fanno». Angelo Allegri

## **ECCO QUANTO HA PESATO LA CRISI**

**+7,1%**

**-22%**

**-35%**

**-14,3%** Reddito medio reale (tenuto conto dell'inflazione) nel periodo 2005-2014 Ingegneri, architetti e geometri Infermieri, veterinari e medici Commercialisti e ragionieri Avvocati

## **POVERI GIOVANI, RICCHI CINQUANTENNI**

**47.524**

**49.974 47.467 39.500**

**40.833**

**33.404**

**31.192**

**24.690 20.692 14.144**

**24.467**

**17.852**

**12.469** Fonte: Adepp 30-35 25-30 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90  
Reddito medio dei professionisti italiani per fasce d'età Anno 2014, in euro

## **Più di 8mila i legali che hanno cambiato mestiere Progettisti costretti a fare debiti**

### **Chi è in difficoltà ha pure l'Onlus**

Inuovi poveri hanno bisogno di forme di assistenza inedite. E per dare una mano ai professionisti in difficoltà è nata da qualche mese perfino una Onlus. A crearla è stato l'Ordine degli avvocati di Bari che ha approvato la delibera per la sua istituzione nella primavera scorsa. «L'obiettivo è quello di poter fornire ai colleghi ogni forma di assistenza», spiega il presidente degli avvocati del capoluogo pugliese, Giovanni Stefanì. Nel progetto operativo si parla di aiuti per l'organizzazione degli studi, ma anche di sostegni finanziari personali e familiari nei casi più delicati. «È il nostro modo per fare fronte a una crisi professionale devastante», continua Stefanì, «e in questo senso ci affianchiamo alla nostra Cassa di previdenza che già prevede degli interventi di welfare a favore degli associati, ma che per forza di cose non può entrare nel caso singolo». La neonata onlus finanzia la propria attività con l'adesione al regime del cinque per mille nella dichiarazione dei redditi, ma non solo. «Stiamo studiando una serie di eventi che ci permetta di avviare un processo di raccolta fondi», continua il presidente dell'Ordine degli avvocati. «E in prospettiva potremmo anche allargare l'ambito degli interventi a tutta la comunità locale».

### **Il potere d'acquisto è sceso del 24% Giovani penalizzati**

#### *I NUMERI DEL SETTORE*

**1,253**

*milioni*

158

*mila*

356

*mila*

223

*mila*

-22

75,9

217

1.200

256

*mila*

50,3

*miliardi* Fonte: Adepp, Cresme, Sole 24 Ore I professionisti italiani iscritti all'insieme delle 18 casse pensionistiche professionali. La gran parte è iscritta alle 11 casse maggiori privatizzate nel 1994 (si va dai medici dell'Enpam agli architetti e agli ingegneri dell'Inarcassa, dai geometri del Cipag agli avvocati della Cassa Forense). Gli iscritti alle 7 casse professionali istituite con una legge del 1996 (Enpapi degli infermieri liberi professionisti, Enpap degli psicologi, Enpaia degli agrotecnici e periti agrari, Eppi dei periti industriali, Enpab dei biologi, Epap che contiene al proprio interno più categorie professionali) Numero dei medici iscritti alla cassa di categoria, l'Enpam. È la categoria professionale più numerosa. Il numero degli

avvocati attivi in Italia nel 2014. Nella penisola ci sono 269 avvocati ogni 100mila abitanti. In Francia sono 84, in Germania 191. Tra i grandi Paesi ci supera solo la Spagna con 277 avvocati ogni 100mila abitanti  
Calo delle iscrizioni alle Facoltà di legge in Italia nell'anno 2014 Percentuale dei professionisti (medici esclusi) che svolge la propria attività in forma individuale Attesa media, espressa in giorni, per i pagamenti della pubblica amministrazione agli architetti. L'attesa media per i pagamenti scende (non di molto) a 172 giorni se il committente è un privato In euro è il reddito mensile medio di un architetto dopo cinque anni di professione (dato 2014) Numero dei professionisti pensionati nel 2014. L'aumento della spesa per le pensioni è stato del 32,2% nel corso degli ultimi sei anni. Il patrimonio delle casse pensionistiche dei professionisti italiani

**IL REDDITO MEDIO REGIONE PER REGIONE** Uomini Donne Dati in euro 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 55.000 45.000 35.000 25.000 15.000 5.000 0  
Abruzzo Basilicata Calabria Campania E. Romagna Friuli V. G. Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino A. A. Umbria Valle d'Aosta Veneto 50 40.0 45.0 35 0

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LE CASSE IN ROSSO L'INCHIESTA CONTO CORRENTE

## E anche le pensioni finiscono sotto stress

Gli assegni sono già stati ridotti, c'è chi pensa a fusioni tra istituti previdenziali  
AA

Non è solo questione di reddito. Per i professionisti il problema sono anche le pensioni. Soprattutto in prospettiva: perché la riduzione del numero delle nuove leve e guadagni ridotti vogliono dire meno contributi versati e il meccanismo rischia di incepparsi. A gestire il sistema pensionistico nel mondo professionale sono 18 casse autonome. Undici sono state privatizzate con una norma che risale al 1994 (ci sono tutte quelle più grandi: medici, avvocati, ingegneri architetti, ragionieri, geometri e così via); sette sono state create nel 1996 (le più piccole, che riguardano tra l'altro infermieri, psicologi, biologi, periti agrari). La riforma Fornero costrinse gli istituti a uno «stress test» straordinario: proiettare la situazione di bilancio nei prossimi 50 anni per verificare se in questo periodo i contributi pagati dagli iscritti avrebbero consentito di pagare gli assegni a chi è a riposo (è il cosiddetto equilibrio previdenziale). Rispetto all'Inps le casse autonome hanno un cuscinetto in più: non solo i soldi pagati ogni anno dai professionisti in attività ma anche il patrimonio messo da parte negli anni e investito (più o meno bene). Per superare l'esame Fornero però tutte le casse hanno dovuto stringere i freni, passando in molti casi da più generosi regimi retributivi (si paga in base a quanto guadagnato in determinati periodi di lavoro) a severi sistemi contributivi (a stabilire il livello pensionistico sono solo i contributi versati). Si sono poi drasticamente abbassati i cosiddetti tassi di sostituzione (il rapporto tra assegno pensionistico e quanto incassato negli ultimi anni di lavoro). In qualche caso un professionista che inizia oggi a versare i contributi minimi si vedrà riconosciuto un assegno di vecchiaia che è sì e no un terzo del proprio reddito mensile. Molti istituti si sono poi sforzati di allargare la propria base contributiva. Nella legge di stabilità 2016 si è data attuazione a un progetto che la cassa dei ragionieri accarezzava da tempo: portare nell'ambito dell'istituto i revisori legali fino a questo momento legati a una gestione separata dell'Inps. Per quanto riguarda l'Enpam da qualche tempo anche gli studenti di medicina del quinto o sesto anno possono iniziare, in forma ridotta, gli accantonamenti pensionistici. Se la crisi dei redditi e delle vocazioni continuasse si dovrebbe però pensare a qualche cosa di più drastico. E a porre il problema è Lello di Gioia, il deputato che presiede la Commissione parlamentare sugli enti previdenziali: «Ci stiamo chiedendo se il numero delle Casse attuali, una ventina, non sia eccessivo», spiega. «Si può pensare a una riorganizzazione degli istituti che unisca gli enti con gli stessi profili», conclude. Il tema è delicato: i risparmi di gestione sarebbero reali, ma è facile immaginare le resistenze delle strutture burocratiche. E, soprattutto, la «gelosia» delle Casse più ricche costrette a «sposare» i cugini poveri.

**+32,2%**

Aumento della spesa pensionistica delle Casse dei professionisti negli ultimi sei anni

**50%**

Percentuale di iscritti alla Cassa dei ragionieri in ritardo nel pagamento dei contributi

## Pene dure per gli statali. Senza Jobs Act

La Madia conferma la rivoluzione per il settore pubblico al prossimo Cdm Intanto l'articolo 18, eliminato per i privati, resta in vigore per i travet Scelta Civica Librandi: «Per equità le regole dovrebbero essere uguali»  
Filippo Caleri f.caleri@iltempo.it

Governo pronto a menare sui dipendenti infedeli ma mite sulla loro licenziabilità. « Bisogna essere «duri» con i dipendenti pubblici che sbagliano ma l'articolo 18 non si tocca» ha assicurati ieri il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, parlando a Skytg24. Il ministro ha difeso il provvedimento che sarà discusso nel Consiglio dei ministri di mercoledì prossimo, che prevede il licenziamento entro 48 ore in alcuni casi: «Se ti vedo che timbri per un altro, che timbri e vai a fare un altro lavoro, se hai la prova schiacciante credo che l'etica voglia che quelle persone vadano a casa senza stipendio in modo quasi immediato entro 48 ore». Ma la Madia ha ribadito che, all'interno di questo provvedimento, non ci saranno norme che riguardano l'articolo 18. «Abbiamo sempre detto che quello è un problema posto male, che non significa non essere duro con chi sbaglia nella pa». In futuro, conclude Madia, «ci sarà un testo unico sul pubblico impiego, dove chiariremo e metteremo in fila tutta la normativa che riguarda il lavoro pubblico». Insomma il problema è di carattere normativo ma nel frattempo c'è nel Paese una sostanziale differenza di trattamento tra impiegati pubblici e privati che non sembra avere alcuna effettiva motivazione. Tant'è che lo stesso partito che sostiene la maggioranza, Scelta Civica, propende per la sua applicazione anche nel comparto degli statali. Gianfranco Librandi, in una nota ha suggerito al premier Renzi di fare un passo in più: «Bisogna estendere le norme del Jobs Act anche ai dipendenti pubblici. Deve passare il messaggio che per la legge tutti i lavoratori sono uguali, pubblici e privati». Non sarà solo quello del licenziamento sprint il tema del consiglio dei ministri di mercoledì prossimo. AZIENDE PUBBLICHE Uno degli atti al vaglio di Palazzo Chigi prevede la ghigliottina sulle società controllate o collegate agli enti pubblici. Nei prossimi 18 mesi le amministrazioni dovranno eliminare le partecipazioni inutili o quelle che hanno più amministratori che dipendenti. Anzi da quel momento si passerà all'amministratore unico, eliminando il poltronificio per i trombati della politica. Chiusura per consorzi e le imprese con fatturato sotto 1 milione di euro. Tetto massimo per le retribuzioni dei manager e niente premi se i risultati economici sono negativi. Incentivi in arrivo per la fusione delle spa locali che erogano servizi. PIN UNICO Ogni cittadino avrà il proprio recapito digitale con mail o app per gestire comunicazioni e servizi della P.a. Le amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali il tempo medio di attesa delle prestazioni sanitarie, i debiti accumulati, le fasi degli appalti. Sarà liberalizzato il diritto di accesso alle banche dati pubbliche. OPERE PUBBLICHE Tempi sprint per gli iter amministrativi. Dimezzate le procedure per opere pubbliche, insediamenti produttivi e attività imprenditoriali rilevanti. Il dimezzamento riguarda diverse pratiche che oggi hanno termini fissati tra i 30 e i 180 giorni (si dovrebbe passare a 15-90). Arriva poi la riforma delle camere di commercio, ridotte a 60 dalle 105 di oggi. FORESTALE Il corpo verrà assorbito nell'Arma dei carabinieri. Il passaggio riguarda funzioni e personale, ad eccezione delle competenze anti-incendio, da attribuire ai vigili del fuoco.

**Società pubbliche** Saranno ridotte da 8000 a 1000. Gli enti locali e lo Stato ha 18 mesi di tempo per chiudere quello con un fatturato sotto il milione di euro. Tetto allo stipendio dei manager e niente premi se sono in perdita

**Tempi** Dimezzati quelli per le procedure per opere pubbliche, insediamenti produttivi e attività imprenditoriali rilevanti. Il dimezzamento riguarda i termini fissati tra i 30 e i 180 giorni che passerebbero a 15-90

**Stato digitale** Le amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali il tempo medio di attesa delle prestazioni sanitarie, i debiti accumulati, le fasi degli appalti. Sarà liberalizzato il diritto di accesso alle banche dati pubbliche.